Anno XVII - N° 1-2
GENNAIO-FEBBRAIO 2009

A.N.E.I.S.

INFORTUNISTICA STRADALE

Notiziario della ASSOCIAZIONE NAZIONALE ESPERTI INFORTUNISTICA STRADALE

Presidente Onorario: Dott. Lodovico Molinari • molinari@aneis.it

Direttore responsabile: LUIGI CIPRIANO • Presidente A.N.E.I.S. • cipriano@aneis.it
Direzione e Redazione: Presidenza A.N.E.I.S. - Calle del Gambero n. 11 - 30174 MESTRE
Tel. 041 958120 – Fax 041 952175 – E-mail: aneis@aneis.it – Sito web: www.aneis.it
Aut. Trib. PD N° 1313 del 12/12/1991 • Stampa Tipografia: GRAFICHE CARRER - Mestre
Le opinioni espresse negli articoli pubblicati, impegnano esclusivamente gli autori.
La redazione declina ogni responsabilità in merito.

RINNOVO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO A.N.E.I.S.

Il 19 giugno le elezioni del C.D. per il triennio 2009-2012

L'A.N.E.I.S. nasce nel 1991 grazie all'iniziativa del Prof. Dr. Lodovico Molinari e di un piccolo gruppo di professionisti operanti nel campo dell'infortunistica stradale. Scopo dell'Associazione ricercare la soluzione di problemi giuridici ed economici della categoria, ancora non riconosciuta, di formare un Albo professionale, di ottenere gli opportuni riconoscimenti ufficiali e di gestire una Cassa di Previdenza a favore degli iscritti. Si propone altresì di promuovere l'aggiornamento professionale degli iscritti, lo studio delle discipline volte alla riparazione del danno alla persona e la ricerca di un giusto criterio di valutazione e liquidazione dello stesso.

La spinta venne soprattutto dal fondatore e Presidente Dott. Molinari, ma anche dagli altri membri del Consiglio Direttivo che tanto si attivarono con i Politici dell'epoca, con il CNEL, con le altre Associazioni aventi scopi convergenti, fino a che l'A.N.E.I.S. divenne un vero punto di riferimento per tutti coloro che operano nel campo dell'infortunistica, Giudici, Avvocati, Medici e Organi di Polizia compresi.

Il Notiziario, rivista bimestarle di INFORTUNISTICA STRADALE, divenne da subito un valido e necesario strumento di lavoro per tutti i patrocinatori, riportando notizie utili a tutta la categoria, nonché aggiornamenti professionali, giurisprudenza e commenti di insigni Professori del diritto.

Anche il sito www.aneis.it in breve divenne uno dei siti più visitati del web.

Il Consiglio Direttivo dell'A.N.E.I.S. rimane in carica, secondo Statuto, tre anni. Esso è stato per oltre 15 anni costituito da Molinari (Presidente), Mannacio (Vicepresidente), Cipriano (Segretario), Bersani, Bicchierai, Bordoni, Iannaccone, Mercanti e Sgarra (Consiglieri) e, solo dopo le dimissioni di Molinari (per ragioni d'età) e successivamente quelle di Mannacio sono entrati nel Consiglio Direttivo prima l'Avv. Dino Incognito, subito eletto Presidente, e poi il dr. Giampalo Bizzarri, eletto Vicepresidente. Alla prematura scomparsa del Presidente Incognito la carica di Presidente è stata affidata al cav. Luigi Cipriano, da sempre Segretario Nazionale.

Dall'archivio: A.N.E.I.S. 1991. Il Consiglio Direttivo e alcuni Soci al termine di una riunione.

L'attuale Consiglio Direttivo, eletto il 19 maggio del 2006, decadrà nel 2009 essendo giunto al termine del proprio mandato triennale.

Il 19 giugno 2009 sarà convocata l'Assemblea Generale e tutti gli associati all'A.N.E.I.S. saranno chiamati a votare il nuovo Consiglio Direttivo che, come per il passato, sarà composto da nove Membri. I Consiglieri neo eletti nomineranno il Presidente ed il Vicepresidente e il Presidente nominerà a sua volta il Segretario Nazionale.

Tutti i Soci possono candidarsi al Consiglio Direttivo: è necessario in tal caso far pervenire all'ufficio del Presidente Cipriano la propria candidatura.

Sebbene secondo Statuto la nomina dei membri della Commissione Soci e dei Coordinatori Regionali sia effettuata direttamente dal Consiglio Direttivo in carica, è necessario che i Soci intenzionati a candidarsi per i suddetti incarichi facciano pervenire alla Presidenza la propria candidatura, esprimendo così la propria disponibilità ad accettare l'eventuale incarico.

Per poter validamente costituire l'Assemblea Generale è necessaria la presenza della maggioranza degli Associati; in seconda convocazione invece, l'Assemblea Generale si intende validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. Possono votare solo i soci Ordinari in regola con la quota associativa 2009.

Le votazioni per l'elezione del Consiglio Direttivo sono un importantissimo momento della vita sociale dell'Associazione, per tale motivo si chiede la presenza numerosa degli Associati e soprattutto si chiede a coloro che si ritengono in grado di assolvere ai compiti di Consigliere, Commissario o Coordinatore di proporre al più presto, e comunque entro e non oltre il 31 maggio 2009, la propria candidatura, inviando un breve curricula e la proposta all'ufficio dell'attuale Presidente cav. Luigi Cipriano sito in Calle del Gambero n. 11 - 30174 Mestre.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ESPERTI INFORTUNISTICA STRADALE
A.N.E.I.S.

SEMINARI
A.N.E.I.S. / Media Campus

ACCREDITAMENTI

Avvocati: accreditato dal Consiglio Nazionale Forense ai fini della formazione continua per Avvocati (art 3 comma 2 del regolamento)
Soci ANEIS: secondo quanto previsto dal regolamento relativo alla certificazione FAC/ANEIS gli iscritti all'A.N.E.I.S. che parteciperanno al seminario saranno accreditati di 5 crediti formativi.

TREVISO, 03.04.2009

Sala Conferenze del Collegio dei Periti Industriali
via della Quercia 2/F

ore 14,00
Per. Ind. **Luigi Cipriano**, *Presidente A.N.E.I.S.*
Adempimenti necessari e sufficienti da parte del danneggiato per obbligare le Compagnie a proporre congrue e motivate offerte nei tempi di legge. Condizioni minimali per la proponibilità delle azioni giudiziali risarcitorie. I reclami all'ISVAP.

ore 15,00
Dott. **Calogero Nicolai**,
Med. Legale
Consulente Nazionale A.N.E.I.S.
I nuovi compiti del Medico legale dopo le sentenze delle Sezioni Unite della Cassazione sul danno non patrimoniale: profili di valutazione, unitaria o disgiunta, in ordine al danno biologico, morale, esistenziale, anche con riferimento alle condizioni soggettive del danneggiato.

ore 16,00
Avv. **Giorgio Bacchelli**, *Foro di Bologna*
Il danno non patrimoniale dopo le sentenze delle Sezioni Unite della Cassazione e la giurisprudenza successiva. Il regime probatorio.

ore 17,00
Avv. **Luigi Dalla Rosa**, *Foro di Treviso*
La quantificazione dei danni non patrimoniali dopo le sentenze delle Sezioni Unite della Cassazione. Riduzione, mantenimento od estensione delle categorie e delle voci risarcitorie.

ore 18,00 - Tavola rotonda
Per. Ind. **Luigi Cipriano**,
Dott. **Calogero Nicolai**,
Avv. **Giorgio Bacchelli**,
Avv. **Luigi Dalla Rosa**
Disamina di casi concreti, approfondimenti delle problematiche sulle azioni risarcitorie nel Codice delle Assicurazioni (ex art. 141, 149, 150), dibattito conclusivo.

PADOVA, 08.05.2009

Sala Conferenze del Collegio dei Periti Industriali
via Scrovegni 29/B

ore 14,00
Per. Ind. **Luigi Cipriano**, *Presidente A.N.E.I.S.*
Adempimenti necessari e sufficienti da parte del danneggiato per obbligare le Compagnie a proporre congrue e motivate offerte nei tempi di legge. Condizioni minimali per la proponibilità delle azioni giudiziali risarcitorie. I reclami all'ISVAP.

ore 15,00
Dott. **Calogero Nicolai**,
Med. Legale
Consulente Nazionale A.N.E.I.S.
I nuovi compiti del Medico legale dopo le sentenze delle Sezioni Unite della Cassazione sul danno non patrimoniale: profili di valutazione, unitaria o disgiunta, in ordine al danno biologico, morale, esistenziale, anche con riferimento alle condizioni soggettive del danneggiato.

ore 16,00
Avv. **Giorgio Bacchelli**, *Foro di Bologna*
Il danno non patrimoniale dopo le sentenze delle Sezioni Unite della Cassazione e la giurisprudenza successiva. Il regime probatorio.

ore 17,00
Avv. **Maurizio Molinari**, *Foro di Padova*
La quantificazione dei danni non patrimoniali dopo le sentenze delle Sezioni Unite della Cassazione. Riduzione, mantenimento od estensione delle categorie e delle voci risarcitorie.

ore 18,00 - Tavola rotonda
Per. Ind. **Luigi Cipriano**,
Dott. **Calogero Nicolai**,
Avv. **Giorgio Bacchelli**,
Avv. **Maurizio Molinari**
Disamina di casi concreti, approfondimenti delle problematiche sulle azioni risarcitorie nel Codice delle Assicurazioni (ex art. 141, 149, 150), dibattito conclusivo.

BOLOGNA, 12.06.2009

Istituto Aldini Valeriani
via Bassanelli 9

ore 14,00
Per. Ind. **Luigi Cipriano**, *Presidente A.N.E.I.S.*
Adempimenti necessari e sufficienti da parte del danneggiato per obbligare le Compagnie a proporre congrue e motivate offerte nei tempi di legge. Condizioni minimali per la proponibilità delle azioni giudiziali risarcitorie. I reclami all'ISVAP.

ore 15,00
Prof. **Benedetto Vergari**, *Presidente Associazione Nazionale Sindacale Specialisti Medicina Legale (SISMLA)*
I nuovi compiti del Medico legale dopo le sentenze delle Sezioni Unite della Cassazione sul danno non patrimoniale: profili di valutazione, unitaria o disgiunta, in ordine al danno biologico, morale, esistenziale, anche con riferimento alle condizioni soggettive del danneggiato.

ore 16,00
Avv. **Giorgio Bacchelli**, *Foro di Bologna*
Il danno non patrimoniale dopo le sentenze delle Sezioni Unite della Cassazione e la giurisprudenza successiva. Il regime probatorio.

ore 17,00
Avv. **Giancarlo Armenia**, *Foro di Bologna*
La quantificazione dei danni non patrimoniali dopo le sentenze delle Sezioni Unite della Cassazione. Riduzione, mantenimento od estensione delle categorie e delle voci risarcitorie.

ore 18,00 - Tavola rotonda
Per. Ind. **Luigi Cipriano**,
Dott. **Benedetto Vergari,**
Avv. **Giorgio Bacchelli**,
Avv. **Giancarlo Armenia**
Disamina di casi concreti, approfondimenti delle problematiche sulle azioni risarcitorie nel Codice delle Assicurazioni (ex art. 141, 149, 150), dibattito conclusivo.

Le richieste di iscrizioni dovranno essere inoltrate a **Mediacampus** tramite il modulo pubblicato nel sito www.mediacampus.it alla pagina dedicata ai seminari, indicando la sede prescelta.

Quota d'iscrizione: euro 110,00 piu' iva da versarsi all'inizio dei lavori.
Per informazioni: **049-8783421 www.mediacampus.it**

CONTROPELO

Assicurazioni: spese legali

Parere sui compensi per spese legali da parte delle Assicurazioni in caso di incidenti

di **Fernando Cannizzaro**

Sono stato sollecitato da alcuni amici di fare chiarezza in ordine al rimborso delle spese legali in caso di conferimento di incarico ad un professionista per difesa del danneggiato.
Fonti Normative: L'art. 9, punto 2, del DPR 18 luglio 2006, n. 254, in G.U. 28.08.2006, recita testualmente:

Omissis

"2. Nel caso in cui la somma offerta dall'impresa di assicurazione sia accettata dal danneggiato, sugli importi corrisposti non sono dovuti compensi per la consulenza o assistenza professionale di cui si sia avvalso il danneggiato diversa da quella medico-legale per i danni alla persona." Tale articolo esclude, in modo assoluto, le spese per l'assistenza e la consulenza professionale prestata dal legale nella procedura di risarcimento.

Sul punto la Suprema Corte di Cassazione civile, ancor prima dell'entrata in vigore della norma regolamentare, ha avuto modo di esprimersi con la sentenza n.11606/05 del 5/31/2005. Se ne riporta stralcio:"Nella procedura di risarcimento del danno da sinistro stradale, il danneggiato ha diritto ad ottenere difesa dal proprio legale di fiducia, e a ottenere di conseguenza il rimborso dall'assicurazione delle conseguenti spese legali." La Corte esprime un diritto del danneggiato all'assistenza di un legale anche nella fase pregiudiziale al giudizio che dev'essere rimborsata dall'assicurazione, stante la posizione di supremazia che detiene nei confronti dell'assicurato.

Ancora: L'assicurazione delle spese legali, presente sul mercato italiano sin dal 1935, viene ufficializzata nell'ordinamento con la legge 295/78 che istituisce il ramo 17 – Tutela Giudiziaria – e trova oggi la sua fonte normativa agli art. 44 e ss. del decreto legislativo n. 175 del 17 marzo 1995.

Sul punto ancora si trascrive la decisione del Giudice di Pace di Cagliari del 18.02.2008, tratta da Sole 24 Ore: ***"L'esclusione del rimborso può essere illegittima. Escludere le spese per l'assistenza e la consulenza professionale prestata dal legale nella procedura di risarcimento diretto è contrario ai diritti riconosciuti dalla nostra Carta costituzionale".*** È quanto ha stabilito il giudice di pace di Cagliari (Macciotta) che, con una recentissima ordinanza (6 febbraio 2008), accogliendo l'eccezione difensiva dell'attore-danneggiato al quale era stato negato il rimborso degli onorari legali nella fase stragiudiziale, ha rimesso gli atti alla Consulta per illegittimità costituzionale dell'articolo del regolamento di attuazione del risarcimento diretto (Dpr 254/2006). La norma regolamentare prevede espressamente che sugli importi corrisposti al danneggiato non sono dovuti compensi per la consulenza o assistenza professionale diversa da quella medico-legale.

In piena aderenza alle motivazioni addotte dal legale del danneggiato nell'eccezione di incostituzionalità, il Giudice rimettente ha ravvisato tre distinti profili di illegittimità della norma in questione.

Il principio di uguaglianza. Essa sarebbe, innanzitutto, in contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione in quanto determina una incomprensibile e ingiustificata situazione di favore per le compagnie di assicurazioni a svantaggio del danneggiato-consumatore, parte debole per antonomasia, il quale, nella prospettiva di evitare fastidiosi costi per l'assistenza legale, deve sottostare alle condizioni e all'offerta della propria compagnia assicurativa senza alcuna preventiva tutela. La violazione del suddetto principio sarebbe evidente anche con riferimento ad altri due profili di discrimine che la norma in esame introduce, da un lato la disparità di trattamento fra due diverse categorie professionali (medici e legali), e dall'altro la discriminazione degli indigenti rispetto agli abbienti, quest'ultimi in grado di permettersi l'assistenza legale per una migliore tutela dei propri diritti.

Il diritto di difesa. Il consumatore viene così a trovarsi in totale balia della propria assicurazione in un contesto estremamente ostico, come la materia dell'infortunistica stradale, che invece richiede specifiche conoscenze e competenze per poter Valutare la congruità del risarcimento dovuto. Ne deriva che risulta violato anche un altro principio fondamentale, il diritto alla difesa previsto dall'articolo 24 della Costituzione, diritto che deve essere garantito non soltanto in ogni stato e grado del giudizio ma anche nella fase delle trattative stragiudiziali, così come di recente è stato ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Cassazione, sentenze 2275/06 e 116066/05).

L'eccesso di delega. Infine, la norma che esclude le spese legali extragiudiziali dal novero dei danni risarcibili, sarebbe viziata da eccesso di delega e perciò in contrasto con l'articolo 76 della Costituzione. La delega, infatti, aveva previsto poteri ben circoscritti per il Governo che aveva il compito di codificare la normativa di settore emanando norme finalizzate alla tutela dei consumatori e, in generale, dei contraenti più deboli sotto il profilo della trasparenza delle condizioni contrattuali, nonché dell'informativa preliminare, contestuale e successiva alla conclusione del contratto, avendo riguardo anche alla correttezza dei messaggi pubblicitari e del processo di liquidazione dei sinistri, compresi gli aspetti strutturali di tale servizio. Nella delega, dunque, non rientrava alcun potere di innovazione né di abrogazione di norme esistenti, nulla di sostanziale era previsto in merito alla disciplina della r.c.a. né in merito alla fase della liquidazione dei sinistri.

Ebbene, il nuovo sistema risarcitorio – così come disciplinato dal Codice delle assicurazioni private e dal decreto di attua-

zione – non sembra per nulla ispirato a quelle finalità di tutela del consumatore a cui invece il legislatore codificante doveva uniformarsi. L'obbligo per l'assicuratore di prestare assistenza informativa e tecnica al danneggiato, pure previsto dalla disposizione regolamentare, si risolve in un mero specchietto per le allodole, in quanto determina una situazione di evidente conflitto di interessi: da un lato l'interesse dell'assicuratore-debitore a contenere i costi dei sinistri e dall'altro quello del creditore- danneggiato a conseguire il risarcimento più elevato possibile. In definitiva, la delega è stata impropriamente interpretata dal Governo in modo estensivo e sotto tale profilo non può che essere denunciata l'incostituzionalità della norma in questione. Luciano Scavonetto." In ordine alla decisione del Giudice di Pace di Cagliari, con tutto il dovuto rispetto, ci permettiamo di dissentire per un motivo semplicissimo e basilare: ***un regolamento quale è il DPR 254/2006, è una norma secondaria, e come tale, non può essere mai sottoposta a giudizio di costituzionalità, atteso che il sindacato di costituzionalità ha per oggetto solo leggi e gli atti aventi forza di legge tra i quali non rientrano certamente i Regolamenti.*** In giurisprudenza ed in diritto, un atto avente forza di legge è qualsiasi atto idoneo a produrre efficacemente e validamente gli effetti propri di una legge pur senza essere, per forma od origine, una legge in senso formale. Tipici esempi di atto avente forza di legge sono il ***decreto legislativo*** (abbr. D.lgs.) e il ***decreto legge*** (D.L.), atti prodotti dal ***governo*** e che, una volta emanati o sanati, sia pure con qualche limitazione, hanno la stessa forza e lo stesso grado (nella ***gerarchia delle fonti del diritto***) di una legge. Ad esempio, un decreto legge non può essere abrogato da un regolamento, perché nelle fonti del diritto vengono prima le leggi e gli atti aventi forza di legge, in subordine i regolamenti. ***La Corte Costituzionale, infatti, ha la funzione di giudicare «sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni; sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni; sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione», nei casi di alto tradimento e attentato alla Costituzione. Per tali motivi dissentiamo dalla decisione del Giudice di Pace di Cagliari.*** Più percorribile, invece, appare la strada di impugnare la norma regolamentare dinanzi il ***Tar del Lazio*** le cui decisioni hanno efficacia erga omnes. Purtroppo, fino a quando non interverrà una pronuncia in tal senso, a mio sommesso avviso, le spese legali non sono dovute dalle Assicurazioni per assistenza professionale.

RicercaGiuridica.com **fonte: http//www.studiolegalelaw.it**

Cassazione, Sezione seconda civile, 11 giugno 2008, n. 15530

Avvocati, professionisti, consulenza legale, stragiudiziale, attività riservata

"Al di fuori delle attività comportanti prestazioni che possono essere fornite solo da soggetti iscritti ad albi o provvisti di specifica abilitazione (iscrizione o abilitazione prevista per legge come condizione di esercizio), per tutte le altre attività di professione intellettuale o per tutte le altre prestazioni di assistenza o consulenza (che non si risolvano in una attività di professione protetta ed attribuita in via esclusiva, quale l'assistenza in giudizio, cfr. Cass. 12840/2006), vige il principio generale di libertà di lavoro autonomo o di libertà di impresa di servizi a seconda del contenuto delle prestazioni e della relativa organizzazione"

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Elio N. proponeva appello avverso la sentenza del Pretore di Padova n. 1017/98, depositata il 30.12.98 con cui, revocato il decreto ingiuntivo chiesto e ottenuto per pagamento, di prestazioni professionali, era stato anche condannato alla restituzione di L. 850.000 in favore di Francesco C. Sosteneva che il pretore aveva errato nel ritenere inesigibile la sua richiesta di consulente del lavoro per aver svolto attività riservata ai commercialisti; che aveva errato nel valutare le prove documentali e testimoniali assunte in I grado.

Si costituiva il convenuto chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza. Con sentenza dep. il 6 febbraio 2003 la Corte di appello di Venezia respingeva l'impugnazione, ritenendo che le attività professionali in relazione alle quali era stato chiesto il compenso non rientravano fra quelle attribuite dall'art. 2 della L. 11.1.79 n. 12 ai consulenti del lavoro, che svolgono tutti gli adempimenti previsti per l'amministrazione del personale dipendente nonché ogni altra funzione che sia affine, connessa e conseguente.

Nella specie, non rientravano nelle competenze del consulente del lavoro l'attività relativa alla cessione di azienda e la correlativa valutazione patrimoniale della panetteria, né lo studio di fattibilità dell'apertura nel Comune di Salvezzano di un negozio di erboristeria né la redazione dell'atto di transazione stipulato dal N. per porre fine alla controversia sfociata in una denuncia penale da parte di colui il quale doveva acquistare la panetteria, e che aveva contestato al C. di aver abusivamente asportato dal negozio derrate alimentari già inventariate, facenti ormai parte dell'oggetto del contratto di cessione d'azienda.

Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il N. sulla base di un unico motivo. Resiste con controricorso il C..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico articolato motivo il ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 della legge n. 12 del 1979, in relazione all'art. 2231 cod. civ., censura la sentenza che: a) erroneamente aveva limitato le attribuzioni dei consulenti del lavoro, senza tenere conto dell'ampliamento della competenza in materia fiscale e tributaria conferita con una serie di provvedimenti legislativi introdotti in epoca successiva alla legge n. 12 del 1979; b) fra le attività proprie dei consulenti del lavoro devono essere annoverate anche quelle operazioni che, pur essendo di competenza di altre categorie professionali, non sono a queste riservate in via esclusiva, secondo quanto al riguardo statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 418 del 1996,che ha ritenuto conforme ai principi dettati dalla legge delega i decreti n. 1067 e 1068 del 1953. b) in ogni caso, gli atti compiuti dal N. non rientravano fra quelli tipici di cui ai menzionati decreti.

Il motivo è fondato.

La sentenza, nel ritenere non dovuto il compenso chiesto dal ricorrente per attività professionali che non rientravano nelle competenze professionali attribuite al consulente del lavoro, ha confermato la decisione di primo grado che aveva considerato le stesse riservate ai dottori commercialisti.

Orbene, l'esecuzione di una prestazione d'opera professionale di natura intellettuale effettuata da chi non sia iscritto nell'apposito albo previsto dalla legge, dà luogo, ai sensi degli articoli 1418 e 2231 cod. civ., a nullità assoluta del rapporto tra professionista e cliente, privando il contratto di qualsiasi effetto, sicché il professionista non iscritto all'albo o che non sia munito nemmeno della necessaria qualifica professionale per appartenere a categoria del tutto differente, non ha alcuna azione per il pagamento della retribuzione, nemmeno quella sussidiaria di arricchimento senza causa. Peraltro, al fine di stabilire se ricorra la nullità prevista dall'art. 2231 cod. civ., occorre verificare se la prestazione espletata dal professionista rientri in quelle attività che sono riservate in via esclusiva a una determinata categoria professionale, essendo l'esercizio della professione subordinato per legge all'iscrizione in apposito albo o ad abilitazione.

Nella specie, tale indagine non è stata affatto compiuta dai giudici di appello, che si sono limitati ad escludere che l'attività espletata dal ricorrente rientrasse nelle attribuzioni dei consulenti del lavoro secondo quanto al riguardo previsto dalla legge n. 12 del 1979.

Vanno qui richiamati i principi elaborati dalla Corte Costituzionale, secondo cui il sistema degli ordinamenti professionali di cui all'art. 33, quinto comma, della Costituzione, deve essere ispirato al principio della concorrenza e della interdisciplinarità, avendo la funzione di tutelare non l'interesse corporativo di una categoria professionale ma quello degli interessi di un società che si connotano in ragione di una accresciuta e sempre maggiore complessità: il che porta ad escludere una interpretazione delle sfere di competenza professionale in chiave di generale esclusività monopolistica (Corte Cost. 345 del 1995). Ed alla luce di tali principi ancora la Consulta (sentenza n. 418 del 1996), nel ritenere manifestamente infondata la questione di illegittimità dell'art. 1, primo e ultimo comma del D.P.R n. 1067 DEL 1953 e dell'art. 1 , primo e ultimo comma, del D.P.R n. 1068 del 1953 in relazione all'art. 76 Cost., ne ha rilevato la conformità alla precisa prescrizione contenuta nell'articolo unico, lettera a), della legge 28 dicembre 1952, n. 3060 (Delega al Governo della facoltà di provvedere alla riforma degli ordinamenti delle professioni di esercente in economia e commercio e di ragioniere), secondo cui "la determinazione del campo delle attività professionali non deve importare attribuzioni di attività in via esclusiva".

Nelle norme delegate – hanno sottolineato i giudici delle leggi – non si rinviene alcuna attribuzione in via esclusiva di competenze, ma viene riaffermato che l'elencazione delle attività, oggetto della professione disciplinata, non pregiudica né "l'esercizio di ogni altra attività professionale dei professionisti considerati né quanto può formare oggetto dell'attività professionale di altre categorie a norma di leggi e regolamenti". In altri termini la disposizione comporta, da un canto, la non tassatività della elencazione delle attività e, dall'altro, la non limitazione dell'ambito delle attribuzioni e attività in genere professionale di altre categorie di liberi professionisti. L'espressione "a norma di leggi e regolamenti", di cui all'ultimo comma di entrambe le disposizioni impugnate, dei D.P.R. nn. 1067 e 1068 del 1953, deve doverosamente essere intesa non con esclusivo riferimento a professioni regolamentate mediante iscrizione ad albo, ma anche, con riferimento agli spazi di libertà di espressione di lavoro autonomo e di libero esercizio di attività intellettuale autonoma non collegati a iscrizione in albi. Al di fuori delle attività comportanti prestazioni che possono essere fornite solo da soggetti iscritti ad albi o provvisti di specifica abilitazione (iscrizione o abilitazione prevista per legge come condizione di esercizio), **per tutte le altre attività di professione intellettuale o per tutte le altre prestazioni di assistenza o consulenza** (che non si risolvano in una attività di professione protetta ed attribuita in via esclusiva, quale l'assistenza in giudizio, cfr.Cass. 12840/2006), **vige il principio generale di libertà di lavoro autonomo o di libertà di impresa di servizi a seconda del contenuto delle prestazioni e della relativa organizzazione** (salvi gli on. amministrativi o tributari). **Pertanto ,erroneamente la Corte di appello ha escluso il diritto al compenso, non rientrando le attività professionali svolte dal N.** (consulenza e valutazione in materia aziendale; redazione di un atto di transazione) **in quelle riservate solo a soggetti iscritti ad albi o provvisti di specifica abilitazione** (iscrizione o abilitazione prevista dalla legge come condizione di esercizio della professione). Il ricorso va pertanto accolto; la sentenza va cassata, con rinvio,anche per le spese della presente fase, ad altra sezione della Corte di appello di Venezia.

Il giudice di rinvio dovrà attenersi al seguente principio di diritto: "Nelle materie commerciali, economiche finanziarie e di ragioneria, le prestazioni di assistenza o consulenza aziendale non sono riservate per legge in via esclusiva ai dottori commercialisti, ai ragionieri e ai periti commerciali, non rientrando fra le attività che possono essere svolte esclusivamente da soggetti iscritti ad apposito albo professionale o provvisti di specifica abilitazione".

P.Q.M.

Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia,anche per le spese della presente fase, ad altra sezione della Corte di appello di Venezia. ■

ONORARI STRAGIUDIZIALI

Pubblichiamo di seguito tre interessanti sentenze emesse dal Giudice di Pace di Cittadella e di Pordenone. Ancora e costantemente ormai i Giudici hanno ritenuto che al patrocinatore debbano essere pagati i compensi e gli onorari per l'attività svolta nella fase stragiudiziale al fine di comporre bonariamente la vertenza e che dette spese debbano restare a carico dell'assicuratore, purché necessarie e giustificate.
Vengono citate nelle sentenze diverse precedenti decisioni tra cui anche la nota sentenza **Cassazione Sez. III del 31.05.2005 n°11606** e la recentissima e tanto discussa sentenza **Cassazione S.U. del 11.11.2008 n°26973.**

GIUDICE DI PACE DI CITTADELLA
SENTENZA N. 417/08

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Ufficio del Giudice di Pace di Cittadella

Il Giudice di Pace Dott. Donato Zuliani ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile iscritto al n. 703/07 A del Ruolo Generale e promosso con atto di citazione depositato in data 7.12.2007

DA

A.M., residente a Terme (PD), in via …, rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Calvello, giusta mandato a margine dell'atto di citazione e con domicilio eletto presso il suo studio in Abano Terme (PD), …
– attore ricorrente –

CONTRO

Assicurazioni spa, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in …
G.L., residente a …, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. … giusta mandato in calce ai notificati atti di citazione e con domicilio eletto presso il suo studio in Padova, …
– convenute resistenti –

Consorzio, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in …
– convenuto resistente contumace –

OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale.

CONCLUSIONI PER GLI ATTORI OPPONENTE.
"Voglia il Giudice di Pace adito accogliere la domanda e, …

(omissis)

…all'occorrenza, in via equitativa ex art. 1226 c.c. oltre interessi e rivalutazione da riconoscersi secondo i criteri di cui alla nota sentenza della Cassazione a Sezioni Unite del 17.2.1995, n. 1712 per quanto più sopra argomentato. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari – da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore già dichiaratosi anticipatario come da nota spese che si allega".

CONCLUSIONI PER I CONVENUTI
Nel merito: Accertata e dichiarata la reale entità dei danni patiti da M.A. e le somme allo stesso spettanti da parte dei convenuti …

(omissis)

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda attorea è fondata nei limiti di cui in motivazione. Nessuna contestazione è stata mossa sull'an. In ordine al quantum, sulla base della c.t.u. medico legale depositata li 1.7.2008, le cui conclusioni si fanno proprie, va riconosciuto quanto al danno fisico euro 1.696,61 per invalidità permanente (punti 2,5%), euro 602,40 per invalidità temporanea al 75% di gg 20, euro 401,60 per invalidità temporanea di gg 20 al 50%, euro 200,80 per invalidità temporanea di gg 20 al 25%, euro 1.641,46 per inabilità lavorativa al 100% di gg 40, euro 873,41 per danno morale, euro 1.485,03 per spese mediche documentate. A tali voci devono aggiungere euro 600,00 per c.t.u. ed euro 540,00 per c.t.p.. Complessivamente euro 8.031,31. Detratti gli acconti già percepiti di euro 4.918,00 da parte della compagnia e di euro 877,39 da parte dell'INAIL ne residua un saldo di euro 2.235,91. Su tale importo decorrono gli interessi, dalla data del sinistro al saldo, che si determinano nella misura del 7% annuo, rivalutazione compresa, in applicazione della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 17.2.1995 n. 1712 e Corte d'Appello di Genova 30.6.1998.
In riferimento alle spese legali afferenti alla fase stragiudiziale valgono le seguenti considerazioni. La Cassazione ha confermato il principio per cui il danneggiato ha diritto di farsi assistere da un legale di fiducia nelle trattative con la compagnia Assicuratrice e di ottenere in ipotesi di composizione bonaria della vertenza il rimborso delle spese legali (Cass. 31.5.2005 n. 11606). La Suprema Corte con altra pronuncia del 12.7.2005 n. 14594 ha chiarito che le spese legali che il cliente deve corrispondere al proprio avvocato in relazione all'attività stragiudiziale devono formare oggetto di liquidazione con la nota di cui all'art. 75 disp. Att. C.p.c. oppure costituire oggetto di domanda di risarcimento del danno nei confronti dell'altra parte, purché siano ritenute necessarie e giustificate. Tali insegnamenti che trovano il loro fondamento nell'art. 24 della Costituzione non possono essere disattesi anche con l'introduzione dell'indennizzo diretto. L'art. 9 comma 2 del d.p.r. 18.7.2006 n. 254 recita che: nel caso in cui la somma offerta dall'impresa di Assicurazioni sia accettata dal danneggiato, sugli importi riconosciuti non sono dovuti compensi per la consulenza o assistenza professionale di cui si sia avvalso il danneggiato, diverso da quello medico-legale per i danni alla persona. La normativa è stata emanata a seguito di decreto legislativo 7.9.2005 n. 209 che ha disciplinato la procedura di risarcimento diretto negli artt. 148-149-150. Va ricordata infine anche la sentenza della Cassazione 2.2.2006 n. 2275 a mente della quale il danneggiato ha facoltà, in ragione del suo diritto di difesa, costituzionalmente garantito, di farsi assistere da un legale di fiducia e farsi riconoscere il rimborso delle relative spese legali in caso di definizione di lite. Se invece la pretesa risarcitoria sfocia in un giudizio nel quale il richiedente sia vittorioso, le spese legali sostenute nella fase precedente alla sua instaurazione, divengono una componente del danno da liquidare e come tali devono essere chieste e liquidate sotto forma di spese vive o giudiziali. Nel caso in specie questo giudice ritiene che le spese sostenute per il titolo sopra precisato devono essere liquidate in quanto necessarie e giustificate valutati l'impegno e la professionalità della difesa tecnica. Va sottolineato che la somma offerta dall'impresa di Assicurazioni non è stata accettata dall'odierno ricorrente

a saldo del dovuto, ma solamente a titolo di acconto. Di conseguenza sotto tale aspetto e profilo non trova applicazione il comma 2 dell'art. 9 del d.p.r. citato, che va comunque disapplicato per il potere riconosciuto al giudice ordinario dall'art. 4 della legge 20.3.1865 n. 2248 all. e, per la sua illegittimità avendo introdotto una limitazione al diritto del consumatore in contrasto con quanto statuito dalla legge delega. L'importo da riconoscersi appare congruo in euro 800,00.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo (art. 91 c.p.c.)

PQM

Il Giudice di Pace, accoglie il ricorso definitivamente pronunciando tra le parti nella causa R.G. 703/07, ogni diversa istanza e/o eccezione disattesa condanna la Assicurazioni spa in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in … e il …, in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in … e G.L. residente in …, a pagare in via solidale tra loro al sig. A.M. residente a Terme (PD) in via … la residua somma di euro 2.235,92 a saldo di quanto dovuto così ridotto il danno morale di euro 93,73, comprese le spese del c.t.p. e c.t.u. che vengono poste definitivamente a carico di parte convenuta con interessi dalla data del sinistro al saldo che si determinano nella misura del 7% annuo rivalutazione compresa, in applicazione della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione dì 17.2.1995 n. 1712 e Corte d'Appello di Genova del 30.6.1998.
Condanna i convenuti in via solidale tra loro a rifondere all'attore le spese di lite che si liquidano in euro 1.000,00 per diritti ed onorari e di euro 227,00 per spese, oltre al rimborso forfetario del 12,5% più IVA e CPA come per legge. Dispone la distrazione a favore del procuratore attoreo già dichiaratosi anticipatorio a norma dell'art. 93 c.p.c.. Condanna infine i convenuti a pagare in via solidale tra loro all'attore la somma di euro 800,00 così liquidati in via equitativa a titolo di spese legali afferenti alla fase stragiudiziale.
Cittadella, 23 ottobre 2008

Il Giudice di Pace Dott. Donato Zuliani

GIUDICE DI PACE DI PORDENONE
SENTENZA N. 892/08

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Ufficio del Giudice di Pace di Pordenone

Il Giudice, dr. Raffaele Vairo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa con atto di citazione notificato in data 16 novembre 2007

DA

L. srl, in persona del legale rappresentante sig. P.N., rappresentata e difesa come da mandato a margine dell'atto di citazione, dall'avv. Alessandro Menin del foro di Venezia, presso il cui studio in Pordenone … è selettivamente domiciliata;
– attrice –

CONTRO

V.D., residente a …, non costituito in giudizio;
– convenuto –

Allianz spa (già RAS spa), in persona dei procuratori dr. Franco Covi Stolfa e Riccardo Porfiri, con sede in Trieste, …, rappresentata e difesa, come da mandato in calce all'atto di citazione notificato, dall'avv. Marco Zucchiatti del foro di Pordenone, presso il cui studio in Pordenone …, è selettivamente domiciliata;
– convenuta –

OGGETTO: risarcimento danni da incidente stradale.
Causa iscritta a ruolo in data 10 gennaio 2008.

CONCLUSIONI DELL'ATTRICE
Nel merito: "Accertata la responsabilità esclusiva del signor V.D. nella produzione del sinistro per cui è causa, condannarsi il medesimo ed Allianz spa, in solido tra loro, a pagare a L. srl, in persona del legale rappresentante sig. P.N., la somma di euro 5.802,50, o quella diversa maggior somma ritenuta di giustizia, con la rivalutazione monetaria e gli interessi dalla data dell'evento. Spese legali rifuse".
In via istruttoria
Ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli:
1) Essere vero che il teste, dipendente dell'attrice …

(omissis)

11) Essere vero che la attrice ha corrisposto le somme di cui alla fattura n. 49/2007 per prestazioni di consulenza ed assistenza stragiudiziale relativa al recupero del risarcimento dei danni patiti da L. spa a causa del sinistro per cui è causa.

(omissis)

CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA
Nel merito: "Dato atto del versamento ante causam da parte della Compagnia Assicuratrice della somma di euro 1.169,36 respingersi qualsivoglia ulteriore avversaria pretesa siccome infondata in fatto e diritto".
"Spese rifuse in tutto o in parte".

(omissis)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato la società L. srl conveniva in giudizio avanti questo giudice il sig. D.V. e Allianz spa (già Ras spa), in persona del legale rappresentante, chiedendone la condanna, in solido tra loro, al risarcimento dei danni tutti patiti in seguito all'assenza dal lavoro del proprio autista sig. F.S. coinvolto nel sinistro verificatosi in Montereale Valcellina (PN) in data 16 luglio 2006, causato dal sig. D.V. assicurato dell'Allianz spa.
Asseriva:
- che il 16 luglio 2006 il proprio dipendente sig. F.S., alla guida del proprio motociclo Ducati, targato …, sarebbe stato investito dal veicolo "Frilande Lamp", targato …, condotto dal suo proprietario sig. D.V., il quale non avrebbe rispettato il segnale di STOP:
- che l'assenza del sig. F.S., causata dalle conseguenze del sinistro, avrebbe provocato danni quantificati in euro 6.971,86, di cui euro 1.169,36 per stipendio pagato a vuoto, euro 5..052,50 per corrispettivi pagati all'impresa Trasporti M. snc ed euro 750,00 per spese di consulenza ed assistenza in fase pregiudiziale;
- che la Allianz spa avrebbe corrisposto la somma di euro 1.169,36, trattenuta in acconto al maggior danno.

All'udienza del 15 gennaio 2008 compariva, per l'attrice, l'avv. Alessandro Menin; per la Allianz spa, compariva l'avv. Atonia Tomè, in sostituzione dell'avv. Marco Zucchiatti, che si costituiva contestando solo il quantum, negando: a) che fosse dovuto il risarcimento per i trasporti eseguiti dalla Società M., in quanto "…non vi sarebbe prova del nesso eziologico tra sinistro e danno, perché non sarebbe stata confermata la necessità di effettuare tutti i trasporti relativi al periodo di assenza del sig. F., l'inerenza di quelle prestazioni, l'impossibilità di effettuare detti viaggi con le proprie maestranze e, comunque, la esistenza di "molteplici alternative" a disposizione dell'attrice"; b) la necessità di ricorrere a uno studio di consulenza perché "nessuna norma impone di rivolgersi a società di servizi… per curare i propri interessi".
All'udienza del 22 maggio 2008 venivano ammesse le prove richieste dall'attrice che venivano assunte all'udienza del 22 maggio 2008.
All'udienza del 16 ottobre 2008 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni come in epigrafe e il giudice tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali (15 novembre 2008) e note di repliche (25 novembre 2008).

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda attrice deve ritenersi fondata ed accoglibile entro i limiti di cui in appresso.

La convenuta ha limitato le sue contestazioni esclusivamente al quantum richiesto dall'attrice.

Ciò premesso, è necessario, dunque, determinare in concreto il quantum debeatur.

1. L'attrice ha richiesto il ristoro dei danni subiti a causa dell'assenza del sig. F.S., coinvolto nel sinistro stradale verificatosi in Montereale Valcellina il 16 luglio 2006, quantificati in euro 6.971,86, di cui: 1) euro 1.169,36 per lo stipendio pagato "a vuoto" al proprio dipendente assentatosi dal lavoro in conseguenza delle lesioni riportate nel sinistro de quo; 2) euro 5.052,50 per gli esborsi sostenuti per provvedere ai trasporti rivolgendosi necessariamente a un'impresa terza; **3) euro 750,00 per le spese sostenute per l'assistenza e la consulenza cui ha dovuto ricorrere nella fase stragiudiziale.**

In ordine alle predette richieste occorre fare delle puntualizzazioni.

1.1 La prima precisazione riguarda la prova.

La società attrice è una piccola impresa, per cui è comprensibile che, in caso di assenza anche di un solo dipendente, si possa trovare in serie difficoltà in ordine agli impegni presi con la sua clientela. Ne consegue la necessità di rivolgersi a imprese terze per far fronte ai propri impegni contrattuali se vuole evitare i prevedibili contraccolpi (sanzioni previste contrattualmente, perdita di clienti, ecc.).

Nel caso di specie, la società attrice si è trovata improvvisamente nella necessità di fare a meno di uno dei due autisti, il sig. F.S., assentatosi a causa delle lesioni riportate nell'incidente de quo. Donde il ricorso a imprese terze.

1.2 Le testimonianze assunte all'udienza del 22 maggio 2008 hanno confermato: 1) l'esistenza degli impegni dell'attrice verso i propri clienti; 2) il ricorso, nel periodo di assenza dell'autista infortunatosi, alla società M. snc. In particolare, il teste I.M., l'altro autista, ha dichiarato: "Ovviamente, sia per gli impegni di lavoro sia per le norme che vietano di superare un certo numero di ore di guida, L. srl è stata costretta a ricorrere alla ditta M. snc".

Il teste M.P., legale rappresentante della società M. snc, ha confermato sia l'effettuazione dei trasporti di cui alle fatture nn. 423/2006 e 466/2006 sia il pagamento delle somme in esse esposte. Gli altri testi hanno, poi, confermato che l'attrice normalmente effettua i trasporti con i propri mezzi e il proprio personale, ricorrendo raramente a imprese terze. Al riguardo la teste C.S., dopo aver precisato che L. srl evade i suoi impegni in brevissimo tempo e che la consegna avviene franco destino, ha affermato: "Con i due autisti riusciamo quasi sempre ad evadere gli impegni assunti". Dunque, se con i due autisti l'attrice riesce quasi sempre ad evadere con i propri mezzi gli impegni assunti, con un solo autista è possibile che si renda necessario provvedere altrimenti. Del medesimo tenore la deposizione della teste M.C.

2. L'attrice richiede anche il ristoro di quanto pagato quale stipendio all'autista infortunatosi.

Orbene, in ordine a queste due richieste di ristoro occorre fare delle precisazioni.

Il risarcimento richiesto deve riguardare il danno effettivamente sofferto. Prima di tutto va precisato che l'importo di euro 5.052,50, relativo ai trasporti effettuati dalla società M. snc è quanto effettivamente corrisposto per i viaggi effettuati nel periodo di assenza dell'autista. Infatti, l'importo totale delle fatture nn. 423 e 466 del 2006 è di euro 7.137,00, da cui sono state sottratte le somme relative all'IVA e quelle relative ai viaggi effettuati al di fuori del periodo interessato.

Resta, tuttavia, da chiarire l'ulteriore aspetto in ordine al richiesto ristoro della somma di euro 1.169,36, corrisposta "per stipendio ed oneri a vuoto".

Ebbene, tale richiesta non può essere accolta, in quanto il vero danno subito dall'attrice, che, comunque, avrebbe dovuto corrispondere lo stipendio all'autista anche nel caso che non si fosse verificato l'incidente de quo, è di euro 5.052,50, somma che l'attrice ha sborsato per l'effettuazione dei trasporti da parte di terzi anziché da parte sua.

3. L'attrice ha richiesto il ristoro di quanto speso per assistenza stragiudiziale.

La domanda è fondata.

Il giudice, la cui giurisprudenza al riguardo è costante nel riconoscere la risarcibilità di tale posta di danno, conosce la sentenza n. 806/2001 del Tribunale di Pordenone, indicata dal patrocinio della convenuta compagnia di assicurazioni, ma non la condivide.

Le spese relative all'assistenza tecnica nella fase stragiudiziale della gestione del sinistro costituiscono danno patrimoniale conseguente all'illecito, secondo il principio della regolarità causale. È noto che, per l'assistenza stragiudiziale non occorre l'iscrizione all'Albo degli Avvocati, necessaria solo per la difesa in fase giudiziale, per cui il giudice ritiene che sia un diritto del danneggiato rivolgersi o ad un legale o ad un'agenzia di infortunistica per la gestione dei suoi interessi nella fase stragiudiziale. Nello stesso senso è la sentenza delle Sezioni Unite n. 26973 del 2008. Quindi, anche questa richiesta va accolta, ma l'importo va depurato dall'IVA, per cui l'importo risarcibile è di euro 625,00.

(omissis)

PQM

Il Giudice di Pace di Pordenone, dr. Raffaele Vairo, ogni altra istanza, deduzione e/o eccezione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa N. 42-C/2008 R.G. – Affari contenziosi promossa da L. srl, in persona del legale rappresentante, avverso V.D. e Allianz spa, così dispone:

1) condanna i convenuti, V.D. e Allianz spa, in persona del legale rappresentante, in solido, al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di euro 4.508,14, oltre agli interessi di legge decorrenti dal dì del sinistro;
2) condanna i convenuti, in solido, al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro 3.769,00, di cui euro 3.000,00 per diritti e onorario, euro 375,00 per rimborso forfetario delle spese generali ex art. 14 della tariffa forense, e il resto per spese e anticipazioni, oltre accessori di legge.

Pordenone, 25 novembre 2008

Il Giudice di Pace Dott. Raffaele Vairo

GIUDICE DI PACE DI PORDENONE
SENTENZA N. 828/08

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Ufficio del Giudice di Pace di Pordenone

Il Giudice di Pace di Pordenone, Dott.ssa Raffaella Garofano, ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Nella causa civile n. 949-c/08 R.G. Affari Contenziosi promossa con Atto di Citazione notificato il 11/06/08 e il 12/06/08

DA

D.P. residente a Zoppola (PN) …, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Menin, con domicilio eletto presso lo Studio dello stesso, in Pordenone, …, come da mandato a margine dell'Atto di citazione
– attore –

CONTRO

C.M: residente a Cordenons (PN), …
– convenuta contumace –

… Assicurazioni s.p.a. in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in San Donato Milanese, …
– convenuta contumace –

OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO STRADALE

Causa iscritta al ruolo il 30/09/08 e trattenuta per la decisione all'udienza del 30/09/08 con concessione del termine per il deposito di comparsa conclusionale fino al 31/10/08 sulle precisate CONCLUSIONI:
PER L'ATTRICE: come da atto di citazione del 06/06/08.
.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

ICon atto di citazione notificato il 11/06/08 e 12/06/08 il sig. D.P. citava in giudizio la sig.ra …

(omissis)

Dichiarava infatti l'attore che il giorno 15/06/07 verso le ore 12,00, in v.le Libertà a Pordenone, si verificava un sinistro stradale tra l'automobile …

(omissis)

MOTIVAZIONE

La pretesa risarcitoria dell'attore è fondata e può essere accolta per la seguente motivazione:

1) AN DEBEATUR. L'esclusiva responsabilità della convenuta sig.ra C.M. nella causazione del sinistro avvenuto il 15/06/07 a Pordenone emerge dall'esame del Modello di Constatazione amichevole sottoscritto dalla convenuta e, in particolare, dal grafico ricostruttivo risultava che il veicolo condotto dalla convenuta usciva da via Fonda e ignorando il segnale di "STOP" si immetteva nella circolazione di v.le Libertà, quando sopraggiungeva il veicolo condotto dall'attore, urtando con lo stesso (Doc 1 attore). **Occorre osservare che il Modello di Constatazione amichevole, sottoscritto dalle parti, riveste in sé efficacia probatoria, facendo piena prova di quanto obbiettivamente dichiarato nel medesimo, valendo quale confessione stragiudiziale; nel caso di specie la sottoscrizione della CAI da parte della sig.ra C:M: fa sì che debba essere considerata provata l'esclusiva responsabilità della convenuta nella causazione del sinistro di cui causa.**
2) QUANTUM DEBEATUR. Per quanto riguardava l'entità dei danni riportati dal veicolo attoreo, gli stessi risultavano dalla documentazione presente in atti (Doc 2 attore) e coincidevano con quelli descritti nella CAI (Doc 1 attore).
3) Per quanto riguardava il risarcimento dei suddetti danni sussisteva in atti preventivo di riparazione emesso dalla Carrozzeria … il 28/06/07 (Doc 9 attore) dal quale emergeva che i danni al veicolo attoreo si concretizzano nella mera necessità di sostituire alcuni pezzi rovinati ed essendo questi pezzi dettagliatamente descritti nel preventivo di riparazione, con i relativi costi effettivamente corrispondenti ai pezzi di ricambi ordinariamente praticati per quel tipo di veicolo (fatto notorio che non abbisogna come tale di ulteriore dimostrazione) si può ritenere sicuramente congruo, sia l'importo per la sostituzione dei materiali, sia l'entità e il costo della manodopera, pari complessivamente ad euro 1.159,25. Non può essere riconosciuto l'ammontare dell'IVA dal momento che non veniva fornita prova dell'effettuazione dei lavori.
   All'attore dovrà anche essere risarcito il costo sostenuto dallo stesso per il trasporto del veicolo danneggiato sino alla Carrozzeria documentato dalla fattura/ricevuta fiscale n. 222/07 emessa dalla Carrozzeria … il 04/07/07 pari ad euro 96,00 (Doc 8 attore).
   Per quanto riguardava la richiesta di rimborso del danno da fermo tecnico codesto Giudice aderisce all'orientamento della Suprema Corte secondo cui il danno da fermo tecnico è rinvenibile in ogni ipotesi di sinistro stradale quale ovvia conseguenza di esso trattandosi di "damnum in re ipsa" che va riconosciuto unicamente fondandosi sulla sussistenza del forzato fermo del veicolo per le riparazioni potendo liquidarlo in via equitativa in base alla regola dell'"id quod plerumque accidit" senza che occorra fornire una prova rigorosa essendo sufficiente il difetto della prova contraria (Cass. Sez. III 13/07/04 n. 12908; Cass. Sez. III 14/12/02 n. 17963; Cass. Sez. III 03/04/87 n. 3234).

Nel caso di specie dal preventivo di riparazione emesso dalla Carrozzeria … risultava che per le riparazioni erano necessarie 21 ore oltre 3 ore di "supplemento finitura" per un totale di 24 ore lavorative; nel caso di specie, tenuto conto che la giornata lavorativa del carrozziere è in media di otto ore, si ricava che la lunghezza del fermo tecnico è pari a giorni 3 e che equo risarcimento del danno da fermo tecnico si stima quello di euro 30,00 al giorno così che l'attore dovrà essere liquidato, a titolo di risarcimento del danno da fermo tecnico, la somma di euro 90,00.

Occorre osservare che l'attore chiedeva il risarcimento delle spese sostenute per l'assistenza stragiudiziale effettuata a favore dell'attore dello Studio Gestione Sinistri SGS s.r.l. di Pordenone che quantificava in euro 180,00 al lordo di IVA (Doc 10 attore): nulla osta all'accoglimento della domanda attorea di risarcimento di tale voce di danno: infatti la Giurisprudenza ha statuito che le spese di assistenza legale o peritale devono ricondursi al danno risarcibile causato dal sinistro coperto dalla garanzia assicurativa e che pertanto vanno ricompresse nella fattispecie di danno emergente (Cass. Sez. III 06/09/99 n. 9400, Trib. Treviso 29/06/96, Trib. Massa 28/11/79), per un altro indirizzo, come già detto, le suddette spese costituiscono una conseguenza immediata e diretta del sinistro stradale ex art. 1223 c.c. (Trib. Bologna 01/02/00 Pret. Milano 25/09/79); in particolare è stata consacrata la validità dell'operato dei periti di infortunistica stradale (Cass. Sez. III 12/10/98 n. 10090; Trib. Bologna 20/12/99, Trib. Treviso 29/06/96). Il Giudice è però tenuto a verificare la congruità del compenso reclamato da colui che abbia fornito l'assistenza stragiudiziale anche per l'assenza di tariffe legalmente approvate: nel caso di specie vi era in atti lettera di richiesta del compenso di euro 180,00 al lordo di IVA per l'assistenza stragiudiziale effettuata a favore della società (Doc 10 attrice) e 4 lettere di richiesta di risarcimento inviate dallo Studio Gestioni Sinistri SGS s.r.l. per conto del sig. D.P. all'Assicurazione convenuta datate 04/07/07, 10/09/07, 1/10/07 e 11/10/07 e pertanto per tale attività pare equo liquidare la somma di euro 180,00.

Pertanto i danni materiali subiti dall'attore nel sinistro di cui causa sono da determinarsi nel seguente modo: 1) euro 1.159,25 per il costo delle riparazioni del veicolo incidentato; 2) euro 96,00 per il costo del trasporto del veicolo danneggiato; 3) euro 90,00 per il danno da fermo tecnico (24:8 = 3 x 30,00); 4) euro 180,00 per le spese di assistenza stragiudiziale, per un totale di euro 1.525,25. Pertanto dato atto che in data l'Assicurazione convenuta versava tramite assegno, a favore dell'attore, la somma di euro 400,00 per i danni subiti dal sig. D.P. dal sinistro di cui causa i convenuti dovranno essere condannati, in solido tra di loro, al pagamento a favore dell'attore della somma di euro 1.125,25, oltre agli interessi legali dal giorno del sinistro al saldo. Nel caso di specie, in conseguenza del ridotto lasso di tempo trascorso tra il sinistro e l'emanazione di codesta sentenza, non occorre procedere al meccanismo di svalutazione-rivalutazione individuato dalla sentenza 17/02/95 n. 1712.

Occorre infine osservare, per quanto riguarda l'an e il quantum, che, sia la sig.ra C.M. che … Assicurazioni hanno avuto un comportamento contumaciale: entrambe i convenuti pertanto, se avessero avuto delle eccezioni da proporre, si sarebbero presentati in giudizio, cosa che non hanno fatto senza addurre giustificato motivo. Questo comportamento dei convenuti offre ulteriore validità alla richiesta dell'attore ex art. 116 c.p.c.

Per le spese del presente giudizio, le stesse seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Pordenone, Dott.ssa Raffaella Garofano, definitivamente pronunciando, nella causa civile promossa da D.P. contro C.M. e … Assicurazioni, in persona del legale rappresentante pro-tempore così decide:

– accertata l'esclusiva responsabilità della convenuta C.M. nella causazione del sinistro di cui causa e **accertato l'obbligo al risarcimento, ai sensi dell'art. 149 del Codice delle Assicurazioni, da parte della convenuta … Assicurazioni, in persona del legale rappresentante pro-tempore:**
– condanna i convenuti in solido tra di loro a risarcire all'attore la somma di euro 1.125,25, oltre agli interessi legali dal giorno del sinistro al saldo
– condanna i convenuti, in solido tra di loro, a risarcire all'attore le spese del presente procedimento che liquida in euro 1.495,11 di cui euro 80,58 per anticipazioni, euro 163,53 per spese, euro 507,00 per diritti, euro 605,00 per onorari ed euro 139,00 per rimborso spese generali oltre IVA e CPA

Pordenone 31/10/08

Il Giudice di Pace Dott.ssa Raffaella Garofalo

"Chi ha ucciso il danno morale? (soprattutto: è stato ucciso?)

Dopo l'ormai celebre poker calato dalla Suprema Corte (sentenze 26972, 26973, 26974, 25975 del 2008) da più parti, sia in dottrina che in giurisprudenza, si sono levate alcune voci ad affermare il "decesso" del danno morale.

Ci risulta che alcune Compagnie Assicurative abbiano dato ordine ai propri liquidatori di non pagare più alcuna somma per tale voce. Richiesti del perché, la spiegazione che viene fornita è che "secondo la Cassazione il danno morale è una duplicazione del biologico e quindi non va pagato".

Siamo sicuri che sia proprio così?

Forse è il caso di andare a rileggere il passo delle sentenze.

* * *

Il passaggio incriminato è questo (pag. 48, righe 10-13, della sentenza 26972/08, ma si trova anche nelle altre): "Determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale..."

In effetti, a leggere così non sembrerebbero esserci dubbi.

Ma la frase occorre leggerla nella sua integrità!

Eccola qui : *"Determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale* ***nei suindicati termini inteso****, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo."*

Nei suindicati termini inteso.

Dunque la duplicazione si ha, per la cassazione, in caso di attribuzione di danno biologico e danno morale, **ma solo *"nei suindicati termini inteso".***

Non sempre e comunque.

Occorre dunque vedere di che cosa sta parlando la Cassazione: nelle righe precedenti chiarissimamente affronta l'ipotesi in cui siano lamentate *"degenerazioni patologiche della sofferenza"*. Infatti, *"Ove siano state dedotte siffatte conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente"*.

Solo e soltanto in questi casi, dunque, si può parlare di duplicazione!

E che la Suprema Corte (di cui, in ogni caso, una maggior chiarezza espositiva sarebbe auspicabile) non avesse la minima intenzione di "abrogare" il danno morale lo possiamo verificare due pagine dopo (pag. 50, righe 14-15) quando si riferisce al *"danno morale, nella sua nuova più ampia accezione"*.

A seguir la tesi degli "abrogazionisti", dovremmo dire che la Corte si starebbe riferendo ad un danno appena cancellato.

Francamente improponibile.

Fin qui l'esame delle parole della Suprema Corte, che, per quanto detto sopra, non sembrano giustificare tesi negatorie del danno morale (si veda sul punto, la sentenza Trib. Torino 27/11/08).

* * *

Le sentenze di Cassazione successive.

Come se non bastasse il dato letterale, la stessa Corte, seppur a sezione semplice, è tornata sull'argomento.

Si vedano le sentenze 28407 del 28/11/08 (disponibile su http://www.assicurativo.it/news/visual.php?num=67106), 29191 del 12/12/08 (http://www.assicurativo.it/news/visual.php?num =67123, con breve commento dello scrivente) e 479 del 13/01/09 (http://www.ricercagiuridica.com/sentenze/index.php? num=2871).

Il problema che si pone in tali pronunce, come già sottolineato, è come quantificare il danno morale, non certo se vada riconosciuto!

Dunque, è la stessa Corte di Cassazione a continuare, anche dopo la presunta "morte", a fare riferimento al danno morale come una figura "viva".

* * *

Le sentenze di merito.

Due, a nostro giudizio, le recenti sentenze che "brillano":

a) Trib. Venezia 3081/08 (sinora inedita*);

b) Trib. Torino 27/11/08 (http://www.lexform.it/aggiornamenti/il-danno-morale-e-ancora-vivo)

Il giudice di Venezia si inserisce, a prima vista, nel filone "abrogazionista".

O, perlomeno, così viene incasellato dai fautori della scomparsa del danno morale.

Questo il passaggio: *"Pregiudizio morale – In considerazione della modestia dei postumi e alla luce delle recentissime pronunce della Cass. Sez. un. 11.11.2008 sul danno non patrimoniale, nulla si ritiene di ulteriormente liquidare a tale titolo, dovendosi ritenere compreso nel pregiudizio biologico temporaneo, nel quale è stata appunto valorizzata la componente di sofferenza"*.

Trattasi di lesione stimata nella misura del 3%, e il giudice ha ritenuto di maggiorare del 30% gli importi relativi al pregiudizio biologico temporaneo.

Attenzione: a ben vedere, dunque, anche in questo caso c'è stato un risarcimento del danno morale.

Si può discutere se sia stato corretto il criterio di quantificazione adottato.

Ad avviso di chi scrive, per esempio, pare eccessivamente riduttivo.

Il giudice di Torino, che è possibile trovare già ampiamente commentato, in maniera molto più ampia e sistematica di quanto sopra fatto dallo scrivente, ribadisce la tesi della persistenza del danno morale e ci permettiamo di invitare a leggere integralmente la sentenza, motivata in maniera molto lineare. Riportiamo solo un breve passo: *"Dunque, il risarcimento del danno morale può costituire una duplicazione del già riconosciuto danno biologico; ma solo quando sia diretto a ristorare il medesimo tipo di pregiudizio (lesione del diritto alla salute)"*.

* * *

Pro futuro

In conclusione, il danno morale non pare correre rischi, per il momento.

Certo, alla luce delle recenti affermazioni della Cassazione, occorrerà ripensare i criteri di quantificazione dello stesso: l'idea di tornare, dopo tanti anni di contributi dottrinari e giurisprudenziali, ad un criterio equitativo puro, in cui ciascun giudicante a seconda della sensibilità liquida cifre diverse assomiglia un po' troppo ad una roulette: esattamente l'opposto di ciò di cui un danneggiato ha bisogno.

Torneremo a parlarne.

avv. Renato Savoia - Verona ■

* Pubblicata da A.N.E.I.S. sul proprio sito, www.aneis.it, e stralcio nelle pagine seguenti.

IL DANNO MORALE NON È MORTO

Pubblichiamo tre recentissime sentenze, successive alle sentenze gemelle della Cassazione S.U., rispettivamente del Tribunale di Bologna, del Tribunale di Venezia e del Tribunale di Treviso. Tutti i Giudici quantificano il danno non patrimoniale, interpretando però in diversa maniera l'enunciato delle S.U. laddove demanda al giudicante la possibilità di procedere ad una adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico proprio per valutare anche, così, le sofferenze fisiche e psichiche del soggetto leso e pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Nell'effettuare detta personalizzazione il Giudice del Tribunale di Bologna dr. Elisabetta Candidi Tommasi quantifica tale "sofferenza morale", seppure in via equitativa, in maniera percentuale pari a un terzo del danno biologico permanente (IP 3%), mentre il Giudice del Tribunale di Venezia dr. Antonella Guerra accorda, pur sempre in via equitativa, una maggiorazione del 30% del solo pregiudizio biologico temporaneo e nulla per il "pregiudizio morale". Infine, il Giudice del Tribunale di Treviso, dr. Biagetti, ricomprende la sofferenza morale nel danno non patrimoniale immediato, procedendo ad una sua liquidazione sui basi squisitamente equitative. Insomma, comunque venga ora chiamato, tutti i Giudici hanno equitativamente adeguato il danno biologico per tener conto delle sofferenze morali, sia presunte che valorizzate dal c.t.u., chi considerandolo in maniera percentuale rispetto al danno biologico permanente, chi rispetto al danno biologico temporaneo e chi infine accedendo ad un sistema meramente equitativo. Purtroppo, coloro che come sempre subiranno le conseguenze di simili diversi criteri valutativi saranno le "vittime della strada" che vedranno sempre più ridotto il risarcimento loro accordato, con buona pace delle Compagnie assicuratrici che, per contro, vedranno sempre più incrementare i propri utili, senza che ciò comporti una riduzione seppur minima dei premi assicurativi.

Luigi Cipriano
Presidente A.N.E.I.S.

TRIBUNALE DI BOLOGNA
SENTENZA N. 20076/09

REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna – Terza Sezione civile
Il Giudice dr. Elisabetta Candidi Tommasi

Nella causa R.G. n. 10295/05 promossa da R.I. nei confronti di Generali Assicurazioni s.p.a., P.R. e P.N. ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la presente

SENTENZA

Rilevato, con riguardo all'an, che l'esclusiva responsabilità di P.R. quale conducente del veicolo di proprietà di P.N. risulta provata dalle dichiarazioni del teste oculare M., il quale ha confermato la dinamica del sinistro di cui all'atto di citazione, e cioè che l'auto dell'attrice veniva investita da quella dei P., in quanto quest'ultima andava ad occupare la corsia di marcia percorsa dalla prima nella relativa manovra di immissione in tale corsia di marcia; né è ipotizzabile concorso di colpa alcuno dell'attrice, in quanto la sua auto procedeva a velocità adeguata allo stato dei luoghi, come riferito sempre dal teste, e veniva colpita nella parte posteriore destra dalla parte anteriore sinistra del veicolo dei P. (cfr. risultanze del rapporto Polizia Municipale); tenuto conto di tali circostanze non risultava necessario disporre c.t.u. cinematica al fine di individuare l'esatta velocità dell'auto attorea, c,t,u, peraltro non richiesta dalla stessa parte convenuta costituita;
rilevato, con riguardo al quantum, che il danno deve essere liquidato sulla base delle conclusioni della c.t.u. medico-legale, all'esito della quale sono state individuate una inabilità temporanea assoluta di 12 giorni, una inabilità temporanea parziale al 50% di 15 giorni e al 25% di ulteriori 15 giorni, un danno permanente, con riferimento alla integrità psico-fisica, nella misura del 3%;
con riferimento a quest'ultima voce, è dovuto il risarcimento del c.d. danno biologico secondo le tabelle di cui agli artt. 138 e 139 Codice Assicurazioni Private (pubblicate all'attualità con Decreto del Ministero Sviluppo economico del 24-6-08 in Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30-6-08) nella concezione pluridimensionale fatta propria dalla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 26972/08; pertanto, tenuto conto che non risultano allegate e provate circostanze soggettive comportanti una personalizzazione del danno biologico in esame sotto l'aspetto dinamico relazionale, una invalidità del 3% in un soggetto di anni 20 al momento del fatto comporterà una liquidazione del danno biologico di euro 2.465,65, valutato all'attualità;
analogamente anche il danno conseguente alla ritenuta invalidità temporanea deve essere valutato adottando la quantificazione di cui al citato Decreto (euro 42,06); così, nel caso in esame il complessivo ammontare di tale danno risulta pari a euro 977,89, sempre con valutazione all'attualità;
per quanto riguarda, infine, il richiesto danno morale, le Sezioni Unite ne propongono una rivisitazione che comporta una rilevante novità con riguardo al danno morale conseguente a lesioni personali; infatti, dopo aver definitivamente accantonato la figura del c.d. danno morale soggettivo transeunte, evidenziano come la formula "danno morale" descriva, tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali, quello costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato (paragrafo 2.10); è necessario, però, che tale sofferenza sia in sé considerata, cioè non sia una componente di un più complesso pregiudizio non patrimoniale; in particolare, qualora sia prospettabile un danno biologico, ogni sofferenza, fisica o psichica, ne costituisce componente; "determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo. Esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza" (così paragrafo 4.9);
in base a tale enunciato questo giudicante ritiene che, nel caso in esame, pur non essendo risarcibile un danno morale che si affianchi al già riconosciuto danno biologico, sia comunque necessario procedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione di quest'ultimo che tenga conto della sofferenza morale, da considerarsi provata in base a semplice inferenza presuntiva, tenuto conto del sentimento normalmente percepito da un soggetto che subisce lesioni personali;
passando alla quantificazione in termini monetari della suddetta sofferenza morale, in questa prima applicazione delle indicazioni delle Sezioni Unite si ritiene di non discostarsi dal parametro finora utilizzato, ritenendo che ciò risponda a principi di uniformità delle decisioni e, dunque, di equità sostanziale; pertanto la personalizzazione del danno biologico finalizzata al riconoscimento

della sofferenza morale viene attuata tramite la liquidazione di una percentuale dell'ammontare del danno biologico da invalidità permanente corrispondente ad un terzo, trattandosi di micropermanente;
al proposito si evidenzia che la limitazione alla misura non superiore ad un quinto dell'aumento del danno biologico di cui al Co. 3 dell'art. 139 Codice Assicurazioni private va riferita unicamente alla personalizzazione inerente all'aspetto dinamico relazionale; infatti, nonostante la differente dizione del citato art. 139 Co. 3 rispetto all'art. 138 Co. 3, la suddetta limitazione non può considerarsi omnicomprensiva, tenuto conto che all'epoca di emanazione della suddetta normativa era pacifica l'autonoma risarcibilità del danno morale; pertanto, la sofferenza morale di parte attrice, come ulteriore componente del danno biologico subito, viene liquidata in euro 821,88;
il danno consistente nell'esborso di denaro effettuato per le necessarie cure mediche, dimostrato con la produzione dei documenti attestanti tali spese (doc. 16-25 fasc. att.), va liquidato nel complessivo ammontare di euro 1.296,33, oltre rivalutazione monetaria dalla data intermedia dei citati documenti del 3-2-05 per complessivi euro 108,46;
il danno al veicolo attoreo deve essere quantificato nel complessivo importo di euro 10.884,34, di cui euro 9.000,00 quale valore al momento del sinistro in considerazione della sua demolizione, stante l'antieconomicità delle riparazioni (cfr. doc. 28-30), oltre a euro 587,42 come da spese varie elencate alla pg. 4 dell'atto di citazione (doc. 31-35), oltre a euro 400,00 di danno da fermo tecnico, oltre a rivalutazione monetaria per l'importo di euro 896,92;
infine, su tutte le somme liquidate per complessivi euro 16.554,55 compete anche il danno provocato dal ritardato pagamento del risarcimento, da considerarsi provato presuntivamente e valutato equitativamente nella misura annua del 2,5%, quale tasso legale scelto in questi ultimi anni dal legislatore per la liquidazione degli interessi moratori, e da calcolarsi da data intermedia tra il fatto e la presente sentenza, e cioè dal 15-12-06, per un importo di euro 878,75; pertanto, il complessivo credito risarcitorio viene individuato nella somma di euro 17.433,30;
si deve, però, considerare che parte attrice ha già percepito in data 22-12-04 un acconto di euro 5.240,00; poiché il capitale è stato rivalutato alla data della presente sentenza, anche l'acconto già versato va rivalutato dalla data del suo versamento alla data della presente sentenza aggiungendo l'importo di euro 456,75; di conseguenza, il complessivo inporto da detrarre dal danno come sopra liquidato risulta di euro 5.696,75, non potendo trovare applicazione il criterio di cui all'art. 1194 c.c., il quale presuppone l'esistenza di un debito pecuniario, in realtà insussistente fino alla liquidazione del danno (v. Cass. 6228/94, 1982/90), effettuata la detrazione di cui sopra, risulta così dovuta la complessiva somma di euro 11.736,55, sulla quale dalla data della sentenza al saldo spetteranno gli interessi legali ai sensi dell'art. 1282 c.c., in quanto convertitasi in debito di valuta;
le spese seguono la soccombenza, ivi compresa la rifusione delle spese di c.t.u. e di c.t.p.;

P.Q.M.

Il Giudice del Tribunale di Bologna Sezione Terza in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa n. 10295/05, così provvede:
a) condanna le parti convenute in solido al pagamento in favore di parte attrice della somma di euro 11.736,55, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo;
b) le condanna alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro 3.424,41, di cui euro 1.800,00 per onorari, euro 1.200,00 per competenze e euro 424,41 per spese, oltre 12,5% ex art. 15 T.P., I.V.A. e C.P.A. come per legge;
c) le condanna alla restituzione di quanto anticipato al c.t.u., pari a euro 540,00, e al c.t.p., pari a euro 312,00.

Bologna, 29-1-09

Il Giudice dott.ssa Elisabetta Candidi Tommasi

TRIBUNALE DI VENEZIA
SENTENZA N. 3081/08

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione III Civile, in composizione monocratica nella persona del giudice unico dott. Antonella Guerra, nella causa civile n. 7539/2005 R.G.
– ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

(omissis)

Riconosciuta la responsabilità del Comune convenuto, si passa a valutare il *quantum* della domanda.
Per quanto concerne il **danno non patrimoniale** subìto vanno innanzitutto presi a riferimento i valori accertati in sede di consulenza d'ufficio medico-legale, che è stato espresso con motivazione adeguata, perché sorretta dalle certificazioni sanitarie prodotte e da argomentazioni piane e convincenti, oltre che prive di incoerenze argomentative.
Pregiudizio biologico. Deve intendersi come lesione all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito.
Trattandosi di lesioni quantificate nella misura del 3%, non si ravvisano ragioni per escludere l'applicazione della tabella sulla liquidazione del danno biologico di lieve entità previste per i sinistri derivanti dalla circolazione stradale dall'art. 139 del Codice delle Assicurazioni, aggiornata con decreto ministeriale 24-6-2008; si reputa infatti, modificando il precedente orientamento di questo estensore, che non solo il ricorso all'analogia sia consentito in quanto non si tratta di norme eccezionali, ma altresì che ciò permetta di evitare disparità di trattamento nelle quantificazioni di danni simili causati da fatti illeciti di diversa natura, disparità che contrasterebbe con il principio di uniformazione sancito anche dai principi di diritto europeo sulla responsabilità civile (art. 10.301), secondo il quale somme simili devono essere accordate per danni oggettivamente similari.
Ciò premesso, a titolo di **pregiudizio biologico permanente**, va liquidato l'importo di euro 1.868,70 in valori attuali, tenuto conto dell'entità del pregiudizio (3%) e dell'età dell'attrice al momento del fatto (66 anni).
Con riguardo alla compromissione psico-fisica per il periodo di inabilità temporanea, va inoltre liquidato, quale **pregiudizio biologico temporaneo**, l'importo di **euro 2.005,64** ai valori attuali (31,95 euro al giorno per 34 giorni di inabilità temporanea parziale al 75%, 21,03 euro al giorno per 15 giorni di inabilità temporanea parziale al 50% e 10,07 euro al giorno per 15 giorni di inabilità temporanea parziale al 25%) ed **accordando in via equitativa una maggiorazione del 30% in ragione della sofferenza valorizzata dal c.t.u., limitata al periodo di inabilità temporanea.**
Pregiudizio morale. In considerazione della modestia dei postumi e alla luce delle recentissime pronunce della Cass. sez. un. 11-11-2008 sul danno non patrimoniale, nulla si ritiene di ulteriormente liquidare a tale titolo, dovendosi ritenere compreso nel pregiudizio biologico temporaneo, nel quale è stata appunto valorizzata la componente di sofferenza.
Danno patrimoniale – Danno emergente. Va riconosciuta la complessiva somma di euro 600,00 ai valori attuali, per spese mediche documentate, sulla scorta della documentazione versata in causa e della valutazione di congruità e pertinenza espressa dal c.t.u., comprensive dei viaggi per recarsi nei luoghi di cura e delle spese varie non documentabili.
Danno da perdita temporanea della capacità lavorativa di casalinga. Tale danno è stato contestato fin dalla comparsa di costituzione e risposta e non è stato adeguatamente dimostrato tramite la prova, della quale era onerata l'attrice, che prima del sinistro essa si occupava delle mansioni domestiche.
Ciò premesso, il danno complessivo ammonta a 4.474,34 euro in valori attuali, importo che va maggiorato degli interessi al saggio legale dalla sentenza al saldo.
Per il principio della soccombenza il convenuto va condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate come da dispositivo, tenuto dell'attività svolta…

(omissis)

– dichiara la sentenza esecutiva.
Così deciso in Venezia il 19-12-2008

Il Giudice dott. Antonella Guerra

TRIBUNALE DI TREVISO
SENTENZA N. 2639/08

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Treviso – Prima Sezione civile

Il Giudice Unico presso il Tribunale di Treviso, Dott. Marco Biagetti, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile n. 3925/2007 R.G. promossa da:
V.B. – ricorrente –
Con avv. Marco Francescon

CONTRO

RAS Assicurazioni spa – resistente –
Con avv. Lucia Busetto
N.A., M.F. – resistenti –
Contumaci

OGGETTO: Risarcimento danni, incidente stradale

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Sull'an debeatur (cause e dinamica del sinistro):
Sulla dinamica del sinistro e sulla responsabilità nella causazione del sinistro, come evidenziato in premessa, non vi sono state contestazioni da parte della convenuta, che si è limitata a contestare la domanda in merito al *quantum debeatur*.
Sotto tale profilo, dunque, la domanda attorea è da ritenersi fondata, essendo già stata provata e non contestata l'esclusiva responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro.

2) Sul quantum debatur (risarcimento del danno):
Sotto questo profilo, come visto, la convenuta società assicuratrice contesta le richieste risarcitorie dell'attore sotto molteplici profili; nello specifico:
1. Il danno biologico sarebbe stato indicato dal ricorrente in misura eccessiva, mentre gran parte di esso dovevasi riferire ad alcuni pregressi interventi aventi ad oggetto il medesimo distretto poi coinvolto nel sinistro de quo, onde la necessità di scorporare dall'entità complessiva del danno quanto riferibile a questi interventi;
2. Il danno patrimoniale da mancato guadagno non sarebbe stato provato nella sua esistenza né nella misura richiesta in citazione;
3. Il danno esistenziale non sarebbe dovuto sia perché giuridicamente inesistente, sia perché comunque non provato nel caso di specie;
4. Le spese per l'assistenza stragiudiziale sostenute dal ricorrente nella fase precedente l'introduzione del presente procedimento non sarebbero dovute in quanto non costituiscono conseguenza immediata e diretta del fatto illecito ed altresì perché non provate.

Per quanto concerne la quantificazione dei danni, sotto un profilo strettamente medico, è evidente che, all'uopo, questo Giudice non può che riportarsi alle valutazioni tecniche del CTU Dott. Bazzo, la cui perizia è risultata chiara completa, precisa ed esente da vizi logici o tecnici (e sulla quale i CT di parte non hanno sollevato obiezioni di sorta).
Riferisce in particolare il CTU che : *"1) il sig. V.B. in data 28/05/2006 riportò* ***frattura con schiacciamento della I e della V vertebra lombare, ferita al cuoio capelluto ed ematoma gluteo sinistro****. 2) La durata totale della malattia in senso biologico può essere considerata in complessivi mesi sei, di cui 1 mese con totale inabilità, 1 mese con inabilità al 75%, 2 mesi al 50% ed altri 2 mesi al 25%. 3) Inabilità lavorativa:* ***mesi 6****. 4) Vi è incidenza di postumi lesivi sull'integrità psicofisica del periziando il cui* ***danno biologico*** *è quantificabile secondo criteriologia medico legale nella* ***misura del 16%****. 5) Vi è* ***incidenza sulla capacità lavorativa specifica*** *di agente di commercio individuando una riduzione* ***pari al 30%****. 6) Il* ***livello di sofferenza patito****, difficile da quantificare trattandosi di parametro soggettivo, secondo criterio di oggettività clinica, proporzionalmente all'entità, all'evoluzione della lesione ed alle cure praticate, si può definire di* ***grado medio-alto per i primi 3 mesi e basso per i rimanenti 3 mesi****. 7) Le spese mediche e medico-legali sostenute e documentate, paiono congrue".*
Alla luce della recente sentenza della Cassazione a sezioni unite (n. 26972/2008), appare opportuno delineare un quadro preciso dei danni effettivamente risarcibili a seguito di fatto illecito, evidenziando peraltro che, pur variando i termini e le accezioni con le quali si identificava e si identifica un danno risarcibile, la seguente prospettazione è stata oggetto costante di giurisprudenza conforme da parte di questo Giudice.
Nella sostanza, come chiarito dalla Suprema Corte, le categorie di danno risarcibile sono solamente due: il **danno patrimoniale** e il **danno non patrimoniale**.
È necessario tuttavia evidenziare che, sia per chiarezza espositiva, sia per individuare correttamente le fonti da cui deriva la risarcibilità di un danno conseguente a fatto illecito, anche ai fini meramente "di calcolo", tali categorie, a parere di questo Giudice, vanno entrambe ulteriormente suddivise in due "sottocategorie", individuate a seconda del momento in cui il danno è stato effettivamente prodotto e si è, per la vittima, concretamente delineato ed "esternato"; tali sottocategorie vanno dunque individuate nel **danno immediato** e nel **danno futuro**, ove per **danno immediato** si intende il complesso dei danni patrimoniali e non patrimoniali che la vittima ha subito in concomitanza del fatto-evento dannoso e per **danno futuro** il complesso dei danni patrimoniali e non patrimoniali che la vittima si troverà a subire successivamente al fatto e per parte o tutta la durata della sua vita residua.
Per meglio chiarire l'omnicomprensività di tali categorie, secondo l'indirizzo delineato dalla Corte Suprema e alla luce delle precedenti pronunce dei vari tribunali (ed anche della stessa Cassazione), che nel corso degli anni avevano individuato e riconosciuto una infinità di "danni" diversamente denominati e riconosciuti come risarcibili, appare opportuno prospettare il seguente schema:

A) Danni patrimoniali:
1) Danno patrimoniale immediato: comprende tutti quei danni di tipo economico che sono conseguenza immediata del fatto-evento e che generalmente sono individuati come *danni da invalidità temporanea* (I.T.T. e I.T.P.), risarcibili e quantificabili in base alle valutazioni del CTU sul decorso della malattia e delle tabelle in vigore nei vari Tribunali; oltre (genericamente) a quei danni relativi a beni mobili di proprietà della vittima andati persi o distrutti a seguito del sinistro (riparazione auto, oggetti di sua proprietà, ecc…) ovvero alle spese mediche non mutuabili sostenute nell'immediatezza dell'evento.
2) Danno patrimoniale futuro: comprende invece tutti quei danni di tipo economico che sono conseguenza del fatto-evento, ma che si evidenziano in un momento successivo all'evento stesso, pur essendone conseguenza diretta, quali spese mediche future per la riabilitazione, cure, gli ulteriori necessari interventi chirurgici, esborsi per presidi medico-chirurgici, ecc…; oltre, in particolare, a quel danno che la giurisprudenza ha sempre individuato come "danno alla capacità lavorativa specifica" del soggetto danneggiato, quando cioè questi, a seguito del sinistro, non possa più svolgere le mansioni lavorative che svolgeva prima del fatto.

B) Danni non patrimoniali:
1) Danno non patrimoniale immediato: è quello che il danneggiato patisce nell'immediatezza del fatto, e che costituisce, per dirla con la Suprema Corte, *"un tipo di pregiudizio, costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata, sofferenza la cui durata ed intensità nel tempo non assumono rilevanza ai fini dell'esistenza del danno, ma solo della quantificazione del risarcimento…"*; in altre parole, quello che la giurisprudenza ha sempre indicato come **danno morale**. Tale danno, in base alla nuova impostazione assunta dalla Suprema Corte con la recente sentenza citata, è generalmente rientrante nel danno biologico (di cui si dirà infra) e *"...determina duplicazione di risarcimento (nel caso in cui sia riconosciuta) la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo..."*. Per evitare la duplicazione, la Suprema Corte avverte che il Giudice, *"…qualora si avvalga delle note tabelle, dovrà procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza…"*. In sostanza, la Corte suggerisce che il danno morale (inteso come sofferenza psichica), solo ove espressamente riconosciuto ed effettivamente patito, venga liquidato in virtù di un "appesantimento" del danno biologico (cioè

della percentuale di invalidità fisica) espressamente riconosciuta dai periti.
2) Danno non patrimoniale futuro: è quello da sempre individuato come **danno biologico** e al quale, secondo la Corte, *"…va riconosciuta portata tendenzialmente omnicomprensiva…"*, come del resto ritenuto costantemente da questo Giudice, anche in virtù di alcune precedenti pronunce della Cassazione. Tale tipo di danno *"…richiede l'accertamento medico-legale.. quantunque la norma non lo elevi a strumento esclusivo e necessario…"* (nel senso che il Giudice, legittimamente, può addivenire ad una quantificazione del danno in via equitataiva) e comprende tutti quegli aspetti che, secondo la giurisprudenza precedente, costituivano "componenti" di tale danno non patrimoniale, ma valutabili spesso anche autonomamente, vale a dire *il c.d. danno alla vita di relazione, il danno estetico, il danno da riduzione della capacità lavorativa generica, il danno esistenziale*, ecc… Anche in questo caso, questo Giudice ritiene che la quantificazione in termini di percentuale operata dal CTU possa essere aumentata (o diminuita) in virtù di particolari e singole condizioni personali della vittima, laddove si individuino (in maniera comunque rigorosa e sempre adeguatamente motivata) particolari lesioni permanenti o durature nel tempo, comunque sempre *"…entro il limite segnato dalla ingiustizia costituzionalmente qualificata dell'evento di danno"*.

Posti i riscontri e le valutazioni che precedono, considerata l'età dell'infortunato nonché i criteri risarcitori usualmente applicati dall'Ufficio si stima congruo, equo e rispondente a giustizia determinare quanto segue con riferimento a V.B.
Nello specifico, nel caso in esame, andrà riconosciuto al V. un **danno patrimoniale futuro** da persita della capacità lavorativa specifica, attestato e riconosciuto specificatamente dal CTU; appare equa una quantificazione in euro 80.000,00 complessivi, calcolati tenendo conto la riduzione di capacità del 30% come da CTU sull'ultima dichiarazione dei redditi (euro 75.000,00x30%) moltiplicata per un massimo di ulteriori 3 anni di presumibile attività lavorativa (euro 22.500x3); compreso il danno da mancato guadagno lavorativo per gg. 180.
Quanto al danno biologico, calcolato dal CTU in un complessivo 16%, appare legittimo un appesantimento complessivo di due punti, in virtù del fatto che lo stesso perito ha riconosciuto esservi (al di fuori del mero dato "biologico") una componente del danno subito connessa alla *"…sofferenza soggettiva per un uomo di consolidata abilità lavorativa pluriennale, nell'essere costretto a ridimensionare la propria validità come persona in ambito lavorativo e quindi sostanzialmente invecchiamento anticipato…"*.
Si rileva infine che, essendo i parametri usati rapportati allo stato attuale, non dovrà essere calcolata la rivalutazione monetaria; spettano invece gli interessi legali sulla somma complessiva dal dovuto saldo;
danno biologico euro 27.712,44, danno morale euro 14.401,10;
danno da **invalidità temporanea** di 30 gg al 100% **euro 1.320,00**, di 30 gg al 75% **euro 990,00**, di 60 gg al 50% **euro 1.320,00**, di 60 gg al 25% **euro 660,00**;
danno alla **capacità lavorativa specifica** (in via equitativa) **euro 80.000,00**;
spese mediche documentate euro 3.501,36;
altre spese (riparazioni, assistenza medica, ecc. in via equitativa) **euro 2.000,00**;
per un **totale** di **euro 131.904,90**.
Da tale somma complessiva dovrà essere detratto l'acconto già versato ante causam dalla Compagnia assicuratrice, pari a euro 30.000,00; si avrà pertanto **euro 131.904,90-30.000,00=101.904,90**.
Quanto alle spese di causa e alle spese di CTU, atteso il principio della soccombenza, andranno interamente poste a carico di parti convenute.

P.Q.M.

Il Giudice Unico presso il Tribunale di Treviso Dott. Marco Biagetti, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione od istanza disattesa, così decide:

1. In accoglimento della domanda attorea, **condanna M.F., N.A. e RAS Ass.ni spa**, in persona del legale rappresentante pro-tempore, in solido tra loro, al pagamento, in favore di **V.B.**, per le causali di cui in atti, della somma complessiva di **euro 101.904,90**, con interessi legali dal dovuto al saldo;
2. Condanna inoltre i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di lite, che liquida in complessivi **euro 11.481,40**, di cui euro 187,52 per spese, euro 2.539,00 per diritti ed euro 7.500,00 per onorari, oltre alle spese di CTU, come già liquidate in corso di causa, con distrazione delle spese legali a favore del procuratore attoreo.

Treviso, il 2 febbraio 2009

Il Giudice Unico Dott. Marco Biagetti

R.C.A.: per agire contro l'Assicurazione, è sufficiente provare l'esposizione del contrassegno

"In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, qualora l'esistenza del rapporto assicurativo venga contestata da parte dell'assicuratore, il danneggiato è tenuto a fornire la prova che sul veicolo danneggiante era presente il contrassegno della compagnia assicuratrice convenuta. Ciò vale a far presumere, fino a prova contraria, l'esistenza del rapporto assicurativo".

Con questa interessantissima sentenza, segnatamente la n° 25558 del 21/10/2008, la Suprema Corte di Cassazione è tornata ad affermare un principio importantissimo, in tema di R.C.A., ponendo l'accento sull'affidamento dei terzi.
Già un anno fa, invero, con la pronuncia n° 23313/2007, la Corte di Cassazione aveva avuto modo di affermare il medesimo principio, gravando la compagnia assicurativa dell'onere probatorio della mancanza di copertura assicurativa.
La sentenza precisa, infatti, che "è onere dell'assicuratore dimostrare l'eventuale inesistenza della copertura assicurativa, per l'intervenuta scadenza del contratto, sia perché si tratta di fatto impeditivo, rispetto al diritto fatto valere dal danneggiato; sia perché quest'ultimo, non essendo normalmente in possesso del contratto di assicurazione, non è in grado di dimostrarne il contenuto o la scadenza".
Del resto, è proprio allo scopo di rendere concreta la possibilità del danneggiato di poter agire, direttamente, nei confronti della compagnia assicuratrice, che l'art. 7 della L990/69, disponeva l'obbligo di esposizione del contrassegno sul veicolo, oggi tradotto nel disposto dell'art. 127 del nuovo codice delle assicurazioni private (D.lgs. 209/2005).
Una Pronuncia, questa, che avrà sicuramente notevoli ripercussioni anche in tema di lamentata falsità, da parte dell'assicuratore, del contratto e, quindi, del relativo contrassegno assicurativo, ove non si provi adeguatamente detta falsità.

Avv. Dario Criscuolo ■

ANIA
Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici

DANNO MORALE E ESISTENZIALE
Il parere dell'ANIA

Prot. 0033 Comunicazione
As. Auto
Ass. R.C. Generale
Legale

Direzione Affari Giuridici

Roma. 2 febbraio 2009
ALLE IMPRESE ASSOCIATE

Sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 26972 sul danno esistenziale

1. Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 26972 del 28 novembre 2008, si sono pronunciate nuovamente sul tema della qualificazione e del risarcimento del danno non patrimoniale, ed in particolare sulla risarcibilità del c.d. danno esistenziale.
La sentenza, seppure in maniera ridondante e alquanto ripetitiva, ripercorre i diversi orientamenti finora emersi in tema di risarcibilità del danno di cui trattasi e fissa alcuni principi.
La Corte muove dal carattere di tipicità del danno non patrimoniale (deve trattarsi infatti di danno espressamente previsto dalla legge ex art. 2059), per dedurne che non è possibile riconoscere nel suo ambito categorie autonome di danno suscettibili di separato risarcimento.
Di conseguenza le SU non riconoscono il c.d. danno esistenziale e il c.d. danno morale soggettivo come autonome categorie di danno non patrimoniale. Esse peraltro riconoscono che espressioni del genere possono essere ancora utilmente utilizzate con una funzione descrittiva e cioè per designare un particolare aspetto dei pregiudizi patiti dalla vittima del quale il giudice deve tener conto nella quantificazione del danno non patrimoniale.
Di seguito ci soffermiamo sugli aspetti salienti della sentenza, che chiariscono i confini della risarcibilità dei danni non patrimoniali.

1.1 Come detto, la Corte ribadisce, in primo luogo, il carattere di tipicità dell'art. 2059, in base al quale la tutela risarcitoria del danno non patrimoniale è data solo nei casi previsti dalla legge e cioè:
– **in presenza di reato** (ex art. 185 c.p.);
– negli altri casi previsti da leggi ordinarie. Tli ipotesi sono: i danni derivanti dalla privazione della libertà personale cagionati dall'esercizio di funzioni giudiziarie (art. 2 l. n. 117/1998); l'impiego di modalità illecite nella raccolta di dati personali (art, 29, comma 9, l. n. 675/1996); l'adozione di atti discriminatori per motivi razziali, etnici o religiosi (art. 44, comma 7, d.lgs. n. 286/1998); il mancato rispetto del termine ragionevole di durata del processo (art. 2 l. n. 89/2001).
Al di fuori dei suddetti casi chiaramente determinati dalla legge, il danno non patrimoniale è risarcibile solo nel caso di lesione di specifici diritti inviolabili della persona. I giudici sottolineano infatti che dai principi costituzionali discende direttamente una soglia di tutela minima e assolutamente inderogabile. Tale tutela si applica peraltro solo a quei diritti inviolabili direttamente previsti dalla Costituzione e posti a protezione dell'individuo (ad esempio dall'art. 32 Cost.) o delle sue relazioni fondamentali (ad esempio in base agli artt. 29 e 30 diritti inviolabili della famiglia).
Tenuto conto del principio di gerarchia formale delle fonti, sono esclusi pertanto da tale tutela, secondo la sentenza in esame, i diritti previsti dalla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, da altri trattati internazionali e dalla stessa normativa comunitaria, a meno che essi non trovino anche un espresso riconoscimento nella Costituzione.
Risulta, inoltre, esclusa la tutela risarcitoria ai sensi dell'art. 2059 per la lesione di diritti relativi alla persona e alle sue relazioni non espressamente riconosciute dalla Costituzione, come per esempio legami affettivi non fondati sul matrimonio, quand'anche codificati da leggi ordinarie che non hanno disposto però la risarcibilità del danno patrimoniale.

1.2 Corollario del principio di tipicità è quello per il quale la rilevanza costituzionale dell'interesse leso non si ricava dall'esistenza del pregiudizio sofferto (il c.d. danno-conseguenza) **ma va riferita alla condotta del danneggiante. Altrimenti, rileva la** Corte, si dovrebbe riconoscere rilevanza costituzionale a qualsiasi pregiudizio incidente sulla sfera della persona, abrogando implicitamente l'art. 2059 e la **sua limitazione ai danni tipici: occorre invece sempre l'antigiuridicità della condotta.**

1.3 I danni c.d. bagatellari non danno luogo a risarcimento. Stigmatizzando l'eccessiva tutela che soprattutto i giudici di pace hanno riconosciuto al danno esistenziale in relazione alle ipotesi più fantasiose, la Cassazione si preoccupa di escludere la risarcibilità in tutti i casi di danni del genere.
Per "danni bagatellari" devono intendersi, da un lato, danni "irrisori o futili" consistenti in pregiudizi esistenziali per loro natura non seri o immaginari (riferibili per esempio ad un preteso diritto alla felicità), e dall'altro, quelli "irrilevanti", cioè che pur riferendosi a pregiudizi non immaginari, risultano non risarcibili perché l'offesa rientra nei limiti di tollerabilità (graffio superficiale dell'epidermide, etc.) imposti dal concorrente principio di solidarietà costituzionale.

1.4 Infine, per quanto riguarda la prova, la Corte ribadisce che, come in tutti i casi di **danno extracontrattuale, spetta sempre al danneggiato fornire gli elementi dai quali desumere l'antigiuridicità della condotta, il nesso causale, il danno e la sua entità, sia pure attraverso il ricorso alle presunzioni. Resta invece esclusa la possibilità di danni in *re ipsa*.**

2. Definiti i passaggi essenziali della sentenza, occorre soffermarsi

su altri due aspetti trattati dalla Corte che potrebbero comportare incertezze applicative, e sui quali assistiamo già ad orientamenti giurisprudenziali di vario tipo:

– **i criteri di risarcimento del danno non patrimoniale nel suo complesso**, tenuto conto della scomparsa dell'autonoma categoria del danno morale soggettivo;

– **la risarcibilità del danno nel caso di morte che segua le lesioni dopo breve tempo** (c.d. danno tanatologico).

2.1 La liquidazione del danno non patrimoniale deve avvenire con il metodo equitativo (art. 1226 c.c.) ed evitando duplicazioni risarcitorie. La Corte osserva infatti che "il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre". È compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, individuando, sulla base degli elementi di prova forniti, tutte le ripercussioni che l'illecito ha avuto sulla persona lesa, a prescindere dalle qualificazioni impiegate (danno morale, danno da perdita del rapporto parentale, etc.). Pertanto le categorie di danno, che la Corte intende superare come tali, divengono nuovamente utili a fini meramente descrittivi per verificare che il medesimo pregiudizio, non venga liquidato più volte sotto differenti etichette.

In particolare la Corte si occupa del rischio di duplicazioni con riferimento al ex danno morale soggettivo. Di quest'ultimo si potrà ancora parlare, seppure non come autonoma categoria di danno risarcibile, nell'ipotesi di reato (e negli altri casi previsti dalla legge) in assenza di altri, e più complessi, pregiudizi di carattere non patrimoniale (danno alla salute, danno da perdita del rapporto parentale o da violazione di altri diritti costituzionalmente garantiti).

Ove invece tali e più complessi pregiudizi ricorrano, occorrerà liquidare il danno non patrimoniale nella sua interezza, comprese le componenti di questo che prima costituivano il c.d. danno morale soggettivo, senza peraltro più procedere ad una liquidazione separata di quest'ultimo. In particolare, per quanto riguarda il danno biologico, nel caso cioè in cui l'illecito **abbia comportato la lesione dell'integrità psicofisica, il giudice di merito non dovrà più risarcire separatamente il danno morale soggettivo (specie se in forma automatica o come frazione del danno biologico), in quanto ogni forma di sofferenza costituisce in questo caso una componente intrinseca del danno biologico**. Ciò posto, precisa la Corte che *"qualora il giudice si avvalga delle note tabelle,* ***dovrà procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico****, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche o psichiche patite dal soggetto leso, onde prevenire al ristoro del danno nella sua interezza"*.

In tal modo la Corte intende escludere che la personalizzazione del danno biologico, per ricomprendere la componente di sofferenza (ex danno morale soggettivo), venga fatta sulla base di automatismi (da un terzo alla metà), ma attribuisce al giudice **il compito di verificare caso per caso l'entità della sofferenza provata sulla base degli elementi di prova** forniti dal danneggiato. Solo in presenza di elementi di prova sufficienti, anche se di natura meramente presuntiva, si dovrà procedere ad una personalizzazione dei valori risarcitori già risultanti dalla mera applicazione delle tabelle del danno biologico. In sintesi, per quanto riguarda il risarcimento del danno non patrimoniale in caso di lesioni all'integrità psicofisica, dalla ricostruzione operata dalle Sezioni Unite sembra potersi dedurre:

a) che il c.d. danno esistenziale, inteso come compromissione delle attività realizzatrici **della persona (più in generale, del "fare aredittuale") è già compreso nel danno biologico, il quale, anche sulla base della definizione normativa recata dal Codice delle assicurazioni (articoli 138 e 139), integra ogni pregiudizio che esplichi un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali** della vita del danneggiato;

b) **che anche l'ex danno morale soggettivo (la sofferenza psico-fisica in sé considerata) costituisce una componente del danno biologico e risulta suscettibile di valutazione solo come personalizzazione dello stesso e in presenza di elementi di prova che dimostrino la sua sussistenza**;

c) che soprattutto in presenza di lesioni di lieve entità (per le quali in caso di illecito derivante dalla circolazione stradale, si applicano le tabelle di legge), la verifica **della sussistenza della sofferenza psicofisica, quale elemento giustificativo della personalizzazione del danno biologico, dovrebbe rispondere a prudenti criteri valutativi, onde evitare duplicazioni risarcitorie**.

2.2 Le prime e scarse decisioni dei giudici di merito non liquidano più, effettivamente, il danno da sofferenza (il c.d. danno morale soggettivo) come voce separata ed autonoma.

Detto ciò, occorre peraltro evidenziare che gli orientamenti equitativi dei giudici su questo punto appaiono diversi tra loro. **Infatti, in alcuni casi il giudice di primo grado (Tribunale di Bologna, Tribunale di Catania, giudice di pace di Taranto), trattandosi di lesioni di lieve entità e in mancanza di elementi di prova sufficienti, ha ritenuto di non dover procedere ad alcuna personalizzazione del danno biologico. In altri casi invece, il giudice (Tribunale di Milano, Tribunale di Trieste, Tribunale di Venezia), ha comunque valorizzato la sofferenza patita dalla vittima incrementando le tabelle del danno biologico con una valutazione equitativa, anziché con criteri automatici.**

2.3 In tema di risarcimento del danno in caso di morte che segua le lesioni dopo breve tempo (c.d. danno tanatologico), le Sezioni Unite hanno innanzitutto confermato la validità della prassi seguita finora di non ammettere il risarcimento di alcun danno biologico quando la sofferenza, in ragione del limitato intervallo di tempo intercorrente tra lesione e morte, non è suscettibile di essere apprezzata in termini di pregiudizio alla salute. I supremi giudici, tuttavia, hanno inteso colmare, in questi casi, un vuoto risarcitorio, affermando che la sofferenza di massima intensità anche se di breve durata non deve essere risarcita come danno morale nella sua nuova e più ampia accezione. Ne consegue che il relativo risarcimento, da liquidarsi in forma equitativa, non deve essere condizionato dalla vita effettiva del danneggiato ma deve tener conto dell'intensità della sofferenza effettivamente patita.

3. In conclusione, i principi di diritto sanciti dalla Corte tendono indubbiamente a ridurre il rischio di duplicazioni, escludendo l'uso di automatismi risarcitori per la liquidazione dell'ex danno morale soggettivo. Gli stessi peraltro potrebbero comportare maggiori incertezze e difficoltà nello stimare preventivamente e sulla base di parametri certi, i danni non patrimoniali risarcibili – soprattutto in caso di danni gravi alla persona o di danni da morte – poiché enfatizzano il criterio di pura equità e lasciano al giudice, in particolare, ampia facoltà di personalizzazione del risarcimento del danno biologico secondo i criteri fin qui seguiti.

Il Direttore: F. Nanni

CORTE DI CASSAZIONE: IL DANNO MORALE VA INTEGRALMENTE RISARCITO

Il danno morale parentale per la morte dei congiunti deve essere integralmente risarcito
Il giudice deve giungere alla determinazione di tale danno mediante l'applicazione di criteri di valutazione equitativa rimessi alla sua prudente discrezionalità, escludendo il ricorso semplificativo a quote del danno biologico.
Ridurre l'entità del danno morale parentale, rapportandolo alla vita effettiva dei superstiti, risulta una negazione della giustizia, apparendo riduttivo e illogico penalizzare i superstiti, deceduti nel corso del giudizio, proprio a causa della lentezza dei processi.

SENTENZA N. 28407/08

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE III CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VARRONE Michele - Presidente Dott. PETTI Giovanni Battista - rel. Consigliere Dott. FILADORO Camillo - Consigliere Dott. VIVALDI Roberta - Consigliere Dott. D'AMICO Polo - Consigliere ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24903/2004 proposto

DA

C.R. in qualità di eredi della Sig.ra C. M., C.L., CH.MA., C. E.D., CH.LA., elettivamente domiciliati in ROMA, ..., presso lo studio dell'avvocato FRANCHI Manilio, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato MASSELLA MICHELE giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrenti –

CONTRO

TORO ASSICURAZIONI S.p.A. elettivamente domiciliata in ROMA, ..., presso l'Avvocato OTTAVI Luigi, che la rappresenta e difende, con procura speciale del Dott. Notaio Giovanna Ioli, in Torino 30/9/2008; REP. N. 57234;
– controricorrente con procura –

CONTRO

P.D.;
– intimato –

avverso la sentenza n. 1378/2003 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, Sezione Quarta Civile emessa il 26/03/2003, depositata il 01/10/2003, RG. 1166/1998;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 06/10/2008 dal Consigliere Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI;
udito l'Avvocato MICHELE MASSELLA;
udito l'Avvocato LUIGI OTTAVI (con procura speciale);
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARINELLI Vincenzo, che ha chiesto l'accoglimento p.q.r. del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il *(omissis)* in *(omissis)* accadeva un incidente stradale, in *(omissis)*, tra una moto Yamaha condotta da M.N. e la Golf condotta dal proprietario assicurato P.D.;
il motociclista riportava lesioni mortali e decedeva dopo 28 ore dall'evento.
C.M. (madre di N.) ed M.I. (fratello convivente), quali eredi del defunto e *iure proprio*, con citazione del 1 settembre 1993 convenivano dinanzi al Tribunale di Verona il P. e l'assicuratrice Toro e ne chiedevano la condanna al risarcimento di tutti i danni conseguenti al sinistro che riferivano a colpa esclusiva del conducente della Golf.
I convenuti si costituivano e contestavano il fondamento delle pretese.
Nelle more decedeva M.I. e si costituiva quale unica erede la madre.
Il Tribunale, con sentenza del 14 maggio 1997 accertava il maggior concorso di colpa del conducente (60 %) e condannava i convenuti in solido al pagamento in favore della C. della somma di L. 90.343.203 alla attualità, oltre interessi legali e vittoria delle spese.
La decisione era appellata con appello principale dagli eredi ...

(omissis)

Contro la decisione ricorrono gli eredi C. deducendo sette motivi di censura; le controparti non hanno svolto difese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Ricorso merita accoglimento limitatamente al quarto ed al quinto motivo, risultando infondati gli altri. Seguendo l'ordine logico saranno esaminati congiuntamente i primi tre motivi, che attengono alla ricostruzione del fatto illecito da circolazione ed al concorso di colpe; seguirà l'esame degli altri motivi non accolti ed infine quello dei motivi accolti (punti A.B.C della motivazione).

A. ESAME DEI MOTIVI ATTINENTI AL FATTO STORICO LESIVO. I primi tre motivi possono cosi' riassumersi:
nel primo motivo si deduce il vizio della motivazione in ordine all'accertamento del fatto e delle condotte concorrenti dei conducenti antagonisti, e si assume la colpa esclusiva del conducente dell'auto che non avrebbe dato la precedenza, come risulta dalla contestazione della contravvenzione all'art. 104 C.d.S., comma 9; nel secondo motivo si deduce il vizio della motivazione in ordine alla ritenuta eccessività della velocità della moto ed al ricorso ad elementi di ordine presuntivo; nel terzo motivo si deduce la contraddittorietà della motivazione in ordine alla valutazione delle prove orali.
In senso contrario si osserva come la Corte di appello (ff. 8 e 9 della motivazione) abbia analiticamente considerato, sulla base delle prove orali e documentali, la condotta dei conducenti, pervenendo in concreto allo accertamento del pari concorso di colpe, considerando anche la contestazione relativa al diritto di precedenza, ma anche la imprudenza del conducente della moto che concorse ad aggravare l'impatto e le sue conseguenze. Non risultano dunque violate né le norme relative al concorso di colpe ed alla causalità e la motivazione, analitica, appare congrua rispetto all'iter logico ed è come tale non sindacabile in questa sede.
B. ESAME DEI MOTIVI INFONDATI. Nel sesto motivo si deduce il vizio della motivazione in ordine al mancato riconoscimento del danno biologico subito iure proprio dalla madre e dal fratello della vittima, come conseguenza psichica per la perdita parentale.
Il motivo è infondato, avendo la Corte correttamente rilevato la mancata deduzione ed allegazione di prove a carattere scientifico sul punto.
Nel settimo motivo si deduce il vizio della motivazione in ordine alla quantificazione del danno patrimoniale da lucro cessante e *iure proprio* per la perdita dei contributi economici del defunto alla madre invalida civile ed al fratello disoccupato. Ma tale motivo risulta esaminato dalla Corte di appello (ff. 11) che lo ha accolto pervenendo ad una valutazione equitativa sulla base del reddito, della convivenza e della solidarietà familiare, con una argomentazione logica che sfugge a censure di insufficienza o contraddittorietà.

C. ESAME DEI MOTIVI MERITEVOLI DI ACCOGLIMENTO. Nel

quarto motivo si deduce *error in iudicando* e vizio della motivazione in ordine alla riduzione del danno morale a L. 90 milioni per la madre ed a L. 15 milioni per il fratello, sul rilievo che entrambi sono sopravvissuti solo pochi anni dalla morte del defunto, e che quindi la misura del dolore dipende dalla durata della vita.
Il motivo è fondato e la motivazione richiamata, (ff. 10) appare illogica e giuridicamente errata.
L'autonomia ontologia del danno morale rispetto al danno biologico, in relazione alla diversità del bene protetto, appartiene ad una consolidata, giurisprudenza di questa Corte, che esclude il ricorso semplificativo a quote del danno biologico, esigendo la considerazione delle condizioni soggettive della vittima e della gravità del fatto e pervenendo ad una valutazione equitativa autonoma e non personalizzata.
(Cfr. Cass. 27 giugno 2007 n. 14846; Cass. 23 maggio 2003 n. 8169; Cass. 12 dicembre 2003 n. 19057) (V. tra S.U. 11 novembre 2008 n. (Ndr: testo originale non comprensibile) punto 2.10).
Il principio di diritto che il giudice del rinvio deve osservare è il seguente.
Il danno morale parentale per la morte dei congiunti deve essere integralmente risarcito mediante l'applicazione di criteri di valutazione equitativa rimessi alla prudente discrezionalità del giudice, in relazione alle perdite irreparabili della comunione di vita e di affetti e della integrità della famiglia, naturale o legittima, ma solidale in senso etico (Cass. 9 novembre 2006 n. 23918 e vedi Cass. 24 aprile 2007 n. 9681).
In relazione a tale principio guida, costituzionalmente orientato al rispetto dei vincoli della solidarietà familiare, appare riduttiva e illogica la riduzione della sua entità rapportata alla vita effettiva dei superstiti, deceduti nel corso di un giudizio, la cui lentezza non è loro ascrivibile se non come denegata giustizia.
Nel quinto motivo si deduce l'*error in iudicando* e la insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla quantificazione del danno biologico *iure hereditatis*, che la Corte di appello liquida (ff. 12) alla attualità nella somma di L. un milione, considerata la sopravvivenza in agonia di ventotto ore.
Dovendosi considerare non controverso tra le parti il punto relativo alla trasmissibilità agli eredi del danno biologico in caso di morte non immediata (cfr. Cass. 10 agosto 2004 n. 15408 e Cass. 9 marzo 2004 n. 4754), deve ritenersi illogica la sua determinazione in una misura simbolica, senza tener conto che la lesione mortale, reca in sè la invalidazione totale della parte lesa privandola delle condizioni biologiche di sopravvivenza.
Il principio di diritto, costituzionalmente orientato, esige allora una migliore considerazione della prudente discrezionalità del giudice del merito, il quale anche per tale voce deve provvedere ad un risarcimento integrale e non parziale del danno.
La cassazione, in relazione ai motivi accolti, è con rinvio anche per le spese di questo giudizio Cassazione, alla Corte di appello di Venezia in diversa composizione.

P.Q.M.

Accoglie il quarto ed il quinto motivo del ricorso, rigetta gli altri, cassa in relazione e rinvia anche per le spese alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2008

Danno morale esistenziale

Sezioni Unite Civili – Sentenza 11 novembre 2008 – N° 26972

(Presidente V. Carbone, Relatore R. Preden)

LA MASSIMA

RISARCIMENTO DEL DANNO – DANNO NON PATRIMONIALE – NOZIONE E CONTENUTO – C.D. DANNO ESISTENZIALE – RISARCIBILITÀ – ESCLUSIONE.
Con l'importante decisione 11 novembre 2008 n. 26972 (di contenuto identico ad altre tre sentenze, tutte depositate contestualmente) le Sezioni Unite della Cassazione hanno non solo composto i precedenti contrasti sulla risarcibilità del c.d. danno esistenziale, ma hanno anche più in generale riesaminato approfonditamente i presupposti ed il contenuto della nozione di "danno non patrimoniale" di cui all'art. 2059 c.c..
La sentenza ha innanzitutto ribadito che il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge, i quali si dividono in due gruppi: le ipotesi in cui la risarcibilità è prevista in modo espresso (ad es., nel caso in cui il fatto illecito integri gli estremi di un reato); e quella in cui la risarcibilità del danno in esame, pur non essendo espressamente prevista da una norma di legge ad hoc, deve ammettersi sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., per avere il fatto illecito vulnerato in modo grave un diritto della persona direttamente tutelato dalla Costituzione.
La decisione è quindi passata ad esaminare il contenuto della nozione di danno non patrimoniale, stabilendo che quest'ultimo costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, all'interno della quale non è possibile ritagliare ulteriori sottocategorie, se non con valenza meramente descrittiva. E', pertanto, scorretto e non conforme al dettato normativo pretendere di distinguere il c.d. "danno morale soggettivo", inteso quale sofferenza psichica transeunte, dagli altri danni non patrimoniali: **la sofferenza morale non è che uno dei molteplici aspetti di cui il giudice deve tenere conto nella liquidazione dell'unico ed unitario danno non patrimoniale**, e non un pregiudizio a sé stante. Da questo principio è stato tratto il corollario che non è ammissibile nel nostro ordinamento la concepibilità d'un **danno definito "esistenziale"**, inteso quale la perdita del fare aredditiuale della persona. Una simile perdita, ove causata da un fatto illecito lesivo di un diritto della persona costituzionalmente garantito, **costituisce né più né meno che un ordinario danno non patrimoniale, di per sé risarcibile ex art. 2059 c.c.**, e che non può essere liquidato separatamente sol perché diversamente denominato.
Quando, per contro, un pregiudizio del tipo definito in dottrina "esistenziale" sia causato da condotte che non siano lesive di specifici diritti della persona costituzionalmente garantiti, esso sarà irrisarcibile, giusta la limitazione di cui all'art. 2059 c.c..
Da ciò le SS.UU. hanno tratto spunto per negare la risarcibilità dei danni non patrimoniali cc.dd. "bagatellari", ossia quelli futili od irrisori, ovvero causati da condotte prive del requisito della gravità, ed hanno al riguardo avvertito che la liquidazione, specie nei giudizi decisi dal giudice di pace secondo equità, di danni non patrimoniali non gravi o causati da offese non serie, è censurabile in sede di gravame per violazione di un principio informatore della materia.
La sentenza è completata da tre importanti precisazioni in tema di responsabilità contrattuale, liquidazione e prova del danno.
Per quanto attiene la responsabilità contrattuale, le SS.UU. hanno precisato che anche dall'inadempimento di una obbligazione contrattuale può derivare un danno non patrimoniale, che sarà risarcibile nei limiti ed alle condizioni già viste (e quindi o nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero quando l'inadempimento abbia leso in modo grave un diritto della persona tutelato dalla Costituzione).
Per quanto attiene la liquidazione del danno, **le SS.UU. hanno ricordato che il danno non patrimoniale va risarcito integralmente**, ma senza duplicazioni: deve, pertanto, ritenersi sbagliata la prassi di liquidare in caso di lesioni della persona sia il danno morale sia quello biologico; come pure quella di liquidare nel caso di morte di un familiare sia il danno morale, sia quello da perdita del rapporto parentale: gli uni e gli altri, per quanto detto, costituiscono infatti pregiudizi del medesimo tipo.
Infine, **per quanto attiene la prova del danno, le SS.UU. hanno ammesso che essa possa fornirsi anche per presunzioni semplici**, fermo restando però l'onere del danneggiato che fornisca gli elementi di fatto dai quali desumere l'esistenza e l'entità del pregiudizio.

SENTENZA N. 29191/08

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE III CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MICHELE VARRONE – Presidente –
Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI – Rel. Consigliere –
Dott. CAMILLO FILADORO – Consigliere –
Dott. ROBERTA VIVALDI – Consigliere –
Dott. Paolo D'Amico – Consigliere –
Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso 9689-2004 proposto

DA

…, quale erede de de cuis … (deceduto), selettivamente domiciliato in ROMA, presso CANCELERIA CORTE CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato BIANCHI ANTONIO con studio in SALERNO, …

– ricorrenti –

CONTRO

…, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore dott. Ivano Canterale selettivamente domiciliata in ROMA, …, presso lo studio dell'avvocato SPINELLI GIORDANO TOMMASO, rappresentata e difesa dall'avvocato SESSA ANTONINO giusta procura in calce al ricorso;

– controricorrenti –

NONCHÉ CONTRO

…

– intimata –

avverso la sentenza n. 696/2003 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, emessa il 23/01/2004, depositata il 09/10/2003 R.G.N. 932/2001; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/10/2008 dal Consigliere Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI;
udito l'avvocato ANTONIO BIANCHI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VINCENZO MARINELLI che ha concluso per l'accoglimento p.q.r. del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il giorno 25 di ottobre 1992, verso le ore 21, nella frazione di … (comune di …, l'autovettura Renault condotta da … e di proprietà …, assicurata presso la … (ora …) investiva il pedone … (di 52 anni) scagliandolo contro altra vettura che lo travolgeva ulteriormente e quindi, nel corso di ulteriore manovra lo investiva una seconda volta, procurando lesioni gravissime. Il pedone era investito mentre si trovava sul margine sinistro della carreggiata.
Con citazione del 12 giugno 1993 … (ora eredi di) conveniva dinanzi al Tribunale di Vallo di Lucania la proprietaria assicurata e l'assicuratrice … e ne chiedeva la condanna in solido al risarcimento dei danni; si costituiva l'assicuratrice resistendo alle pretese, restava contumace la proprietaria assicurata.
Il Tribunale con sentenza del 16 luglio 2001 accertava la responsabilità esclusiva del conducente dell'auto, ma accoglieva in misura ridotta rispetto al chiesto, le domande risarcitorie del … (vedi *amplius* in dispositivo la quantificazione) e condannava i convenuti in solido al risarcimento dei danni come liquidati ed alla rifusione delle spese di lite e di consulenza di ufficio.
La decisione era appellata dal … (con atto depositato il 6 dicembre 2001) che ne chiedeva la riforma in ordine alla valutazione della gravità del danno e del successivo aggravamento, come documentato, e chiedeva una migliore liquidazione analitica e globale, ai valori attuali. Resisteva la … e proponeva appello incidentale sempre in ordine alla stima dei danni e chiedeva la restituzione delle maggiori somme versate.
La Corte di appello di Salerno, con sentenza pubblicata il giorno 8 ottobre 2002, dava atto che al … era succeduta l'erede e così decideva: accoglie parzialmente l'appello principale e quello incidentale e in parziale riforma della sentenza impugnata determina il *quantum* nella maggior somma di Lire 369.400.000, con rivalutazione valutaria dal dì dell'incidente e interessi legali sul capitale rivalutato dalla domanda giudiziaria al soddisfo. Dava atto del versamento di un acconto di Lire 200 milioni (il 19 gennaio 2000) e condannava in solido la proprietaria assicurata e l'assicurazione al pagamento del residuo dovuto, rivalutato. Confermava nel resto la sentenza impugnata e dover decidere allo stato degli atti, tenuto conto della produzione del fascicolo di parte contenente anche una riproduzione del fascicolo di primo grado. Non sussiste pertanto alcuna violazione delle norme processuali richiamate (cfr.: Cass. 1995 n. 6628; 1998 n. 4576; 2000 n. 11201 per casi simili).
È invece inammissibile in ordine al vizio della motivazione, non risultando specificato il punto argomentativi in cui il vizio si colloca.
Nel terzo motivo si deduce *error in iudicando* e vizio della motivazione per il ridotto riconoscimento del danno da invalidità temporanea ed il relativo vizio della motivazione, sul rilievo che tale liquidazione andava fatta al tempo della sentenza e non all'epoca del sinistro, con la aggiunta di interessi compensativi e legali.
Il motivo è inammissibile vuoi come *error in iudicando* vuoi come difettosa motivazione, sul rilievo che non risultano censurati i passi della sentenza (ff 36 e 37) che invece considerano tale voce di danno al tempo della seconda decisione, allorché è stato determinato globalmente il ristoro (sia pure in maniera errata, ma per altre ragioni, di cui diremo più innanzi).
Nel quarto motivo si deduce ancora *error in iudicando* e vizio della motivazione con riferimento alla mancata rideterminazione e rivalutazione del danno patrimoniale, in relazione alla attività lavorativa di commerciante e armatore di un peschereccio, che avrebbe risentito come lucro cessante.
Il motivo è infondato sotto entrambi i profili dedotti: la Corte (ff 34 e 35 della sentenza) invero ha motivato adeguatamente in ordine a tale valutazione, considerando anche la morte sopravvenuta il 7 gennaio 2002 in corso di causa, e non sussiste alcuna sottovalutazione di tale danno.

ESAME DEI MOTIVI FONDATI
(SECONDO E QUINTO, ASSORBTO IL SESTO)

Nel secondo motivo si deduce "violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2056, 1223, 1226 c.c. in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c., violazione degli artt. 2, 3, 32 della Costituzione e conseguente violazione del principio, di rilievo costituzionale, del risarcimento integrale del danno alla persona".
Il motivo ampiamente illustrato (ff 10 a 35 del ricorso) evidenzia, in modo autosufficiente, la attività difensiva svolta in appello per dimostrare l'aggravamento delle condizioni di salute del pedone, e l'error in iudicando commesso dalla Corte di appello, la quale, pur persistendo l'inadempimento del responsabile civile del danno e dell'assicuratore solidale, non ha considerato come insita nella domanda risarcitoria la rivalutazione del danno comunque rideterminato ai valori attuali come debito di valore.

Poiché la censura è in punto di diritto e riproduce diffusamente il ragionamento della Corte di appello (ff 16 e 24 della motivazione) occorre considerare i punti della decisione alla luce di alcuni principi di diritto ormai universalmente condivisi dal diritto vivente (Cassazione e Corte Costituzionale inclusa) in ordine al fondamento costituzionale del diritto alla salute come diritto inviolabile della persona e in ordine alla tutela integrale della lesione in sede di risarcimento del danno ingiusto che deve essere liquidato tenendo conto delle sue conseguenze patrimoniali e non patrimoniali, ma pur sempre come debito di valore, da considerare all'attualità della liquidazione in via transattivi o in via giudiziaria.
La Corte di appello (ff 20 della sentenza) conferma la valutazione della entità del danno biologico, nella misura del 62% sulla scorta dell'esito peritale consacrato dalla stabilizzazione di postumi accertata in primo grado, ma si pronuncia sulla richiesta di valutazione di aggravamento (ff 20 in fine pagina, su tale punto la esclusione del nesso eziologico tra la neoplasia sopravvenuta e le lesioni originarie costituisce apprezzamento in fatto congruamente motivato) e poi procede (ff 26) ad ulteriore ridimensionamento del danno biologico (da 340 a 200 milioni ai valori attuali, in ordine a lesioni gravissime determinanti la perdita totale della capacità lavorativa generica oltre che specifica) sul rilievo che il … è sopravvissuto per nove anni e tre mesi a tali gravissime menomazioni subendo un danno psichico rilevante.
Il criterio di valutazione del danno biologico appare pertanto in violazione dei principi consolidati che esigono, nel caso di lesioni gravissime con perdita totale della capacità lavorativa generica e con concorrenti danni psichici, una analitica indicazione e valutazione delle componenti di tale danno non patrimoniale, anche con la applicazione di tabelle medico legali ed attuariali, ma sempre con una necessaria personalizzazione del danno tenendo conto del possibile aggravamento, secondo le indicazioni scientifiche e la documentazione medica prodotta, anche nella fase dell'appello. Ma un secondo error in iudicando si evidenzia dalla lettura della motivazione (ff. 24 a 26), là dove la Corte di appello dichiara di applicare i criteri di liquidazione (citando Cass. 1995 n. 6196 e 2000 n. 9182, ma il principio appare consolidato) che governano la fattispecie nel caso in cui la parte danneggiata deceda per cause sopravvenute indipendenti dal fatto lesivo, e calcola i danni futuri riportandoli alla sopravvivenza (di anni 9 e tre mesi dal fatto) e detraendo dal danno biologico statico, valutato al tempo dell'evento lesivo (ff 24) in lire 340 milioni, la somma di 140 milioni, senza tener conto che l'importo del danno statico (come perdita della salute staticamente accertata per il consolidarsi dei postumi invalidati) è stato liquidato ai valori del 1992 (tempo del sinistro) mentre andava rivalutato sino al tempo della morte (7 gennaio 2002) e su tale debito di valore doveva poi considerarsi l'effetto estintivo della morte in relazione al c.d. danno futuro.
L'effetto della illogica applicazione dei precedenti, senza considerare la fattispecie concreta e la mancata deduzione, da parte dell'appellante incidentale (assicuratore), di una richiesta di riduzione del danno biologico liquidato, mentre l'altro responsabile civile (proprietario assicurato) restava contumace, ha determinato una grave riduzione del danno risarcibile, in violazione al ricordato principio del risarcimento integrale del danno reale subito dalla vittima e trasmissibile *iure hereditatis* ai suoi eredi.
Il principio di diritto che vincola il giudice del rinvio è dunque il seguente: nel caso di lesioni gravissime da illecito stradale (2054 c.c.) con perdita della salute, quantificata nella misura del 62% cui si aggiunge la perdita della capacità lavorativa totale sia per la capacità generica (concorrenziale) che per quella specifica, il danno biologico deve essere necessariamente personalizzato calcolando anche la componente della capacità lavorativa e del danno psichico (peraltro accertato a ff 22 della motivazione unitamente al danno estetico e per la perdita della vita di relazione), (cfr. Cass. 8 giugno 2007 n. 13391 e 25 giugno 2007 n. 12247) sicché ai valori tabellari della stima statica della gravità del danno (valutata al 62%) devono aggiungersi in aumento le altre componenti, secondo un prudente apprezzamento, che tenga conto del tempo della liquidazione (nella specie nuovamente effettuata dalla Corte di appello) e dell'eventuale probabile aggravamento verificatosi nel decennio successivo, ove documentato e scientificamente provato. La morte della vittima per cause indipendenti dalla lesione originaria, incide sulla valutazione del danno biologico futuro, che resta tale nella sua integrità sino al tempo del decesso, come debito di valore. Pertanto la riduzione non opera sulla determinazione del danno biologico statico (consolidamento dei postumi al tempo della vita e riconoscimento della invalidità) ma solo sulla determinazione del danno biologico globale, considerando ai valori attuali al tempo della decisione (di primo grado o di appello ove sia in discussione la determinazione del danno in tale grado) in relazione alla estinzione del danno futuro a seguito della vita.
Inoltre la Corte non può applicare d'ufficio la riduzione del quantum debeatur, in relazione ad un evento accaduto nel corso del giudizio di merito e non dedotto come causa estintivi di parte del debito per il danno biologico (v.le conclusioni formulate nella udienza del 14 aprile 2002). (CFR. ART: 112 CPC e Cass. 12 marzo 2004 n. 5134 e 14 gennaio 2004 n. 387).
Nel quinto motivo si lamenta *error in iudicando* e vizio della motivazione, in punto di ridotta liquidazione del danno morale, peraltro rivalutato dalla Corte di appello (ff 37 a 38) in lire 110 milioni all'epoca del fatto.
Il motivo deve essere accolto in relazione all'*error in iudicando* consistito nel valutare tale danno pro quota del danno biologico, sottostimato per le considerazioni che precedono. Si aggiunge che, nella fattispecie in esame, trattandosi di lesioni gravissime con esiti dolorosi anche dal punto di vista psichico, la autonomia ontologia del danno morale deve essere considerata in relazione alla diversità del bene protetto, che attiene alla sfera della dignità morale della persona, escludendo meccanismi semplificativi di tipo automatico.
Il principio vincolante per il giudice del rinvio è dunque il seguente: nella valutazione del danno morale contestuale alla lesione del diritto della salute, la valutazione di tale voce, dotata di logica autonomia in relazione alla diversità del bene protetto, che pure attiene ad un diritto inviolabile della persona (la sua integrità morale: art. 2 della Costituzione in relazione all'art. 1 della Carta di Nizza, che il Trattato di Lisbona, ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008 n. 190, collocando la Dignità umana come la massima espressione della sua integrità morale e biologica) deve tener conto delle condizioni soggettive della persona umana e della gravità del fatto, senza che possa considerarsi il valore della integrità morale una quota minore del danno alla salute. (Cass. 19 agosto 2003 n. 12124; Cass. 27 giugno 2007 n. 14846 tra le più significative vedi ora SU 11 novembre 2008 n. 9672 – punto 2.10).
Resta assorbito il sesto motivo sulla condanna dell'assicuratrice oltre i limiti del massimale, atteso che la rideterminazione del danno, tenendo conto degli acconti versati, potrà considerare il superamento di tali limiti ove si accerti l'inadempimento dell'assicuratore in ordine al completo risarcimento del danno (cd. malagestio nei confronti del danneggiato: cfr. Cass. 2006 n. 315, Cass. 1999 n. 10773, Cass. 2006 n. 17460 tra le tante).
All'accoglimento del ricorso segue la cassazione con rinvio alla Corte di appello di Salerno, che si atterrà ai principi di diritto come sopra indicati e provvederà anche alla liquidazione delle spese di questo giudizio di cassazione, secondo i principi di soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso in relazione al primo, terzo e quarto motivo, accoglie per quanto di ragione il secondo ed il quinto, assorbito il sesto, cassa in relazione e rinvia anche per le spese di questo giudizio di cassazione alla Corte di appello di Napoli.
Roma, 6 ottobre 2008.

Il Presidente M. Marrone
Il relatore G.B.Petti

GUIDA AL DIRITTO | IL SOLE 24 ORE 31 GENNAIO 2009

CASSAZIONE CIVILE

COLPA MEDICA – RICONOSCIUTO UN INDENNIZZO PARAMETRATO ALLA LESIONE E AL SACRIFICIO NELL'ASSISTENZA

Danno morale ai genitori del neonato macroleso

I genitori di un bambino nato paraplegico per colpa dei medici hanno sempre diritto al danno morale diretto. Un risarcimento che non deve essere solo simbolico ma integrale, e tanto «più elevato quanto maggiore è la lesione», dal momento che i genitori sono obbligati a un «sacrificio totale e amorevole verso il macroleso». Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 469/2009 che ha accolto la domanda di due genitori nei confronti di un'azienda ospedaliera lombarda.

In appello la Corte ha ridotto l'importo del risarcimento e la decisione è stata quindi impugnata in Cassazione dai genitori per i quali il collegio di secondo grado avrebbe errato nel non liquidare ai richiedenti anche il danno morale diretto.

La Suprema corte, nell'accogliere il ricorso rinviando per un nuovo esame a un diverso collegio della stessa Corte d'appello, ha stabilito che ai prossimi congiunti di una persona che abbia subito, a causa di fatto illecito costituente reato, lesioni personali, spetta sempre anche il risarcimento del danno morale concretamente accertato in relazione a una particolare situazione affettiva con la vittima.

Né può essere di ostacolo al riconoscimento dell'indennizzo quanto disposto dall'articolo 1223 del codice civile, in quanto anche il pregiudizio dei genitori trova causa immediata e diretta nell'episodio che ha interessato il figlio. Ne consegue pertanto che il congiunto è legittimato ad agire iure proprio contro il responsabile del sinistro.

Nella liquidazione di questa parte di danno, conclude la Cassazione, è poi necessario considerare che il risarcimento alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio.

Ne consegue che l'indennizzo riconosciuto è tanto più elevato quanto maggiore è la lesione della vittima, in considerazione del fatto che la doverosa assistenza familiare al soggetto macroleso da parte dei genitori comporta per gli stessi un grande sacrificio della propria esistenza. ■

SENTENZA N. 469/09

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Cass. civ., Sez. III, Sent. 13 gennaio 2009, n. 469

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il ... A. N. partoriva presso l'ospedale ... il piccolo G., totalmente paraplegico...

(omissis)

Il Tribunale di Como, con sentenza del 18 ottobre 2001, accertava la responsabilità dei sanitari dell'ospedale in ordine alle lesioni gravissime per colpa e liquidava i danni complessivamente in lire 2.737.281.000 ai valori attuali…

(omissis)

La Corte di appello di Milano, con sentenza del 14 maggio 2004 così decideva: rigetta l'appello principale, accoglie in parte quello incidentale e ridetermina i danni nella minor somma di lire 2.037.281.000 ...

(omissis)

Contro la decisione ricorrono i M. ...

(omissis)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso principale merita accoglimento per il primo motivo, essendo infondati gli altri; deve invece essere rigettato il ricorso incidentale, per le seguenti considerazioni.

A. ESAME DEL RICORSO PRINCIPALE DEI CONIUGI M..

(omissis)

Fondato è invece il primo motivo in cui si deduce "Violazione e falsa applicazione dell'art. 2059 nell'interpretazione data dalle SU n. 9556/2002, ed il contestuale vizio di motivazione su punto decisivo in relazione al danno morale da riconoscersi ai genitori del macroleso.

Il motivo è da accogliere sia in considerazione del *dictum* delle citate SU civili n. 9556 del 2002, che hanno riconosciuto il diritto al risarcimento del danno ingiusto, direttamente ed immediatamente subito dai genitori del macroleso, in relazione alla gravità del fatto reato; sia in considerazione del recentissimo arresto delle SU civili, nella prima delle sentenze gemelle del 2008 (SU sentenza 11 novembre 2008 n. 26972) che si occupa di una fattispecie di responsabilità professionale per lesione della salute, con una vincolante (per questa sezione civile) puntualizzazione in ordine al nuovo dimensionamento del danno non patrimoniale (punto 2 della sentenza n. 26972) in adesione alle sentenze innovative di questa stessa sezione (nn. 8827 e 8828 del 2003) sulla necessità di una lettura costituzionalmente orientata e dogmaticamente sistemata, dell'art. 2059 del codice civile.

Ha dunque errato, violando la *regula iuris* del diritto al risarcimento del danno morale, *iure proprio*, che spetta ai genitori della vittima primaria, la Corte milanese, che delibera nell'aprile 2004, contestando l'indirizzo evolutivo della Corte di legittimità, già convalidato dalla Corte Costituzionale, per attestarsi su una interpretazione restrittiva e incostituzionale, con una pronuncia incoerente e meritevole di annullamento. La Corte di appello milanese è dunque vincolata, in sede di rinvio, al rispetto del seguente principio di diritto: nella fattispecie di illecito sanitario (per responsabilità aquiliana o contrattuale, nel rispetto del principio del *devolutum*) da cui derivi una lesione gravissima alla salute del neonato, il danno morale richiesto *iure proprio* dai genitori deve essere comunque risarcito (vedi punto 4.1. delle SU 26972 cit.) come danno non patrimoniale, nell'ampia accezione ricostruita dalle SU come principio informatore della materia (vedi punto 3.12 delle SU 26972 cit.). Il risarcimento deve avvenire secondo equità circostanziata (art. 2056 cc), tenendosi conto (punto 4.8 delle SU cit.) che anche per il danno non patrimoniale il risarcimento deve essere integrale, e tanto più elevato quanto maggiore è la lesione che determina la doverosità dell'assistenza familiare ed un sacrificio totale ed amorevole verso il macroleso (vedi punto 4.9 delle SU citate).

B. ESAME DEL RICORSO INCIDENTALE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA.

Il ricorso non merita accoglimento: ...

(omissis)

L'accoglimento del primo motivo del ricorso principale determina la cassazione con rinvio alla Corte di appello di Milano, vincolata al rispetto dei principi di diritto come sopra indicati, che provvederà anche in ordine alle spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale, rigetta gli altri, rigetta il ricorso incidentale, cassa in relazione e rinvia alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di cassazione.

Studio Cataldi
PORTALE DI INFORMAZIONE GIURIDICA

Cassazione: alla casalinga va risarcito anche il danno patrimoniale in caso di infortunio

Anche il diritto al lavoro della casalinga deve essere tutelato e, per questo, in caso di infortunio per incidente stradale vanno risarciti tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali. Occupandosi del caso di un incidente occorso ad una signora che si occupava di lavori domestici, la Corte (Sentenza n. 1343/2009) ha ricordato che il totale risarcimento dei danni "conseguenti alla lesione dei diritti umani fondamentali, tra cui la salute e il diritto al lavoro va accordato anche alla casalinga". La donna, in particolare, era stata investita da un furgone che stava uscendo in retromarcia da un vicolo molto stretto. A seguito dell'incidente la donna aveva riportato danni di carattere permanente che le avevano ridotto la capacità di deambulazione rendendo così difficile svolgere qualsiasi lavoro e, soprattutto, le rendeva difficoltoso sbrigare le faccende domestiche. Nei precedenti gradi di

giudizio la donna si era vista negare il diritto al risarcimento richiesto è per questo che si è rivolta alla suprema corte lamentando che i giudici di merito non avevamo considerato che la perdita della funzione deambulativa costituiva per lei anche una perdita di chances patrimoniali. I giudici di piazza Cavour, accogliendo il ricorso, hanno ricordato che "il danno non patrimoniale va risarcito non solo nei casi previsti dalla legge, ma anche nei casi di lesione dei valori della persona umana costituzionalmente protetti, specie se il danno è inerente alla perdita rilevante della capacità lavorativa per la riduzione funzionale della deambulazione". Nella parte motiva della sentenza la Corte osserva inoltre che "il principio che consente di risarcire un danno futuro ed incerto dev'essere individuato nel diritto delle vittime al risarcimento totale dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, conseguenti alla lesione dei diritti umani fondamentali, tra cui la salute e il diritto al lavoro, che compete anche alla casalinga". (27 gennaio 2009)

Roberto Cataldi ■

Cassazione: processi lumaca generano ansia e patema d'animo che vanno risarciti

La Corte di Cassazione torna ad occuparsi dei processi lumaca e con due recenti sentenze detta i criteri per la valutazione della irragionevole durata del processo e del risarcimento che ne consegue. Per considerare "irragionevole" la durata del processo – spiega la Corte – al fine di ottenere l'equa riparzione in base al disposto di cui alla Legge n. 89/2001 non basta fare riferimento alla violazione del termine indicato dall'art. 81 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile. Tale norma dispone che "nello stesso processo l'intervallo tra l'udienza destinata esclusivamente alla prima comparizione delle parti e la prima udienza d'istruzione, e quello tra le successive udienze di istruzione, non può essere superiore a quindici giorni, salvo che, per speciali circostanze, delle quali dovrà farsi menzione nel provvedimento, sia necessario un intervallo maggiore". La Corte di Cassazione (sentenza n. 29543/2008) ha chiarito in merito che la violazione della durata ragionevole non discende, come conseguenza automatica, dall'essere stati disposti rinvii della causa di durata eccedente i quindici giorni, ma dal superamento della durata ragionevole in termini complessivi, in rapporto ai parametri fissati dall'art. 2 della legge n. 89/01. Da tale durata complessiva – spiega la Corte – vanno poi sottratti i rinvii richiesti dalle parti con intenti dilatori e quelli dovuti a negligente inerzia delle stesse parti o più in generale all'abuso del diritto di difesa. In un'altra sentenza (la n. 28501/2008) la Corte, occupandosi dell'equa riparazione ha poi evidenziato che il danno non patrimoniale è conseguenza normale, anche se non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all'art. 6 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Non è però configurabile un danno non patrimoniale "in re ipsa" ossia un danno automaticamente e necessariamente insito nell'accertamento della violazione. Il Giudice pertanto una volta accertata la violazione relativa alla durata ragionevole del processo deve ritenere sussistente il danno non patrimoniale se non ricorrono circostanze particolari che facciano escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente. Sotto questo profilo la modesta entità della somma richiesta dal cittadino non esclude l'indennizzo perchè l'ansia ed il patema d'animo conseguenti alla pendenza del processo si verificano anche nei giudizi in cui la posta in gioco è esigua. Ciò che può comportare, semmai, tale aspetto è la riduzione dell'entità del risarcimento senza però escluderlo totalmente. (13 gennaio 2008)

Roberto Cataldi ■

GUIDA AL DIRITTO | IL SOLE 24 ORE

INDENNIZZI

LA SENTENZA DI MILANO

Il richiamo alla condizione di reciprocità non è un parametro di riferimento

Tribunale di Milano – Sezione X civile – Sentenza 18 dicembre 2008 n. 12099
(Giudice unico La Monica)

LA MASSIMA

Risarcimento del danno – Da fatto illecito – Liquidazione del danno allo straniero – Danno non patrimoniale – Condizioni di reciprocità ex articolo 16 delle preleggi – Inapplicabilità – Liquidazione del danno – Valutazione degli indici socio-economici del paese di residenza dell'istante – Irrilevanza.
Il danno non patrimoniale è sempre risarcibile allo straniero, indipendentemente da qualsiasi verifica della condizione di reciprocità, tanto per il danno alla salute conseguente a fatto illecito verificatosi in Italia, in ragione della rilevanza costituzionale ex articolo 32 della Costituzione, come pure anche per gli altri profili del danno non patrimoniale, quale il danno derivante dalla uccisione del congiunto. È irrilevante, ai fini della quantificazione del risarcimento del danno allo straniero, il luogo in cui il danneggiato vive e in cui utilizzerà il denaro ricevuto, anche nell'ipotesi in cui sia differente la realtà socio-economica e il potere di acquisto della moneta nel Paese di appartenenza della vittima, rispetto a quello del luogo ove il giudice si pronuncia.

Danno non patrimoniale garantito allo straniero senza tener conto del Paese di provenienza

La legge è uguale per tutti e il risarcimento pure: un no alle gabbie risarcitorie ma… La globalizzazione porta con sé questioni in parte vecchie e in parte ne crea di nuove.

La circolazione delle persone è in continua crescita e coinvolge in modo stabile paesi, come l'Italia, fino a pochi anni fa interessati da essa più per la presenza numerosa di turisti che di masse di non-cittadini permanenti in modo alquanto stabile sul loro territorio.

Circolazione delle persone e diritto – La presenza di non-cittadini in modo stabile sul territorio nazionale assume caratteri di complessità diversificati per il godimento dei cosiddetti diritti civili. Infatti, l'articolo 16 delle preleggi prescrive che «Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità e salve le disposizioni contenute in leggi speciali».

La norma, per ragioni storiche evidentemente meno "avanzata" della legislazione antecedente al 1942 oggi è certo più problematica anche grazie alla presenza di diversi trattati e allo status particolare di cui inevitabilmente godono:

1) i cittadini degli Stati membri della Cee in applicazione dell'articolo 52 del trattato di Roma, secondo quanto precisato dalla Corte di giustizia della comunità europea con sentenza del 21 giugno 1974;
2) i cittadini dei Paesi Efta in attuazione degli articoli 31-33 e 34 dell'Accordo sullo spazio economico europeo;
3) gli apolidi, secondo quanto previsto dall'articolo 7 della Convenzione relativa allo status di apolide, adottata a New York il 28 settembre 1954 e resa esecutiva con legge 1° febbraio 1962 n. 306, sempre che i medesimi risultino regolarmente residenti in territorio italiano da almeno tre anni;
4) i rifugiati, in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, relativa allo Statuto dei rifugiati, ratificata e resa esecutiva con legge 24 luglio 1954 n. 722, sempre che i medesimi risultino regolarmente residenti in territorio italiano da almeno tre anni.

Ancora diversa è la situazione per le persone fisiche titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo e familiari ai sensi del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (articolo 2, comma 2), emanato con Dlgs 25 luglio 1998 n. 286 e al suo regolamento di attuazione emanato con Dpr 31 agosto 1999 n. 394 e successive modofoche.

I processi cui si fa cenno sono vissuti dagli ordinamenti giuridici all'insegna, per così dire, dei vincoli imposti/permessi dalla tutela dei diritti fondamentali. Proprio la tutela dei diritti fondamentali, infatti, è alla base della estensione dei diritti civili certamente goduti dai cittadini così come della costruzione dei vincoli a eventuali possibili discriminazioni da parte del legislatore tra cittadini e non-cittadini.

I fenomeni di diversificazione – Come anticipato, il fenomeno della diversificazione culturale, religiosa, etnica, di costumi delle nostre società genera fenomeni a volte nuovi e a volte vecchi ma con angolazioni diverse, come è, nel caso in esame, la quantificazione del danno patrimoniale e non patrimoniale patito dai congiunti della vittima di un incidente

stradale mortale.

Questi fenomeni sono inevitabilmente destinati a crescere sia in numero sia in complessità interessando tutte le aree del diritto privato.

Si noti, inoltre, che i processi di creazione del diritto privato comunitario e la tutela delle libertà fondamentali (di circolazione appunto!) aggiungono un importante profilo per cui le eventuali disparità di trattamento incontrano sul piano giurisprudenziale ulteriori limiti anche a garanzia della compiuta creazione di un mercato interno europeo.

La sentenza del tribunale di Milano – La giurisprudenza, nazionale e non, è stata appunto nel tempo protagonista della riduzione delle disparità di trattamento e non sembra invece legittimata a crearne – come suggerisce correttamente la sentenza 18 dicembre 2008 n. 12099, oggetto del nostro approfondimento – essendo semmai il legislatore nei ridotti margini di discrezionalità che gli rimangono a potere operare in tal senso.

Il caso e i temi – Il caso deciso in modo assai lineare dal giudice milanese è tutto sommato banale: in un incidente stradale la cui dinamica era pressoché incontestata muore un ciclista di nazionalità egiziana investito da un autoveicolo. La moglie, la madre e i numerosi fratelli (tutti residenti in Egitto) chiedono il risarcimento dei danni da loro patiti.

Essendo tutti gli attori residenti all'estero si pone al giudicante innanzitutto il tema della reciprocità del risarcimento del danno ai sensi delle preleggi. La prova addotta non pare convincente perché incompleta circa la risarcibilità del danno ai congiunti e quindi non si perviene alla liquidazione dei danni patrimoniali, ma la soluzione è opposta con riferimento al danno non patrimoniale.

L'argomentazione muove correttamente dalla cornice di riferimento costituita dai diritti fondamentali: alla luce della giurisprudenza costante di merito, di legittimità e costituzionale. E infatti la regola posta dalle preleggi «deve comunque tener conto del valore preminente che nel nostro ordinamento assume la Costituzione della Repubblica… che all'articolo 2 riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo e deve tener conto anche della evoluzione giurisprudenziale sui temi dei diritti fondamentali».

Collocato in questo sfondo il risarcimento dei danni non patrimoniali ai congiunti, la risposta circa l'an è necessariamente positiva sulla scorta della lettura per cui «sono riportabili alla cornice dell'inviolabilità i diritti della famiglia che, nel loro nucleo essenziale, incorporano valori da ritenersi, per l'appunto, inviolabili nel dettato costituzionale». Inevitabili in questa direzione i richiami proprio alle sentenze gemelle del 2003, che da un caso di danno da morte prendevano le mosse, e al poker delle Sezioni Unite che l'11 novembre 2008 (26972/73/74/75) ha ribadito questo assunto e ha definito le linee portanti del sistema risarcitorio del danno non patrimoniale attorno alla tutela dei diritti inviolabili dell'uomo.

Riconosciuto così il diritto dei congiunti si apre il tema della quantificazione del danno, argomento che ha portato la decisione meneghina agli altari anche della cronaca giornalistica per il riferimento (negativo) a presunte gabbie (come quelle spesso proposte sul piano salariale) per il risarcimento del danno.

Il problema della quantificazione tra risarcimento integrale, sottovalutazione e risarcimento eccessivo – L'argomentazione posta in essere dalla compagnia di assicurazione non era in astratto interamente campata in aria: richiamando la decisione del Supremo collegio 1637/2000 «con la quale la Corte di Cassazione aveva ritenuto non censurabile una decisione di merito che, nella determinazione dell'entità del risarcimento del danno morale, aveva conferito rilievo alla realtà socio economica dell'area in cui viveva il danneggiato come a uno degli elementi di fatto di cui tenere conto nella determinazione quantitativa dell'obbligazione risarcitoria», la compagnia riteneva doversi liquidare il danno in modo differenziato a seconda dell'ambiente di godimento del risarcimento.

La giusta respinta a trattare lo straniero in modo diverso dovrebbe implicare il rifiuto in via di sistema della diversificazione del risarcimento anche sul piano generale rendendo più urgente la definizione di tavole indicative a valenza almeno nazionale.

Secondo la compagnia convenuta, infatti, «Il risarcimento del danno alla persona dovrà ispirarsi a criteri diversi a seconda che riguardi un cittadino straniero che abitualmente vive in prestigiose città europee ovvero riguardi un cittadino che arriva in scenari africani per la diversità del costo che serve per soddisfare le esigenze elementari e non elementari della vita». Il presupposto è che il carattere stipulativi del risarcimento del danno non patrimoniale non esclude una sua componente economica nel senso che "l'entità delle soddisfazioni compensative ritraibili dalla disponibilità di una somma di denaro è diversa a seconda dell'area nella quale il denaro è destinato ad essere speso» potendosi rapportare «l'importo risarcibile alla realtà socio-economica» di residenza. L'argomento lineare sottolinea sia rischi di over che di under-compensation, ma la soluzione, e soprattutto il ragionamento della motivazione milanese, non lasciano spazi in questa direzione.

Le risposte e le loro implicazioni per le "tabelle" nazionali – La chiave di volta della motivazione non riposa tanto nel rifiuto di una sorta di gabbie salariali quanto nel pericolo di creare assieme a ingiustificate disparità di trattamento un quadro di «pericolosa incertezza sul complessivo piano giurisprudenziale». Ancorare al luogo di residenza abituale, parte almeno, della quantificazione si presta a possibili abusi (trasferimenti fittizi o temporanei della medesima) oltre che a elevati gradi di complessità della prova dell'abitualità della residenza. Del resto, data rilevanza al luogo come si potrebbe escludere il quando o il come dell'utilizzazione della somma risarcitoria ai fini della sua quantificazione. Peraltro, potrebbe aggiungersi alle perplessità circa gli effetti di under-compensation più che di over-compensation paventati dal giudice, che la destinazione d'uso effettiva del risarcimento del danno non patrimoniale potrebbe assumere forme assai diverse (dalla beneficenza alla sua utilizzazione in modo illecito) aperte a giudizi di valore estranei all'azione e al processo di liquidazione del danno.

Tali pericoli appaiono così evidenti per il giudicante che, ritenuto il luogo di residenza sia elemento estraneo al giudizio di quantificazione, esso fa riferimento alla quantificazione secondo i parametri economici comunemente usati nel tempo e luogo della pronuncia.

Il principio enucleato appare condivisibile e in linea con la giurisprudenza prima richiamata: il giudice adito nel liquidare il danno non patrimoniale non può discriminare a seconda del luogo presunto di godimento dello stesso.

Tuttavia, comparando il quantum solitamente liquidato per danno non patrimoniale dai diversi tribunali italiani ci si rende agevolmente conto che vi sono delle differenze quantitative e a volte non indifferenti; la quantificazione in uso a Milano a Roma, per fare degli esempi, è più generosa di quella consuetamente liquidata da altre corti: non per questo un giudice milanese sarebbe legittimato a liquidare meno al danneggiato residente in uno dei distretti dove la quantificazione è minore, né viceversa un giudice che sieda ad esempio a Cosenza liquiderebbe a parità di danno più a un milanese rispetto a un cosentino.

L'esempio che può apparirci anacronistico, però, sottolinea un altro profilo che rimane necessariamente in ombra nella decisione in esame. Il giusto rifiuto di trattare lo straniero in modo diverso a motivo della diversa sede di godimento del danno non patrimoniale dovrebbe implicare il rifiuto in via di sistema della diversificazione del risarcimento anche sul piano nazionale rendendo più urgente la definizione di tavole indicative a valenza almeno nazionale. ■

FiLO diritto
la legge, il diritto, le risposte
28 dicembre 2008

Cassazione civile: danno risarcibile ai sensi della Legge Pinto

(Dott. Federico Repetti)

Il danno non patrimoniale risarcibile ai sensi della cd. Legge Pinto può essere domandato dagli eredi sia jure proprio sia jure successionis ed è conseguenza normale, sebbene non automatica, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo.

La Corte d'Appello di Roma aveva respinto la domanda di indennizzo avanzata, ai sensi della legge n. 89/2001 (cd. Legge Pinto), dagli eredi di chi era stato parte di un procedimento, instaurato nel lontano 1995, volto ad ottenere il pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria sulle somme dovute per l'invalidità. La Corte aveva motivato tale rigetto sostenendo che gli aventi causa del de cuius avevano fatto valere un diritto proprio e non altrui, posto che l'avente diritto non aveva azionato tale pretesa e che pertanto il diritto non poteva considerarsi facente parte dell'asse ereditario, ed affermando inoltre che gli istanti non avevano assolto l'onere probatorio sulla sussistenza del danno extrapatrimoniale. Infine i giudici di seconde cure osservavano come il modesto valore della causa di cui si contestava l'irragionevole durata inducesse a ritenere insussistente qualsiasi reale pregiudizio nel caso de quo.

La Corte di Cassazione, facendo seguito al ricorso per impugnazione del suddetto decreto di rigetto, sostiene che il diritto all'equa riparazione del danno derivante dalla non ragionevole durata del procedimento e verificatosi prima dell'entrata in vigore della legge n. 89/2001 deve essere riconosciuto anche in favore degli eredi della parte che abbia promosso il giudizio di cui si lamenta l'eccessiva durata e ciò in virtù di quanto disposto dall'art. 6 della CEDU, di immediata rilevanza nell'ordinamento interno e di cui l'art. 2 della legge Pinto costituisce diretta applicazione. L'unico limite è quello che la domanda di riparazione non sia già stata proposta alla Corte di Strasburgo e dalla stessa dichiarata ricevibile.

Alla luce di ciò, si prospettano due modalità di conseguimento dell'indennità in oggetto: jure successionis, per quanto concerne l'indennizzo spettante al de cuius per l'eccessiva lunghezza del processo e quindi maturato fino a quando esso sia stato parte del giudizio; jure proprio, per quanto attiene alla protrazione del processo successivamente al momento in cui gli eredi abbiano assunto lo status di parte processuale mediante costituzione nel giudizio.

L'indennizzo acquisito jure successionis andrà diviso pro quota, alla luce degli ordinari principi regolanti la successione mortis causa, mentre l'indennizzo spettante jure proprio, se dovuto, spetterà per intero a ciascuno di essi (rectius, a chi è divenuto parte processuale).

Quanto alla prova del danno subito, è ormai orientamento consolidato quello per cui il danno non patrimoniale è conseguenza normale – sebbene non automatica – della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo e pertanto esso va ritenuto sussistente, senza nessuno specifico onere probatorio sul punto, qualora sia accertata l'effettiva irragionevolezza della durata processuale, pur essendo sempre possibile per l'intimato dimostrare il contrario, ossia che nel caso concreto nessun danno si è verificato per l'istante (cfr. Cass., SS. UU., nn. 1338 e 1339 del 2004). Peraltro la modestia della pretesa azionata non può essere da sé sola sufficiente ad escludere il danno e ciò poiché, quanto alla liquidazione del pregiudizio, il giudice di merito deve valutare l'an ed il quantum in base alle molteplici circostanze concrete del caso, non ultime il comportamento processuale dei giudici e dell'istante, la condizione socio-economica di quest'ultimo, il numero dei tribunali che hanno esaminato il caso, l'entità della "posta in gioco".

Infine, il fatto che la Corte di Strasburgo abbia elaborato dei principi formali in tema di liquidazione del danno da irragionevole durata del processo non può essere considerato limitativo dell'autonomia del giudice nazionale, il quale potrà derogare a detti principi sulla base di una ragionevole motivazione rapportata alla fattispecie in esame (nel caso de quo i ricorrenti avevano infatti chiesto la corresponsione di un bonus di € 2.000, fondando siffatta richiesta – smentita però dalla Cassazione – su ampli stralci di una sentenza della Corte europea proprio in materia previdenziale e nella quale si liquidava detto importo).

Per tutti i motivi di cui sopra, gli ermellini cassano il decreto di rigetto impugnato rinviando alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione.
(**Corte di Cassazione, Sentenza 17 ottobre 2008, n.25412**)

Dott. Federico Repetti

Il Sole 24 ORE.com

Risarcimenti: ecco quali sono i tempi di prescrizione

Il termine entro il quale un diritto deve essere esercitato, per evitare che si estingua, trova la propria regola generale, nel nostro ordinamento, all'articolo 2946 del Codice civile, che dispone la prescrizione dei diritti con il decorso del decimo anno dal giorno in cui il diritto stesso può esser fatto valere.

Per prescrizione si intende, appunto, l'estinzione di un diritto a causa del suo mancato esercizio entro il termine previsto dalla legge.

Le regole sulla prescrizione intendono, da un lato, "punire" chi non si attiva per tempo (e quindi sollecitare a farsi tempestivamente avanti chi ha pretese da far valere) e, d'altro lato, imprimere certezza al sistema con la presunzione che chi avanza pretese troppo dilatate nel tempo probabilmente non ha ragione di farle valere (anche perché il tempo che passa, inevitabilmente, annebbia i ricordi e disperde i documenti).

IN MENO DI DIECI ANNI

La regola della prescrizione decennale ha però varie eccezioni:

- in cinque anni si prescrive il credito al risarcimento provocato dal comportamento dannoso altrui (articolo 2947, comma 1 del Codice civile);
- in due anni si prescrive il diritto al risarcimento del danno provocato da incidente stradale (articolo 2947, comma 2 del Codice);
- in cinque anni si prescrivono (articoli 2948 e 2949 del Codice) i canoni di locazione, le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro e i diritti «che derivano dai rapporti sociali» (ad esempio, il diritto dei soci alla riscossione dei dividendi);
- in un anno si prescrive il diritto del mediatore alla provvigione (articolo 2950 del Codice) e sempre in un anno si prescrivono i diritti derivanti dai contratti di spedizione e trasporto (articolo 2951 del Codice) e dal contratto di assicurazione (articolo 2952 del Codice).

LA PRESCRIZIONE PRESUNTIVA

Da quelle fin qui elencate (che sono denominate «prescrizioni estintive») vanno poi tenute distinte le «prescrizioni presuntive» e, cioé, i casi in cui il decorso del tempo non estingue il diritto, ma genera la cosiddetta «inversione dell'onere della prova»: in altri termini, se normalmente al creditore basta dimostrare la fonte del proprio credito e spetta al debitore dimostrare di avere pagato, quando si inverte l'onere della prova è al creditore che compete la non facile dimostrazione di non essere stato pagato.

Esempi di prescrizioni presuntive sono quelle che riguardano i crediti degli albergatori (un anno: articolo 2954 del Codice civile), dei commercianti per le vendite fatte a privati (un anno: articolo 2955 del Codice), dei liberi professionisti (tre anni: articolo 2956 del Codice).

LA DECADENZA

Dalla prescrizione si distingue la decadenza: si pensi, ad esempio, alla disposizione dell'articolo 1495 del Codice civile (in tema di compravendita), per cui il compratore decade dal diritto alla garanzia per i vizi della cosa comprata «se non denuncia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta», fermo restando che l'azione per beneficiare della garanzia «si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna».

Si pensi anche a quanto prescritto dall'articolo 169 del Codice (in tema di appalto e di vendita di immobile da parte dell'impresa costruttrice) e cioé che i vizi dell'edificio vanno denunciati «entro un anno dalla scoperta» (ma non oltre il decimo anno dal compimento dell'opera), fermo restando, peraltro, che l'azione «si prescrive in un anno dalla denuncia».

Se dunque la scadenza del termine di prescrizione determina, come detto, l'estinzione del diritto, il termine che la legge definisce di decadenza rappresenta una barriera entro la quale il soggetto interessato deve compiere una certa attività (per esempio denunciare il vizio) a pena di preclusione del proprio diritto.

La distinzione è importante, per varie ragioni: le regole della prescrizione (a differenza di quelle sulla decadenza) sono inderogabili, mentre il termine di prescrizione (diversamente da quanto accade con quello di decadenza) può avere cause di sospensione o interruzione.

Angelo Busani ■

Studio Cataldi
PORTALE DI INFORMAZIONE GIURIDICA

Cassazione: querelante non partecipa al processo? Non è rimessione tacita della querela

Le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione (Sent. n. 46088/2008) ha stabilito che i procedimenti penali proseguono e vanno avanti anche in assenza in aula del denunciante. La sua assenza non configura quindi una tacita rimessione della querela e ciò anche se il Giudice aveva sollecitato la sua partecipazione in giudizio. Gli Ermellini hanno quindi evidenziato il seguente principio di diritto "all'infuori dell'ipotesi espressamente e specificamente disciplinata dagli artt. 21, 28 e 30 D. Lgs.vo 28 agosto 2000, n. 274, la mancata comparizione del querelante nel processo, nonostante la sollecitazione del giudice a comparire, non configura una rimessione tacita di querela". (18 dicembre 2008)

Cristina Matricardi ■

GUIDA AL DIRITTO | **IL SOLE 24 ORE**

DIRITTO E PROCEDURA PENALE | IL MASSIMARIO

RESPONSABILITÀ CIVILE

Danno – Responsabile civile – Riti alternativi al dibattimento – Applicazione della pena su richiesta delle parti – Condanna del responsabile civile alle spese processuali in favore della parte civile – Esclusione. *(Costituzione, articolo 3; articolo 185; Cpp, articoli 74 e seguenti e 444)*

Con la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti non è consentito al giudice porre a carico anche del responsabile civile il pagamento delle spese processuali in favore della parte civile.

• *Sezione IV, sentenza 22 ottobre-17 dicembre 2008 n. 46390 – Pres. Morgigni; Rel. D'Isa; Pm (conf.) Izzo; Ric. Varani*

NOTA

Secondo la Cassazione, in tema di patteggiamento, benché debbano essere ricompresse nel concetto di danno derivante dal reato (articolo 185 del Cp) anche le spese sostenute dalle parti per far valere le proprie ragioni, il giudice può pronunciare condanna alle spese sostenute dalla parte civile solo nei confronti dell'imputato, dovendosi escludere che tale statuizione possa essere emessa in solido anche ni confronti del responsabile civile, il quale rimane estraneo all'accordo definitorio della vicenda processuale (in termini, del resto, sezione IV, 5 giugno 1996, responsabilità civile in proc. Mancini; nonché, sezione VII, 29 novembre 2001, La Rosa e altri). Proprio tale estraneità, del resto, osserva il giudice di legittimità, esclude qualsivoglia disparità di trattamento, rilevante ex articolo 3 della Costituzione, giacché sono differenti, rispetto al responsabile civile, le posizioni dell'imputato che abbia definito la propria posizione con il patteggiamento e l'imputato condannato per lo stesso reato all'esito di giudizio ordinario. Nella fattispecie, da queste premesse, la Corte ha rigettato il ricorso proposto dall'imputata, avverso la sentenza di "patteggiamento" per il reato di omicidio colposo conseguente a incidente stradale, dolendosi del fatto che il giudice, nel pronunciare la sua condanna alla rifusione delle spese di costituzione di parte civile, non aveva esteso tale condanna al responsabile civile regolarmente citato, nonostante che la responsabilità solidale di questi, vertendosi nel caso di assicurazione obbligatoria dei veicoli, fosse prevista ex lege.

CASSAZIONE SU PENALI: NEL PATTEGGIAMENTO NO ALLA CONDANNA ALLE SPESE DEL DANNEGGIATO

"Nella udienza avente ad oggetto la richiesta di applicazione della pena nel corso delle indagini, ex art. 447 c.p.p., non è ammessa la costituzione di parte civile, e pertanto è illegittima la condanna dell'imputato al pagamento delle spese sostenute dal danneggiato dal reato la cui costituzione quale parte civile sia stata ammessa dal giudice, nonostante tale divieto".

Detto principio, elaborato dalle Sezioni Unite, "va esteso, per la stessa ratio, alle udienze fissate per l'applicazione della pena a norma dell'art. 464 c.p.p. (a seguito di opposizione a decreto penale) e degli artt. 446 comma 1, ult. periodo, e 458 comma 1 c.p.p. (a seguito di decreto di giudizio immediato)".

(Corte di Cassazione - Sezioni Unite Penali, Sentenza 23 dicembre 2008, n.47803: Patteggiamento nel corso delle indagini preliminari - Costituzione di parte civile - Ammissibilità - Esclusione).

IL GAZZETTINO.it

Padova. Assicurazioni, "macchina della verità" per smascherare i truffatori

PADOVA - Una nuova "macchina della verità" per smascherare le frodi alle assicurazioni: l'ha messa a punto il gruppo di ricerca dell'Università di Padova diretto dal professorGiuseppe Sartori, ordinario di Neuroscienze cognitive. I "colpi di frusta" inesistenti, i falsi incidenti e i danni inventati potranno d'ora in avanti essere scoperti mediante una procedura che passa al vaglio l'attendibilità delle dichiarazioni dell'assicurato.

Secondo l'inventore di questa nuova macchina della verità, la procedura permette di identificare i simulatori con una precisione di oltre il 90% mediante un software che misura le tracce lasciate dalla memoria e dalle intenzioni fraudolente nel cervello dell'assicurato.

«Le ricerche preliminari ne hanno già dimostrato l'effetto deterrente sulle frodi – spiega Sartori – L'adozione delle procedure di *lie-detection* ha permesso infatti di ridurre del 25% le richieste di risarcimento. Probabilmente molti casi di frode potenziale vengono scoraggiati dalla sola idea di passare sotto la lente d'ingrandimento della macchina della verità».

Una caratteristica del nuovo sistema contro le frodi assicurative sta nel fatto che l'accertamento può essere effettuato via web: davanti a un computer l'assicurato deve classificare delle frasi il più velocemente possibile. Sulla base dei tempi di reazione viene verificata l'attendibilità delle sue dichiarazioni: il verdetto è immediato e prodotto automaticamente dalla macchina.

È inoltre in corso una ricerca che coinvolge l'Università di Padova e l'Università di Yale per applicare la nuova metodologia per identificare, fra i soldati reduci dall'Iraq e dall'Afghanistan, i simulatori del disturbo post traumatico da stress che chiedono un risarcimento. ■

Studio Cataldi
PORTALE DI INFORMAZIONE GIURIDICA

Un disegno di legge per dire stop alla compensazione troppo facile delle spese legali

D'ora in avanti la compensazione delle spese di lite potrebbe diventare una ipotesi solo eccezionale. Il ministro della Giustizia, infatti, rispondendo ad una interrogazione del Deputato Ciccanti ha segnalato un disegno di legge (n. 1441-bis) già approvato dalla Camera e passato al Senato con il numero 1082 in cui è contenuta una regolamentazione più rigorosa delle spese processuali. In particolare – scrive il ministro – «È prevista una disciplina più restrittiva della compensazione, prevedendosi che le spese possano essere compensate – oltre all'ipotesi della soccombenza reciproca – soltanto quando 'concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione'. In secondo luogo, viene modificato l'art. 96 c.p.c. prevedendosi che, in caso di condanna alle spese, il Giudice, anche d'ufficio, possa altresì condannare 'la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, non inferiore a euro 1000 e non superiore a euro 20.000'» Attualmente l'art. 92 del codice di procedura civile (novellato dalla legge 28.12.2005 n. 263) consente al Magistrato di compensare le spese se vi è soccombenza reciproca o se concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione. Queste misure, invece, consentiranno al giudice di addossare con maggiore frequenza alla parte soccombente le spese sostenute dalla controparte non essendo più sufficiente indicare l'esistenza di "giusti motivi" ma dovendosi considerare l'esistenza di "gravi ed eccezionali ragioni". La modifica dell'art. 96 inoltre va ad aggiungere una ulteriore misura sanzionatoria. (22 dicembre 2008)
In allegato il testo del provvedimento (le modifiche alla giustizia sono contenute nel Capo V).

Roberto Cataldi ■

CASSAZIONE.*net* **MASSIME E SENTENZE**

Gratuito patrocinio non solo agli indigenti: chi ha la moto non perde il beneficio

Non serve essere indigenti per essere ammessi al gratuito patrocinio, anche chi ha una moto di grossa cilindrata ne può beneficiare. L'importante è non superare le soglie di reddito fissate dalla legge.
A questa conclusione è giunta la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 46173 del 15 dicembre 2008, ha accolto il ricorso di un imputato. L'unica soglia che non bisogna superare è quella del reddito fissato dalle norme contenute negli articoli 76 e 92 della legge n. 151 del 2005. Ai fini della concessione del beneficio, dice senza mezzi termini la quarta sezione penale, non serve "una condizione di indigenza" ma soltanto "dei requisiti reddituali". In questo caso i giudici di merito hanno infatti sbagliato a revocare il beneficio perchè, ha spiegato la Cassazione, "la valutazione delle condizioni economiche è mancata, essendosi tratto argomento esclusivamente dalla proprietà di una moto di grossa cilindrata e dai costi di manutenzione che essa implica". Tale apprezzamento, oltre che incompiuto, "fa impropriamente riferimento ad una condizione di indigenza che invece non è richiesta dalla legge che fa invece riferimento a definiti requisiti reddituali".

Debora Alberici

Indennizzo diretto: nessun effetto positivo sul contenzioso

Dopo quasi due anni di applicazione delle nuove regole sul risarcimento dei danni da circolazione autostradale il Cnf chiede la revisione dell'art.150 del codice delle assicurazioni. La disciplina dell'indennizzo diretto, che nel 2006 ha abolito l'assistenza legale nella responsabilità civile da circolazione autostradale, non ha prodotto gli effetti deflattivi sul contenzioso auspicati dal legislatore. La segnalazione è venuta dal presidente del Consiglio Nazionale Forense, Guido Alpa, nel corso del convegno di studi "Disciplina del settore assicurativo e esercizio della professione forense", organizzato dal Cnf in collaborazione con l'Isvap, l'Autorità di vigilanza del settore assicurativo e l'Ania, associazione di rappresentanza delle imprese del settore. Alpa ha segnalato i problemi di amministrazione della giustizia, con riguardo alla responsabilità civile, all'indennizzo diretto, e ai rapporti tra le imprese di assicurazione e i consumatori. Si è dibattuto sulla concorrenza tra le imprese, sulle clausole vessatorie nei contratti, sui compensi agli avvocati per l'attività prestata alle compagnie, "ridotti in modo drastico e indecoroso a seguito della soppressione delle tariffe minime", ha sottolineato il presidente del Cnf. (18 dicembre 2008). ■

Studio Cataldi
PORTALE DI INFORMAZIONE GIURIDICA

Responsabilità del medico: grava su quest'ultimo l'onere di provare la speciale difficoltà dell'intervento chirurgico

Il giudizio de quo ha come sfondo fattuale una peritonite insorta ad un paziente all'esito di intervento chirurgico di polipectomia endoscopica effettuato all'interno di una struttura sanitaria universitaria. Nella sentenza in esame la Cassazione ha ribadito come resta a carico del medico – struttura sanitaria l'onere di dimostrare che la prestazione è stata eseguita in modo diligente e che il mancato o inesatto adempimento è dovuto a causa a sé non imputabile, in quanto determinato da impedimento non prevedibile né prevenibile con la diligenza nel caso dovuto. La distinzione, osserva la Corte, tra prestazione facile e prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà non può valere come criterio di distribuzione dell'onere della prova, bensì solamente ai fini della valutazione del grado di diligenza e del corrispondente grado di colpa riferibile al medico. L'art.2236 c.c. non ha alcuna rilevanza ai fini della ripartizione dell'onere probatorio, giacché incombe in ogni caso al medico dare la prova della particolare difficoltà della prestazione, laddove la norma in questione implica solamente una valutazione della colpa del professionista in relazione alle circostanze del caso concreto (Cass. Sez. Un. 11/01/2008, n.577). Il medico che vuole avvalersi della limitazione della responsabilità di cui all'art. 2236 c.c. (secondo il quale in caso del ricorrere di problemi di speciale difficoltà la stessa responsabilità per danni è limitata ai soli casi di colpa grave e dolo) deve " dare la prova della particolare difficoltà della prestazione, laddove la norma in questione implica solamente una valutazione della colpa del professionista, in relazione alle circostanze del caso concreto ". L'art.2236 c.c., osserva la Corte di Cassazione, ha come contenuto una regola di mera valutazione della condotta diligente del debitore, senza alcuna distinzione, sotto il profilo della ripartizione degli oneri probatori, tra interventi facili e difficili, in quanto "l'allocazione del rischio non può essere rimessa alla maggiore o minore difficoltà della prestazione". Quando il risultato è " anomalo" o "anormale" rispetto al convenuto esito dell'intervento (o della cura), medico e struttura sanitaria sono tenuti a dare la prova che esso dipenda da fatto ad essi non imputabile perché non ascrivibile alla condotta diligente dovuta, tenendo presente le specifiche circostanze del caso concreto; se tale prova manca, ai sensi degli artt. 1218 e 2697 c.c. medico e struttura sanitaria rimangono soccombenti. (30 novembre 2008)

Valter Marchetti, Foro di Savona ■

Bisceglie, nasce l'AUA (Associazione Utenti Auto)

Un pool di esperti con specifica preparazione in diritto civile, amministrativo, penale, tributario, pronto a dar consulto gratuito sulle problematiche del Codice della Strada

Per districare la complessa materia di contravvenzioni, ricorsi, patente a punti, anche a Bisceglie dallo scorso 24 dicembre è attiva una delegazione AUA.

Multe, autovelox, patente a punti, ritiro patente, cartelle esattoriali, parcheggi, incidenti stradali e troppi decreti rendono le notti insonni agli automobilisti.

E se gli avvocati raramente si occupano di assistenza e consulenza legale ai conducenti delle quattro ruote, non è certo dovuto alla "semplicità" della materia, ma piuttosto al fatto che il pagamento di una parcella professionale quasi sempre supererebbe l'entità della multa.

L'ufficio AUA è ubicato in via Don Tonino Bello n.35, nei pressi della Farmacia Comunale zona Sant'Andrea, un pool di esperti con specifica preparazione in diritto civile, amministrativo, penale, tributario, è pronto a dar consulto gratuito sulle problematiche del Codice della Strada e assicurative, attraverso lo studio e la redazione dei ricorsi contro le pretese, ritenute ingiuste, della Pubblica Amministrazione.

L'Associazione Utenti Auto svolge attività senza fini di lucro sin dal 1991, allo scopo di avvicinare il cittadino alle Istituzioni (e viceversa) e con la convinzione che a rispettare le regole debbano essere tanto i controllori quanto i controllati.

L'AUA gestisce mediamente 23 mila contestazioni l'anno e vanta un margine di cause vinte superiore all'85%, grazie a studi strategici personalizzati e dunque adattati ai singoli casi". ■

IL SECOLO XIX.it

PAOLO ARDITO

Falsi incidenti, perquisito studio legale

Le indagini sono condotte dal sostituto procuratore Tiziana Lottini e sono svolte dal nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza ma non sono direttamente collegate ad assicuropoli

Un avvocato e un carrozziere spezzini sono finiti sul registro degli indagati per un presunto falso incidente stradale. Le indagini condotte dal sostituto procuratore Tiziana Lottini e svolte dal Nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza, guidati dal colonnello Antonio D'Agostino, non sono direttamente collegate ad Assicuropoli. Ma certamente la pubblicità mediatica riservata all'inchiesta sulle truffe alle compagnie assicurative deve aver avuto il suo effetto e convinto un giovane automobilista spezzino a denunciare alla procura di essere stato coinvolto in una richiesta di risarcimento danni, relativamente a un sinistro stradale senza mai aver presentato alcuna domanda risarcitoria all'assicurazione.

Qualche tempo fa il giovane automobilista rimase coinvolto in un sinistro con la sua auto e rimediò danni fisici e materiali. Nonostante questo non presentò alcuna denuncia alla compagnia assicurazione e portò l'auto in una carrozzeria per farla riparare. Dopo qualche tempo, dallo studio legale finito sotto inchiesta, arrivò una comunicazione telefonica in cui veniva invitato a ritirare un assegno a lui intestato, quale risarcimento del sinistro stradale in cui era rimasto coinvolto. «Ma io non ho presentato alcuna denuncia» avrà riflettuto tra sé e sé. E poi con l'inchiesta su Assicuropoli in corso è meglio non rischiare, avrà pensato il giovane automobilista. Così nei giorni scorsi ha deciso di sporgere denuncia alla procura e sono scattate le indagini.

Ieri mattina il pm Lottini, i militari della Guardia di finanza si sono presentati nello studio legale del centro città del noto avvocato spezzino e hanno effettuato una perquisizione alla presenza dell'avvocato Andrea Giorgi, in rappresentanza del consiglio dell'Ordine degli avvocati come vuole il codice di procedura penale.

Le attenzioni si sono concentrate proprio sulla pratica del sinistro stradale posto sotto inchiesta, che è stata sequestrata. Nel registro degli indagati è stato iscritto anche il titolare della carrozzeria dove è stata riparata l'automobile perché non si capisce come il sinistro possa essere finito allo studio legale, considerato che l'automobilista non aveva presentato alcuna richiesta di risarcimento dei danni. Al vaglio degli inquirenti ci sarebbe anche il certificato medico in cui si riporta la diagnosi del passeggero trasportato dall'automobilista, malgrado non si sia mai sottoposto ad alcuna visita.

A questo punto resta da valutare prima di tutto la veridicità dei fatti raccontati dal giovane automobilista spezzino e poi verificare se dietro lo studio legale si nasconda un'altra attività illecita ramificata come sta emergendo nell'inchiesta di Assicuropoli che sta coinvolgendo avvocati, medici, liquidatori, carrozzieri e faccendieri di ogni tipo. ■

GIUSTIZIA

Mettere telecamere negli spazi comuni del condominio non è reato.

Mettere videocamere nei condomini, per sorvegliare alcune parti dello stabile comuni a tutti gli inquilini, non costituisce reato. Lo ha deciso una sentenza della Corte di Cassazione in seguito alla contestazione fatta ad un cittadino che, nel 2003, aveva istallato due telecamere sul balcone di casa propria collegate, tramite una presa scart, al suo televisore. Questo gli consentiva di guardare le immagini riprese direttamente sulla propria tv.

Il Tribunale di Rovereto aveva condannato l'inquilino "spione" al reato di invasione della privacy, spiegando che "anche una sola ripresa relativa all'altrui proprietà esclusiva risulterebbe comunque invasiva della riservatezza; anche la ripresa di parti comuni, sia pure ad opera di uno dei comproprietari, invade la sfera giuridica degli altri comproprietari".

La Cassazione, con la sentenza del 26 novembre 2008, ha annullato la condanna concludendo che la ripresa di immagini attinenti alla vita privata che si svolgono in ambito domiciliare protetto, non costituiscono reato. **(G.A.)**

ASCA

Axa: aderisce a iniziativa "Patto per i Giovani" con sconti 35%

(ASCA) - Roma 1 dic - AXA Assicurazioni ha aderito all'iniziativa "Patto per i Giovani" promossa dall'ANIA, dal Ministero dell'interno, dalla Direzione Generale della Pubblica Sicurezza, dalla Polizia Stradale e da un gruppo di Associazioni dei consumatori.

I giovani tra i 18 e i 26 anni che si impegnano a guidare in modo prudente e responsabile e a rispettare le norme del codice della strada – si legge in una nota – sottoscrivendo i dieci punti del "Patto per i Giovani" al momento dell'acquisto della polizza Protezione Autogiovani, riceveranno immediatamente uno sconto del 35% sul premio.

Il decalogo della sicurezza del "Patto per i Giovani" contiene le dieci principali regole che salvano la vita alla guida dei veicoli, e si riferiscono ad esempio all'utilizzo della cintura di sicurezza, al rispetto dei limiti di velocità e delle corrette distanze tra i veicoli, o all'impegno a non assumere sostanze stupefacenti e a non bere alcolici prima di mettersi alla guida.

Ai giovani che sottoscriveranno il "Patto" AXA offrirà inoltre tre alcol test per abituarli a misurare e a valutare il proprio tasso di alcolemia. In più, i giovani riceveranno un manuale di guida sicura e potranno partecipare fino al 28 febbraio 2009 ad AXA Protetti&Premiati: un concorso che mette in palio 20 corsi di guida sicura presso l'autodromo di Misano Adriatico. ■

CORRIERE DELLA SERA.it

LA PULIZIA È «COMPITO DELL'ENTE TERRITORIALE». IL CASO A ROMA

Motociclista scivola sull'olio? Per la Cassazione paga il Comune

La sentenza tutela anche gli automobilisti quando le strade urbane provocano danni alla vettura o incidenti

ROMA - La Cassazione ha ribaltato le decisioni dei giudici di merito che avevano «assolto» il comune di Roma dall'obbligo di risarcire un motociclista che si era fratturato un braccio scivolando su una macchia d'olio. Infatti, se la cattiva manutenzione delle strade provoca incidenti, i danni deve pagarli il Comune. Soprattutto quando l'amministrazione ha diviso in zone il territorio urbano e ha appaltato a diverse imprese i servizi di manutenzione. Questa sentenza rappresenta una vittoria per motociclisti e «scooteristi»

PER GLI AUTOMOBILISTI - Il monito della Suprema Corte è rivolto alle amministrazioni soprattutto delle grandi città, dove il problema dello «stato di conservazione» delle strade è più grave, e tutela non soltanto i conducenti dei mezzi a due ruote, ma anche agli automobilisti nel caso in cui le condizioni delle strade urbane provochino danni alla vettura o veri e propri incidenti. Nelle motivazioni della sentenza 1691 infatti, i giudici della terza sezione civile precisano che nei confronti delle amministrazioni comunali c'è una «presunzione di responsabilità per il danno causato dalle cose che si hanno in custodia» anche se si tratta di beni, come le strade «oggetto di un uso generale e diretto da parte dei cittadini».

LA VICENDA - Il caso di cui si è occupata piazza Cavour riguarda una motociclista che nel 1997 era scivolata su una macchia d'olio in via Damiano Chiesa, una strada nella zona della Balduina a Roma. In seguito alla caduta la donna aveva riportato «lesioni guaribili in 40 giorni». Sia il tribunale sia la Corte d'appello della Capitale avevano respinto il suo ricorso contro il comune per il risarcimento. Nel corso del giudizio di secondo grado, in particolare, l'amministrazione all'epoca guidata da Walter Veltroni si era «chiamata fuori» affermando che la rete viaria urbana era divisa in zone, ciascuna delle quali affidata per la manutenzione a diverse imprese. A questo proposito invece, la Corte ha precisato che «la suddivisione in zone comporta per il comune un maggiore grado di sorveglianza e controllo, con conseguente responsabilità per i danni cagionati». I giudici hanno infine aggiunto che l'impresa appaltatrice dei servizi di manutenzione «non può rispondere direttamente perché il contratto costituisce soltanto lo strumento tecnico per la realizzazione in concreto del compito istituzionale proprio dell'ente territoriale». La Cassazione ha quindi annullato con rinvio la sentenza d'appello, indicando ai giudici che dovranno nuovamente valutare la richiesta di risarcimento, i criteri da seguire. ■

Corte di Cassazione – Sezioni III Civile – Sentenza 2 dicembre 2008-23 gennaio 2009 – N° 1691

(Presidente: Filadoro; Relatore: Federico; Pm – conforme – Lo Voi)

LA MASSIMA

Responsabilità civile – Danno – Cagionato da cose in custodia – Demanio stradale comunale – Caduta in pozza di gasolio sull'asfalto – Responsabilità dell'ente comunale – Presunzione di cui all'articolo 2051 del Cc – Applicabilità – Sussiste – Contenuti e condizioni. *(Cc, articoli 2043 e 2051)*

La presunzione di responsabilità salvo ricorso del caso fortuito per il danno cagionato dalle cose che si hanno in custodia stabilita dall'articolo 2051 del Cc è applicabile nei confronti dei comuni, quali proprietari delle strade, pur se tali beni siano oggetto di un uso generale e diretto da parte dei cittadini, qualora la loro estensione sia tale da consentire l'esercizio di un continuo ed efficace controllo che sia idoneo a impedire l'insorgenza di cause di pericolo per terzi, comportando la zonizzazione della manutenzione delle strade un maggiore grado di possibilità di sorveglianza e di controllo sui beni.

Responsabilità civile – Danno – Cagionato da cose in custodia – Demanio stradale comunale – Caduta in pozza di gasolio sull'asfalto – Responsabilità dell'ente comunale – Applicabilità – Sussiste – Affidamento a terzi della manutenzione e pulizia delle strade – Irrilevanza. *(Cc, articoli 2043 e 2051)*

La responsabilità presunta del comune quale proprietario del demanio stradale per danni a terzi non viene a cessare per averne l'ente affidato la pulizia a terzi, costituendo l'appalto lo strumento tecnico-giuridico per la realizzazione di un proprio obbligo istituzionale a norma dell'articolo 14 del codice della strada.

ItaliaOggi PRIMO PIANO | martedì 20 gennaio 2009

Coperti i danni da avvelenamenti, punture di insetti ma non gli infortuni da fusione nucleare

Ligresti assicura i voli di stato

La gara d'appalto è stata aggiudicata alla Fondiaria-Sai

DI EMILIO GIOVENTÙ

Dopo avere assicurato l'italianità della compagnia aerea di bandiera entrando in Cai, Salvatore Ligresti da quest'anno assicura anche, nel senso letterale e contrattuale della parola, i voli di stato. La Fondiaria-Sai, terza compagnia di assicurazioni italiana, di cui l'imprenditore siciliano è presidente onorario mentre le figlie, Jonella e Giulia Maria, rivestono rispettivamente i ruoli di presidente e vicepresidente, lo scorso 15 dicembre si è aggiudicata l'appalto «dei servizi di copertura assicurativa per i rischi aeronautici connessi al trasporto aereo di stato, di governo e per ragioni umanitarie per l'anno 2009».

L'avviso dell'esito della procedura porta la data del 13 gennaio scorso e la firma è quella del comandante della seconda divisione del comando logistico della aeronautica militare.

Appalto delicato quello che dovrà gestire e assicurare il gruppo Ligresti visto che sembra essere stato tagliato a misura sulle nuove disposizioni sui voli di stato, varate dal governo di Silvio Berlusconi con la direttiva del presidente del consiglio dei ministri del 25 luglio dello scorso anno poi pubblicata sulla Gazzetta ufficiale il 22 agosto successivo, senza molta pubblicità (leggi ItaliaOggi del 23 agosto 2008). Ebbene, in quella direttiva, il premier di fatto cancellava le restrizioni imposte dal precedente governo di Romano Prodi e precisava che d'ora in poi sia pure «in via del tutto eccezionale o previa rigorosa valu-

tazione, è consentito l'imbarco a persone estranee» ovvero, non soltanto ai presidenti della Repubblica, della Camera e del Senato, agli ex capi dello stato e ai presidenti del consiglio, cariche alle quali Prodi aveva ristretto l'utilizzo dei voli di stato.

La Fondiaria, dunque, coprirà i rischi per tutte le persone a bordo. E per passeggeri assicurati «si intendono i passeggeri di cui alla direttiva del 25 luglio 2008 (quella di Berlusconi, ndr), in particolare: alte cariche istituzionali a livello parlamentare, politico, governativo, militare religioso, altri passeggeri civili e militari autorizzati a vario titolo e ammalati e traumatizzati gravi», così come prevede il capitolato dell'appalto. Saranno tutti risarciti qualora dovessero rotolare dalla scaletta dell'aereo, essere punti o morsi da animali, se dovessero prendere colpi di sole oppure se dovessero infortunarsi a bordo di un aereo mentre sono in corso «movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche o alluvioni». Sono pochi i rischi esclusi dalla copertura assicurativa. La Fondiaria dei Ligresti, per esempio, non coprirà infortuni se gli aerei di stato dovessero essere utilizzati per gare o competizioni, ma soprattutto non coprirà infortuni «causati da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo e da accelerazioni di particelle atomiche», insomma, niente rimborso se il premier o un ministro dovesse volare mentre è in corso di guerra mondiale.

«Il rango delle personalità trasportate», citazione testuale dalla direttiva di Berlusconi, è comunque onorato per quanto riguarda i capitali assicurati dal capitolato d'appalto: «Per i passeggeri di cui alla direttiva del presidente del consiglio dei ministri l'assicurazione è di 6 milioni di euro per persona in caso di morte e altrettanti in caso di invalidità permanente». Gli scongiuri in questo caso sono istituzionalmente obbligati.

Piccola curiosità: ovviamente la Fondiaria garantisce anche l'assicurazione della responsabilità civile verso terzi (persone, oggetti, animali), ma a differenza degli ospiti di stato questa volta non in caso di danni avvenuti durante azioni di guerra o terroristiche e non in alcuni paesi sanzionati dall'Onu, tra questi anche quelli dove sono in corso missioni internazionali alle quali partecipa anche l'Italia. ■

AGI

Rc Auto: Alpa (Cnf), da indennizzo diretto no effetti positivi

(AGI) – Roma, 27 nov. – Le regole del decreto legge Bersani che hanno abolito l'assistenza legale nella responsabilita' civile da circolazione stradale 'non hanno prodotto gli effetti deflattivi sul contenzioso civile'. Lo ha sottolineato il presidente del Consiglio nazionale forense Guido Alpa, nel corso del seminario sul settore assicurativo e l'esercizio della professione forense organizzato dal Cnf, Isvap e imprese assicuratrici, che si sta svolgendo alla sala Zuccari del Senato. Al centro del dibattito, la concorrenza tra imprese, la clausole vessatorie inserite nei contratti e i compensi degli avvocati per le attività prestate alla compagnie 'ridotti – ha detto Alpa – in modo drastico e poco decoroso a seguito della soppressione delle tariffe minime'. Nel seminario di studi, si è anche discusso delle problematiche sul mercato assicurativo e la tutela dei risparmiatori nell'attuale crisi finanziaria. ■

LAVORO

Cassazione n. 28887/2008. L'importo liquidato a titolo di risarcimento per danni da demansionamento non è soggetto a tassazione

Le somme erogate a titolo risarcitorio sono imponibili quando reintegrano un danno da mancata percezione di redditi

In tema di imposte sui redditi, in base al dettato del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 6, comma 2, le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio possono costituire reddito imponibile ma solo quando abbiano la funzione di reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi.

Corte di Cassazione, Sez. V, Sent. del 09-12-2008, n. 28887

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

V.M. otteneva la condanna del suo datore di lavoro al risarcimento dei danni da demansionamento liquidati dal Pretore di Milano (con sentenza n. 3660 del 22 ottobre 1997) in somma pari a L. 101.385.309. La Banca Nazionale dell'Agricoltura, datore di lavoro del V., gli accreditava la somma detraendo le ritenute fiscali pari a L. 41.567.976 che versava all'Esattoria Imposte dirette di Roma.

V.M. presentava quindi istanza di rimborso dell'IRPEF per L. 45.380.000 e impugnava il silenzio rifiuto dell'amministrazione finanziaria; riteneva infatti che la somma di cui alla condanna emessa dal Pretore di Milano non era soggetta a imposizione fiscale ai fini IRPEF in quanto non rappresentava alcuna reintegrazione di reddito patrimoniale non percepito ma piuttosto il risarcimento del danno alla professionalità e all'immagine derivato dal demansionamento. Il ricorso del contribuente veniva respinto in primo grado dalla Commissione Tributaria Provinciale (sentenza n. 87/10/01) e in appello dalla Commissione Tributaria Regionale di Milano (sentenza n. 45/23/03) che interpretava le disposizioni del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 6, comma 2, e quelle del D.L. n. 41 del 1995, nel senso dell'imponibilità dell'indennità percepita dal contribuente per essere in generale soggette "a tassazione le somme e i valori comunque percepiti anche a titolo risarcitorio a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria relativa a questioni di lavoro".

Ricorre per cassazione V.M. affidandosi di impugnazione. Si difendono con controricorso il Ministero e l'Agenzia delle Entrate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 1, art. 6, comma 2, art. 48 e D.L. n. 41 del 1995, art. 32 (convertito in L. n. 85 del 1995). Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5, la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Il ricorrente insiste nel sottolineare la natura di risarcimento non patrimoniale e non derivante dall'accertamento di una perdita reddituale del suo credito accertato in giudizio nei confronti del datore di lavoro e rivendica quindi il suo diritto al rimborso delle ritenute illegittimamente detratte dalla somma corrisposta dal datore di lavoro e non restituite dall'amministrazione finanziaria. Fa rilevare a tale proposito che nessuna diminuzione stipendiale si era verificata nel quadro dell'accertato demansionamento e afferma l'erroneità dell'interpretazione delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 917 del 1986 e al D.L. n. 41 del 1995, recepita dalla CTR milanese.

Il ricorso è manifestamente fondato.

La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che in tema di imposte sui redditi, in base al dettato del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 6, comma 2, le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio possono costituire reddito imponibile ma solo quando abbiano la funzione di reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi (Cassazione civile sezione V n. 9111 del 21 giugno 2002 e n. 11682 del 21 maggio 2007). Sicchè ad esempio non sono assoggettabili a tributo l'indennità corrisposta dal datore di lavoro, a titolo di risarcimento del danno, per la reintegrazione delle energie psicofisiche spese dal lavoratore oltre l'orario massimo di lavoro da lui esigibile.

Il ricorso va pertanto accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e decisione nel merito di accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente diretto all'accertamento della non soggezione a tassazione IRPEF della somma percepita dalla Banca Nazionale dell'Agricoltura, a seguito della sopracitata sentenza n. 3660/1997 del Pretore di Milano, e al conseguente diritto al rimborso delle ritenute fiscali effettuate dal datore di lavoro. Sussistono i presupposti di legge per la compensazione delle spese dell'intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo proposto in primo grado dal contribuente. Compensa le spese processuali dell'intero giudizio.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2008. ■

LA MASSIMA

CORTE COSTITUZIONALE
Ordinanza 20 novembre 2008, n. 380

SANZIONI AMMINISTRATIVE – ORDINANZA INGIUNZIONE

Sanzioni amministrative - Violazioni del codice della strada - Sanzione amministrativa pecuniaria la cui entità è determinata dal Prefetto con l'ordinanza-ingiunzione - Termine espresso per l'emissione di detto atto - Omessa previsione - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza - Asserita lesione del diritto di difesa, nonché incidenza sul principio di ragionevole durata del processo - Omessa verifica di una possibile interpretazione conforme a Costituzione e formulazione di un petitum indeterminato - Manifesta inammissibilità della questione. - Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 18. - Costituzione, artt. 3, 24 e 111. *(GU n. 49 del 26-11-2008)*

ORDINANZA N. 380 ANNO 2008

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori:
– Presidente: Giovanni Maria FLICK;
– Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza del 29 marzo 2008 dal Giudice di pace di Sorgono nel procedimento civile vertente tra Casula Mario Massimo e la Prefettura di Nuoro, iscritta al n. 172 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, 1ª serie speciale, dell'anno 2008;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 22 ottobre 2008 il giudice relatore Luigi Mazzella;
Ritenuto che, con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice di pace di Sorgono ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge 24 novembre l981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), con riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede espressamente un termine diverso e più breve di quello di prescrizione delle sanzioni, di cui al successivo art. 28, per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione;
che, riferisce il giudice a quo, in un procedimento di opposizione ad ordinanza-ingiunzione del prefetto di Nuoro n. 4847/05 del 27 febbraio 2008, con la quale era stata inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria al padre del contravventore minorenne, per violazione dell'art. 116, comma 13, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), per guida senza patente, commessa in data 12 agosto 2005, l'opponente ha chiesto l'annullamento del provvedimento prefettizio in quanto emesso oltre il termine prescritto dall'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
che, a giudizio del rimettente, l'infrazione contestata riguarda una violazione amministrativa inclusa tra quelle per le quali, non essendo ammesso il pagamento nella misura ridotta del minimo edittale, non si prevede la proposizione di un ricorso al prefetto, in quanto la determinazione della sanzione pecuniaria per tale infrazione è rimessa al prefetto medesimo, al quale il verbale di contestazione va trasmesso d'ufficio, per l'emissione della necessaria ordinanza-ingiunzione; che, di conseguenza, secondo il rimettente, il procedimento sanzionatorio per il disposto dell'art. 194 del nuovo codice della strada, «sembra soggetto alla disciplina generale prevista dall'art. 18 della legge n. 689 del 1981», non essendo applicabile la disciplina speciale, prevista dall'art. 204 del codice della strada, per le ordinanze emesse a seguito di «ricorso» del trasgressore;
che tuttavia – prosegue il rimettente – l'applicabilità, ai procedimenti sanzionatori previsti dalla legge n. 689 del 1981, del termine stabilito dall'art. 2, comma 3, della legge n. 241 del 1990 è stata esclusa dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, con sentenza n. 9591 del 2006, in ragione del carattere di specialità della legge n. 689 del 1981 e della conseguente sua prevalenza sui principi di celerità e immediatezza sanciti dalla legge n. 241 del 1990;
che, pertanto, non potendo trovare applicazione, in base a tale ultimo orientamento interpretativo, neppure quel termine, l'art. 18 della legge n. 689 del 1981 sarebbe incostituzionale in quanto, non prevedendo alcun termine alla durata del procedimento sanzionatorio, de facto farebbe coincidere tale durata con il periodo quinquennale di prescrizione delle sanzioni amministrative, di cui all'art. 28 della legge stessa;
che, secondo il rimettente, privo di ragionevolezza sarebbe imporre al trasgressore l'onere di inviare scritti difensivi entro il termine di trenta giorni dalla contestazione, secondo la prescrizione dell'art. 18, primo comma, della legge n. 689 del 1981, mentre l'Autorità procedente potrebbe disporre del temine, ben più lungo, di quasi cinque anni;
che in questi termini, l'art. 18 si porrebbe, quindi, in contrasto sia con gli artt. 24 e 111 Cost. – i quali assicurano alle parti la parità di diritti e la ragionevole durata del processo – sia con l'art. 3 Cost., che riconosce ai cittadini pari garanzie e trattamento, siano essi trasgressori del codice della strada o di altre norme amministrative, di natura diversa;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, deducendo anzitutto l'inammissibilità della questione là dove si chiede alla Corte di adeguare l'art. 18 della legge n. 689 del 1981

ai principi costituzionali «con formulazione di un espresso richiamo all'obbligo delle Pubbliche amministrazioni di osservare, anche in sede di emissione di ordinanza ingiunzione, il termine autodeterminato per la conclusione del procedimento (art. 2 comma 2 della legge sul procedimento) o, in difetto, quello legale di novanta giorni (art. 2 citato, comma terzo), come da ribadita previsione dell'art. 29»; in tal modo prospettando una soluzione di carattere alternativo, inammissibile in questa sede;
che, nel merito, l'Avvocatura sottolinea l'infondatezza della questione, in riferimento all'art. 3 Cost., per la disomogeneità del tertium comparationis, e, in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., per l'inidoneità della normativa censurata, pur se intesa nel senso prospettato dal rimettente, a ledere il principio di difesa e quello del giusto processo. Considerato che il Giudice di pace di Sorgono dubita, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge 24 novembre l981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui non prevede espressamente un termine (diverso e più breve di quello di prescrizione delle sanzioni, di cui al successivo art. 28) per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione;
che il rimettente ha ritenuto inapplicabile alla fattispecie prevista dall'art. 116, comma 13, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) – oggetto del giudizio a quo – il termine per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione prevista dall'art. 204, commi 1 e 1-bis, del medesimo codice, argomentando dal fatto che per detta infrazione non è ammesso il pagamento in misura ridotta;
che l'inapplicabilità di tale termine è stata ritenuta dal giudice a quo nonostante l'esistenza di numerose pronunce di segno contrario della giurisprudenza di legittimità;
che, in particolare, il rimettente ha omesso di considerare che la giurisprudenza di legittimità appena richiamata ha più volte sostenuto che l'ordinanza-ingiunzione relativa ad infrazioni al codice della strada per le quali non è ammesso il pagamento in misura ridotta, pur in assenza di un termine specifico previsto dalla legge, ma in perfetta analogia con quanto previsto dall'art. 204 del nuovo codice della strada, vada comunque emanata nel termine ivi previsto, decorrente (in assenza di un ricorso amministrativo da cui far decorrere i centoventi giorni di cui all'art. 204, comma 1, del codice della strada) dalla scadenza del termine per proporre ricorso amministrativo, ai sensi del precedente art. 203, con esclusione dell'applicazione dell'art. 18 della legge n. 689 del 1981 (in tal senso Cassazione, 22 maggio 2007, n. 11823; Cassazione, 16 ottobre 2006, n. 22120, e Cassazione, 4 novembre 2005, n. 21361);
che, sulla scorta di tale giurisprudenza, il giudice a quo avrebbe potuto esplorare una soluzione adeguatrice conforme a Costituzione: del resto, il richiamo analogico al termine perentorio previsto dall'art. 204 del codice della strada, per l'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione, certamente più ristretto di quello di cinque anni di cui alla norma censurata, risponderebbe anche alla natura "speciale" che caratterizza il suo ambito rispetto a quello, più generale, delle sanzioni amministrative cui si riferisce la legge n. 689 del 1981 (si veda Cassazione, sezioni unite, 27 aprile 2006, n. 9591);
che, inoltre, il rimettente, affidando a questa Corte l'individuazione in concreto di un termine di decadenza senza indicarlo, sollecita l'esercizio di un potere discrezionale riservato al legislatore (si veda, da ultimo, l'ordinanza n. 58 del 2008) e allo stesso tempo, lasciando indeterminato il possibile intervento della Corte, omette di formulare un petitum specifico (si vedano, da ultimo, le ordinanze n. 35 e n. 279 del 2007);
che, pertanto, la questione deve ritenersi, sotto gli indicati profili, manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Giudice di pace di Sorgono, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 novembre 2008.
Il Presidente: Flick
Il redattore: Mazzella
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 20 novembre 2008.
Il direttore della cancelleria: Di Paola

CIRCOLAZIONE STRADALE – LA POLIZIA ATTESTA IL RIFERIMENTO AL VEICOLO

Valida la multa accertata con il telelaser anche senza documentazione fotografica

Legittima la multa elevata con il telelaser anche se l'apparecchiatura non è in grado di fotografare il veicolo che ha violato il limite di velocità.

È questo il principio che si ricava dalla sentenza n. 1206 del 2009 della seconda sezione civile della Cassazione che ha accolto il ricorso del ministero dell'Interno nei confronti di un automobilista. Quest'ultimo aveva contestato in giudizio la multa elevata dalla polizia stradale per eccesso di velocità perché accertata mediante telelaser. Il giudice di pace gli aveva dato ragione con la motivazione che l'apparecchio utilizzato dalla Forze dell'ordine non sarebbe stato idoneo a effettuare in modo accertabile la misurazione di velocità dei veicoli.

La Cassazione, però, non è stata dello stesso avviso. I giudici di legittimità, infatti, hanno stabilito che l'articolo 142 del Codice della strada prevede che possano essere considerate fonti di prova le apparecchiature omologate che consentono di fissare la velocità in un dato momento, senza prevedere che della rilevazione debba necessariamente essere attestata la documentazione fotografica.

Ne consegue pertanto, conclude la Suprema corte, che è legittima la rilevazione della velocità di un veicolo a mezzo del telelaser perché, pur non rilasciando alcuna documentazione fotografica, consente l'accertamento della velocità, «restando affidata all'attestazione dell'organo designato la riferibilità della velocità proprio al veicolo dal medesimo organo individuato». ■

CESSIONE DELLE SPESE

Riceviamo dallo Studio Bosco SOS INFORTUNI s.r.l. di Vigevano e pubblichiamo di seguito una interessante sentenza relativa alla cessione delle spese per visite specialistiche al Medico stesso che le ha eseguite e che il danneggiato non ha pagato.

GIUDICE DI PACE DI ABBIATEGRASSO
SENTENZA N. 22/09

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Ufficio del Giudice di Pace di Abbiategrasso

Il Giudice di Pace di Abbiategrasso Dr.ssa Marianna Garagiola ha pronunciato

SENTENZA

Nella causa R.G. 389/08 promossa da: A.S. ***– attore –***
con l'avv. Adriano Alimento ed selettivamente domiciliato nel suo studio in Milano … per delega a margine dell'atto di citazione

CONTRO

Fondiaria Sai spa **– convenuta –**
Con l'avv. Marcella Scghiavi ed selettivamente domiciliata nel suo studio di Abbiategrasso … per procura in calce alla copia notificata di citazione

CONCLUSIONI
(omissis)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore in epigrafe conveniva in giudizio Fondiaria Sai spa assumendo di avere eseguito nel 2007 due visite specialistiche sulla persona di F.A. a seguito di un incidente stradale che questi aveva subito, per le quali aveva esposto un costo di euro 301,81 giusta fattura regolarmente emessa.
Con contratto 11.1.2008 il F. gli aveva ceduto il suo credito sorto nei confronti della convenuta per effetto di detto incidente comunicandolo anche alla medesima; ciò nonostante, nulla riceveva per cui si rendeva necessario procedere giudizialmente.
Con l'odierna domanda l'attore chiede pertanto condannarsi la convenuta al pagamento della somma sopra indicata oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Alla prima udienza del 30.7.2008 si costituiva Fondiaria Sai spa che in via preliminare, eccepiva la improcedibilità della avversa domanda per carenza del presupposto normativo, chiedendo nel merito la sua relazione perché infondata in fatto e diritto.
Concessi i termini per memorie ex art. 320 c.p.c., essendo la causa prettamente documentale e non necessitando di attività istruttoria, all'udienza del 14.1.2009 veniva trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sostiene la convenuta che la cessione di credito per cui è processo non ha alcuna efficacia nei suoi confronti sia per carenza dei presupposti di cui all'art. 1264 c.c. essendosi trattato di cessione parziale – peraltro comunicata per posta ordinaria, sia perché detta comunicazione è stata inviata da terzo intermediario non parte processuale di questo giudizio (lo Studio Bosco) sia, da ultimo, per il mancato rispetto dei requisiti richiesti dal D.Lgs. 209/2005 quanto a messa in mora, con conseguente improponibilità della domanda attorea.
Fondiaria lamenta, poi, dei numerosi e troppi giudizi aventi lo stesso odierno oggetto, pendenti avanti più sedi giudiziarie.
A prescindere da quest'ultima argomentazione che non ha alcun valore giuridico, si osserva intanto che non si trattò di posta ordinaria bensì di raccomandata con ricevuta di ritorno recapitata il 17.1.08 e anticipata via fax in data 11.1.08 (docc. 3 e 9 attorei).
Entrambi devono considerarsi atti idonei a formalizzare la comunicazione e a rendere edotta la convenuta dell'intervenuta cessione, posto che la notifica al debitore ceduto prevista dall'art. 1264 c.c. quale presupposto per **il perfezionamento della cessione di credito non si identifica necessariamente con quella effettuata ai sensi del nostro ordinamento processuale, ma può realizzarsi anche con un atto a forma libera, essendo sufficiente che al debitore ceduto sia data notizia in maniera idonea e tale da consentirgli di disporre le opportune variazioni negli ordini di pagamento.**
Nel nostro caso, quindi, la cessione in esame deve considerarsi pienamente efficace nei confronti di Fondiaria già dal 11.1.08, momento in cui essa ha appreso dell'intervenuto mutamento della qualità del creditore, venutasi a raggruppare in tre soggetti fisici distinti, ma ciascuno portatore di una parte del credito nascente dalla stessa fonte di obbligazione, cioè il sinistro occorso al F.
In forza di ciò alla convenuta non restava che limitarsi semplicemente ad emettere tre distinti ordini di pagamento, come peraltro le era stato richiesto con il citato doc. 3.
Oltretutto, la circostanza per cui ad un creditore se ne fossero aggiunti altri due non costituisce "cessione parziale" come impropriamente la definisce la convenuta, ma fattispecie che semmai trova disciplina nell'art. 1265 c.c. e che comunque, non ha inciso sull'obbligazione in sé, non avendo comportato alcuna modifica dell'entità dell'importo risarcitorio concordato, che a carico di Fondiaria continuava a rimanere sempre nella misura complessiva di euro 7.000,00.
La convenuta pertanto continuava a restare obbligata per il medesimo titolo e per la medesima somma allo stesso modo in cui era tale nei confronti dell'iniziale, unico, creditore F.
La sua eccezione per cui "la cessione di credito per spese mediche non è giuridicamente accettabile" (doc. 4 attore) **è del tutto priva di fondamento, posto che come si è detto le spese mediche in esame costituiscono debito nascente dal medesimo obbligo risarcitorio cui Fondiaria era tenuta quale responsabile civile, e posto che il credito dell'odierno attore è sorto il 14.12.2007** (data della fattura A)**, antecedentemente alla cessione di credito perfezionatasi il 11.1.08** (docc. 1 e 2 attore).
Credito attoreo che a tutt'oggi risulta insoluto, posto che dopo la restituzione a Fondiaria dell'assegno di euro 7.000,00 da parte di F. (docc. 10bis e 11 attore) la convenuta non ha provveduto ad eseguire altri pagamenti inerenti il sinistro occorso al cedente.
Quanto alla qualità del debitore ceduto in capo alla convenuta non vi possono essere dubbi di sorta, essendo dimostrato che il F. abbia richiesto la prestazione professionale dell'attore in conseguenza del sinistro patito, e che anche tale prestazione rientrasse tra le voci di danno che Fondiaria era tenuta a rimborsare.
Non si condividono neppure le lagnanze mosse da Fondiaria in merito alla improponibilità della domanda per difetto dei requisiti ex art. 148 D. Lgs. 209/2005.
Richiamandosi espressamente al proprio doc. 1, la convenuta assume che tale richiesta stragiudiziale alla compagnia non contiene "nessuno

degli elementi previsti dal Codice delle Assicurazioni", vale a dire descrizione del sinistro, età e attività del danneggiato, ecc.
A parere di questo Giudice il citato doc. 1 – per l'attore docc. 3 e 9 **– non è atto di messa in mora o richiesta stragiudiziale che dir si voglia, trattandosi di semplice comunicazione inerente la cessione, con espresso richiamo al sinistro per il quale si indicano espressamente il numero, la data e le parti, lasciandosi chiaramente intendere che per esso pende una posizione già aperta per effetto di una precedente richiesta di risarcimento danni.**
L'eccezione per cui la cessione non sarebbe valida perché comunicata da terzo estraneo a questo rapporto processuale è analogamente infondata, poiché la comunicazione, ancorché fatta dallo Studio Bosco e non dal F. o dall'A., ha ugualmente raggiunto lo scopo di portarne a conoscenza la sua destinataria – debitrice ceduta.
La domanda dell'attore va pertanto accolta; le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano in rapporto con il valore della causa.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Abbiategrasso Dr.ssa Marianna Garagiola in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando e disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
condanna Fondiaria Sai spa al pagamento in favore di A.S. della somma di euro 301,81 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria; condanna la convenuta alla refusione delle spese di lite dellìattore che liquida in complessivi euro 300,00 oltre accessori fiscali e previdenziali di legge.
Così deciso in Abbiategrasso, 19 gennaio 2009

Il Giudice di Pace Dr.ssa Marianna Garagiola

il mattino ECONOMIA

Generali incorpora Alleanza e Toro

Il CdA del Leone approva il piano: dall'integrazione sinergie per 200 milioni

Bernheim: «Un ulteriore passo verso il rafforzamento del gruppo»

TRIESTE. Generali annuncia l'attesa operazione di fusione per incorporazione di Alleanza che avverrà attraverso emissione di nuove azioni, con un rapporto di 0,33 titoli del gruppo triestino per ogni azione Alleanza.

Lo comunica una nota aggiungendo che il piano prevede il conferimento delle attività assicurative di Alleanza e Toro in una nuova società operativa nei rami vita e danni e quindi la fusione per incorporazione di Alleanza e Toro in Generali. Il con cambio, si legge, riflette un premio del 6% e del 13% rispetto al rapporto di cambio medio degli ultimi 3 e 6 mesi. «Con questa operazione il gruppo Generali prosegue nel suo obiettivo di costruire valore nell'interesse di tutti gli stakeholders: i nostri clienti, gli azionisti, le reti di vendita e i dipendenti» afferma il presidente delle Generali, Antoine Bernheim. «Questa iniziativa – aggiunge – dimostra il continuo focus del management, ancor più in un momento di mercato difficile, per rafforzare ulteriormente l'efficienza e l'efficacia delle attività del gruppo». «L'operazione consente al gruppo Generali di rafforzare ulteriormente il suo posizionamento competitivo nel mercato domestico – spiega invece l'a.d. Giovanni Perissinotto –. Con l'integrazione di due realtà eccellenti come Toro e Alleanza, creiamo una combinazione distributiva unica in Italia al servizio dei bisogni assicurativi delle famiglie italiane».

Sono previste entro il 2012 sinergie annue lorde per 200 milioni, di cui sinergie di ricavo fino a 100 milioni, sinergie di costo per 60 milioni e benefici fiscali netti annui per 40 milioni. La società di nuova creazione potrà contare sulle capacità distintive delle reti distributive di Alleanza e Toro e su una più estesa e capillare struttura mista di vendita in Italia con oltre 18.000 persone e circa 2.000 punti vendita, dice la nota.

La nuova società si avvanyaggerà della forte complementarietà dei canali distributivi delle compagnie e dell'offerta assicurativa: le reti di Toro si fondano su agenti e sono molto presenti nel Nord Ovest, quella di Alleanza è composta da dipendenti e produttori liberi ed è fortemente presente nelle altre aree del Paese. Riguardo alla tempistica, sulla base delle valutazioni preliminari svolte dai consigli di amministrazione, si prevede di poter realizzare entro marzo 2009 l'approvazione da parte dei Cda di Generali, Alleanza e Toro del progetto di fusione. In luglio avranno luogo le assemblee straordinarie di Generali. Alleanza e Toro per l'approvazione dell'operazione di fusione e in settembre si dovrebbe avere la stipula degli atti di conferimento da parte di Alleanza e Toro e stipula dell'atto di fusione. I titoli Alleanza cesseranno di essere quotati sul Mercato Telematico Azionario per effetto della fusione in Generali. *(r.e.)* ■

Cassazione: anche se incustodito parcheggio responsabile per furti

ROMA, 9 feb. (Apcom) - Il gestore di un parcheggio a pagamento, anche se incustodito, è comunque responsabile per eventuali furti. A salvarlo dall'obbligo di risarcire non basta il cartello che avverte che la società non ne risponde. Nemmeno se perfino una delibera comunale stabilisce che chi parcheggia lo fa a proprio "rischio e pericolo". In pratica, secondo quanto stabilito dalla Cassazione, il "contratto di parcheggio" prevede sempre "l'onere della custodia" a carico del concessionario dell'area che incassa dall'automobilista la tariffa stabilita. Proprio come un qualunque contratto di deposito. Con una sentenza che consentirà alle assicurazioni che hanno risarcito i furti avvenuti all'interno di parcheggi a pagamento incustoditi di recuperare le somme pagate, e a quanti non sono assicurati di ottenere ugualmente un indennizzo, i giudici della terza sezione civile della Suprema Corte hanno confermato una sentenza della Corte d'appello di Milano che ha condannato l'Atm, l'azienda di trasporto pubblico milanese, a pagare per un Suv "scomparso" da un'area di parcheggio, a pagamento ma senza guardiania, gestita dalla stessa azienda municipale.

In particolare, nelle motivazioni della sentenza 1957 viene sottolineato che "la limitazione di responsabilità, per furto totale o parziale, riportata nell'avviso all'ingresso dell'area di parcheggio, è del tutto inefficace" in quanto costituisce una "clausola vessatoria" e dunque dovrebbe "essere approvata specificamente per iscritto". Nonostante, evidenzia la Corte, l'avviso affisso dall'azienda di trasporto pubblico "richiamasse il regolamento approvato dalla giunta comunale milanese" con una formale delibera. In sostanza "non è necessario l'affidamento del veicolo ad una persona fisica" per far scattare l'obbligo di custodia. Tale obbligo infatti "prescinde dalla presenza di persone addette alla sorveglianza" soprattutto quando, aggiunge la Cassazione, "vi sono sistemi completamente automatizzati per la procedura di ingresso e di uscita dei veicoli attraverso l'uso di schede o biglietti magnetici". Insomma basta pagare il parcheggio per avere diritto a ritrovare la macchina.. ■

MULTE & RISATE

EPISODI SEMISERI DAL MONDO (REALE!) DELLE MULTE

La Signora A.A. è stata multata a Roma l'11 dicembre del 2006 in quanto pizzicata al cellulare mentre era alla guida. Il fatto non sorprende se non per il particolare, evidentemente trascurabile in sede di presentazione del ricorso nonostante l'evidenza dei fatti, che la nostra protagonista è sordomuta e, se non fosse per il rispetto dovuto al suo stato, verrebbe da sorridere nell'immaginare la scena, tra il grottesco e l'imbarazzante, dell'udienza davanti al Giudice di pace che una volta "ascoltata" la signora multata, ha ovviamente annullato la sanzione.

STATO DI EBBREZZA... IN SOSTA

La notizia ci dà però lo spunto per ricordare altri episodi ugualmente grotteschi o, più semplicemente divertenti, i cui protagonisti non sono tanto loro, le multe, quanto coloro che le comminano talvolta in maniera del tutto singolare.
E' il caso di quel signore di Torino che, avendo bevuto nel corso di un addio al celibato qualche bicchiere di troppo, decide di utilizzare l'auto non come mezzo di trasporto ma come luogo di riposo; in altre parole tira giù il sedile e si addormenta; passa una pattuglia, nota l'auto, effettua un controllo e, trovato l'uomo nello stato per il quale lui aveva deciso di schiacciare un pisolino, lo multa per guida in stato di ebbrezza non per averlo beccato a guidare, ma perché avrebbe potuto farlo.
L'episodio ricorda straordinariamente da vicino il film Minority Report nel quale il poliziotto protagonista, Tom Cruise, dava la caccia a coloro che erano in procinto di commettere un crimine punendo, di conseguenza, l'intenzione di farlo. Fantascienza. Appunto...

Il risarcimento del danno morale nella relazione sull'anno giudiziario 2008 della Cassazione

A CURA DI SPATARO

2.4. - I diritti derivanti da rapporti contrattuali o da illecito extracontrattuale. L'individuazione del danno risarcibile. Costituiscono espressione dello sforzo di chiarificazione sopra indicato due pronunce suscettibili di incidere significativamente sul sistema delle obbligazioni, con riguardo alla configurazione e alla liquidazione del danno. In particolare, con la sentenza n. 26972 (di contenuto analogo, sul punto che qui rileva, ad altre decisioni coeve) la S.C. era stata chiamata a stabilire se fosse corretta o meno la decisione di merito con la quale il Giudice aveva liquidato il danno non patrimoniale causato dal reato di lesioni colpose (derivanti, nella specie, da un caso di colpa medica) senza tenere conto del cd. danno esistenziale.

Quest'ultimo, secondo la prospettazione dei ricorrenti, doveva intendersi come il pregiudizio causato dalla forzosa rinuncia ad attività extralavorative, rinuncia a sua volta cagionata dalle lesioni. Orbene, le Sezioni Unite non si sono limitate a prendere posizione sulla tesi – ampiamente dibattuta nell'ambito della giurisprudenza di legittimità e della dottrina – della configurabilità di un danno esistenziale, ma hanno fornito agli interpreti una lettura aggiornata e coerente dell'art. 2059 cod. civ., oltre che una sistemazione generale del problema dei danni non patrimoniali.

Tre, in particolare, sono stati i problemi affrontati e risolti dalle S.U.:

(a) cosa debba intendersi per "danno non patrimoniale";

(b) quando sia risarcibile il danno non patrimoniale;

(c) come debba liquidarsi il danno non patrimoniale.

La Corte ha definito il danno non patrimoniale come la lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica.

Si tratta di una categoria ampia ed omnicomprensiva, all'interno della quale **non sono possibili ulteriori sottodistinzioni**, se non con valore meramente descrittivo.

Di conseguenza è stato **ritenuto scorretto e non conforme al dettato normativo pretendere di distinguere il c.d. danno morale soggettivo**, inteso quale sofferenza psichica transeunte, **dagli altri danni non patrimoniali**: la sofferenza morale non è che uno dei molteplici aspetti di cui il Giudice deve tenere conto nella liquidazione dell'unico ed unitario danno non patrimoniale, e non un pregiudizio a sé stante.

Né ha senso definire il danno morale come un pregiudizio non patrimoniale diverso dagli altri perché transeunte, poiché la natura transitoria del pregiudizio può incidere eventualmente sulla liquidazione del danno, ma non sulla sua natura o risarcibilità.

Allo stesso modo, anche il danno definito biologico non è che un danno non patrimoniale ai sensi dell"art. 2059 cod. civ.

Da questo principio è stato tratto il corollario che **non è ammissibile nel nostro ordinamento un danno definito esistenziale, inteso quale la perdita del fare aredditiuale della persona.** Una simile perdita, ove causata da un fatto illecito lesivo di un diritto della persona costituzionalmente garantito, costituisce né più né meno che **un ordinario danno non patrimoniale, di per sé risarcibile ex art. 2059 cod. civ., e che non può essere liquidato separatamente sol perché diversamente denominato**. Quando, poi, un pregiudizio del tipo definito in dottrina "esistenziale" sia causato da condotte che non siano lesive di specifici diritti della persona costituzionalmente garantiti, esso sarà irrisarcibile, giusta la limitazione di cui all'art. 2059 cod.civ.

Da ciò **le Sezioni Unite hanno tratto spunto per negare la risarcibilità dei danni non patrimoniali c.d. bagatellari**, ossia quelli futili od irrisori, ovvero causati da condotte prive del requisito della gravità, ed hanno al riguardo avvertito che la liquidazione, specie nei giudizi decisi dal Giudice di pace secondo equità, di danni non patrimoniali non gravi o causati da offese non serie, è censurabile in sede di gravame per violazione di un principio informatore della materia.

Hanno ulteriormente affermato le S.U. che i**l danno non patrimoniale ha struttura identica a quella del danno patrimoniale**: l'uno come l'altro sarà risarcibile solo ove sussista una condotta, un nesso causale tra questa e la lesione di una situazione giuridica protetta dall'ordinamento, un danno conseguente a tale lesione. Tuttavia mentre il danno patrimoniale è atipico, perché risarcibile quale che sia la condotta illecita che l'abbia provocato, il danno non patrimoniale è tipico, perché risarcibile solo per fatti-rato, per specifiche ipotesi previste dalla legge e per lesione di interessi costituzionalmente garantiti. ■

- QUOTE ASSOCIATIVE A.N.E.I.S. PER L'ANNO 2009 -

Soci Ordinari	€ 175,00
Soci Aggregati	€ 150,00
Soci Sostenitori	€ 75,00

PROVVEDERE SUBITO!!!

A chi non avesse ancora provveduto a versare la quota associativa A.N.E.I.S. per il 2009 ricordiamo che il versamento può essere effettuato con le seguenti modalità:

- bollettino postale – beneficiario A.N.E.I.S. – c/c n° 16781353
- bonifico bancario – beneficiario A.N.E.I.S. – codice IBAN: IT13Z0541802000024570211463

POTRANNO PARTECIPARE ALLE VOTAZIONI PER IL CONSIGLIO DIRETTIVO SOLO I SOCI IN REGOLA CON LA QUOTA SOCIALE 2009

BMW DIXI

Autovettura di fascia medio–bassa prodotta dal 1927 al 1932 dalla Casa automobilistica tedesca BMW, prima vettura della storia a portare tale marchio.
Motore a 4 cilindri in linea sistemato in posizione anteriore longitudinale. La cilindrata era di 748 cc. La distribuzione era ad asse a camme laterale, l'alimentazione era affidata ad un carburatore Solex. La potenza massima era di 15 CV a 3000 giri/min. La trasmissione era affidata ad una frizione monodisco a secco e ad un cambio manuale a 3 marce. Raggiungeva una velocità massima di circa 75 km/h, un valore che all'epoca era più che buono, e che costituì uno dei motivi del grande successo di tale vettura.